

DCLXXXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedo	33351
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>).	33391
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	33352
PRESIDENTE	33352
PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i>	33352, 33371
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33352, 33389
33353, 33354, 33367,	33353, 33358
SERVELLO	33354
CANESTRARI	33354, 33356
COLASANTO	33354, 33354
MARCHESI	33355
FAILLA	33360
DAMI	33370
CRUCIANI	33372, 33382
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e commercio</i>	33372, 33383
DEGLI OCCHI	33373
ALPINO, <i>Relatore di minoranza</i>	33375, 33386
CUTTITTA	33380
DELFINO	33382, 33386
ROBERTI	33384, 33391
BERRY	33390
BUSETTO	
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	33351
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	33351, 33391
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>).	33391

La seduta comincia alle 16,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Forlani.

(È concesso).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

FRANZO ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (4132);

CARRASSI ed altri: « Provvedimenti per i comuni della provincia di Rieti colpiti dal terremoto del 1961 » (4133);

RICCIO: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (4031), già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, abbiamo esaurito stamane l'illustrazione degli emendamenti al n. 3) dell'articolo 5.

Passiamo pertanto agli emendamenti al n. 4). Gli onorevoli Delfino e De Marzio hanno proposto di sostituire il n. 4) con il seguente:

« 4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti e per quelle che destinano parte dell'energia ad altri processi produttivi, l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima degli impianti attinenti alle attività devolute all'« Enel » e ad esso trasferiti secondo le disposizioni precedenti, con le modalità che saranno stabilite da decreti di cui all'articolo 2 ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'emendamento Dami, tendente ad ancorare i valori di stima a quelli di impianti similari, è stato illustrato nella seduta di stamane.

Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto, dopo il n. 4), di aggiungere il seguente:

« 4-bis) Alle imprese assoggettate a trasferimento non sarà corrisposto nessun indennizzo per gli impianti costruiti a spese degli enti locali e cedute alle imprese stesse nel corso degli anni dal 1945 all'entrata in vigore della presente legge ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di aggiungere, dopo il n. 4), il seguente n. 4-bis): « le imprese non soggette a trasferimento potranno sempre farne richiesta all'ente che procederà al loro assorbimento con i criteri di valutazione di cui sopra ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. L'emendamento tende a colmare una lacuna della legge per quanto riguarda le imprese non soggette a trasferimento. Si tratta delle imprese minori che producono non più di 15 milioni di chilowattora all'anno. Con il mio emendamento esse potranno fare richiesta di trasferimento all'ente, che procederà al loro assorbimento con i criteri di valutazione previsti al n. 4), perché si tratta di imprese che non hanno azioni quotate in borsa e non sono tenute alla formazione del bilancio. Ci sembra opportuno prevedere l'ipotesi che tali imprese non intendano più proseguire, per varie ragioni, nella loro attività capillare. In questo caso bisogna dar loro la possibilità di essere trasferite all'ente, su domanda.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Bozzi, Alpino, Biaggi Francantonio, Marzotto, Colitto, Ferioli, Badini Confalonieri, Cantalupo, Bignardi, Capua, Palazzolo, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio e Papa hanno proposto, al n. 5), secondo capoverso, dopo le parole: « autorità giudiziaria », di aggiungere le parole: « ordinaria o amministrativa ».

Gli onorevoli Trombetta, Alpino, Bozzi e Marzotto hanno proposto, al n. 5), secondo capoverso, dopo le parole: « ricorso amministrativo », di aggiungere le parole: « di cui al precedente capoverso ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il n. 5º) dell'articolo 5 riguarda la possibilità di ricorso avverso le liquidazioni effettuate dall'« Enel ».

Non mi soffermo qui, pur sottolineandone l'importanza e richiamando su di esse l'attenzione della Commissione e del Governo, sulle osservazioni da noi fatte a questo riguardo e sulle perplessità sollevate — ritengo legittimamente — circa la costituzionalità del disegno di legge che investe il Governo del potere di istituire praticamente una sede giurisdizionale nuova rispetto a quella prevista dall'ordinamento generale.

Mentre affido queste considerazioni alla meditazione responsabile dei deputati della maggioranza, ritengo doveroso precisare che il primo emendamento da noi proposto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

tende ad estendere la possibilità di azione dinanzi all'autorità giudiziaria, sia ordinaria sia amministrativa.

Esso si ricollega all'importante questione da noi sollevata in sede di articolo 2 e risolta poi all'articolo 4 circa la distinzione fra i decreti delegati aventi forza di legge ordinaria e gli altri, di natura e di sostanza amministrativa, con i quali si dovrebbero attuare i trasferimenti. Nè il Governo nè la maggioranza della Commissione hanno ritenuto di accettare il nostro emendamento all'articolo 4, efficacemente illustrato dall'onorevole Bozzi con dovizia di argomentazioni giuridiche: a questo riguardo mi si consenta di rinnovare il mio rammarico per il fatto che la maggioranza non le abbia tenute sufficientemente presenti e di esprimere la mia speranza in un ripensamento allorché analoghe norme dovranno essere esaminate in sede di discussione di successivi articoli.

La tesi da noi sostenuta è che i decreti delegati dovrebbero contenere solo norme generali e non atti amministrativi, i quali dovrebbero trovar posto in decreti ministeriali nei cui confronti gli espropriati o comunque gli aventi diritto possano accedere ai giusti rimedi, secondo le disposizioni e gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Sulla scia di queste nostre considerazioni, il Governo ha accolto un emendamento in base al quale è previsto il ricorso al decreto amministrativo, ma limitatamente alla restituzione dei beni non ritenuti. Ma anche a volersi limitare a tali beni, calza egualmente il nostro primo emendamento, che raccomandando all'attenzione del Governo e del relatore per la maggioranza.

Il secondo emendamento è strettamente collegato a quello che ho ora illustrato ed è di semplice chiarificazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto al n. 5), terzo capoverso, di sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro quattro mesi ».

SERVELLO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. In sostanza si tratta di evitare lungaggini nelle procedure, già di per sé farraginose, macchinose e tali da determinare

perdite di tempo notevoli. Le altre procedure sono quelle che sono, le abbiamo già criticate in sede di discussione generale, anche in materia di delegazione. Ci sembra che abbreviare il termine a quattro mesi non rechi alcun danno, mentre dà la possibilità più immediata di proporre il ricorso nella sede prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Bozzi, Alpino, Biaggi Francantonio, Marzotto, Colitto, Ferioli, Badini Confalonieri, Cantalupo, Bignardi, Capua, Palazzolo, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio e Papa hanno proposto al n. 5), terzo capoverso, di sostituire le parole: « sei mesi », con le altre: « quattro mesi ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Mi associo alle considerazioni or ora illustrate dall'onorevole Servello.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto al n. 5), terzo capoverso, di sostituire le parole da: « l'azione giudiziaria non può essere proposta » sino alla fine, con le parole: « l'azione giudiziaria può essere proposta allo scadere del termine concesso alla commissione per comunicare la propria decisione al ricorrente ».

L'onorevole Servello, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SERVELLO. Anche questo emendamento mira a dare la possibilità al ricorrente di arrivare alla fine del giudizio senza ulteriori perdite di tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Bozzi, Marzotto, Alpino, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Colitto, Daniele, Ferioli, Di Luzio, Cantalupo, Badini Confalonieri, Papa, Bignardi, Capua e Palazzolo hanno proposto di aggiungere al n. 5), in fine, il seguente capoverso:

« Il ricorso alla commissione non esonera l'ente dall'obbligo di corrispondere agli aventi diritto, a titolo provvisorio e nei modesti termini di cui al successivo articolo 6, l'indennizzo nella misura originariamente determinata ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Abbiamo notato che nel testo della Commissione non si prevede se l'ente possa essere tenuto — ovviamente su richiesta degli interessati — a compiere ugualmente, in base alle disposizioni del successivo articolo 6, quanto attiene al pagamento dell'indennizzo, restando salvo e impregiudicato il risultato finale del ricorso.

Di qui il nostro emendamento, che mira ad integrare il comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto, dopo il n. 5), di aggiungere il seguente 5-bis):

« Il valore delle imprese, delle quali a norma dell'articolo 4, n. 5), venga chiesto il trasferimento all'ente, sarà determinato, ai fini del pagamento dell'indennizzo, da una commissione arbitrale formata da un esperto nominato dall'ente, da un esperto nominato dal comune, o provincia, o consorzio titolare dell'impresa o dall'ente, istituito dalla regione a statuto speciale, e da un magistrato, che presiederà la commissione, designato dal presidente della Corte di appello nel cui distretto trovasi la sede principale dell'impresa.

L'azione dinanzi alla autorità giudiziaria è proponibile e dovrà essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione delle decisioni della commissione ».

L'onorevole Canestrari, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CANESTRARI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di sostituire il n. 6) con il seguente:

« 6) alle imprese di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 4 ed alle altre costituite anche parzialmente con capitale pubblico gli indennizzi saranno corrisposti con le stesse norme del presente articolo ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. L'emendamento tende a far indennizzare anche agli enti pubblici gli impianti che saranno prelevati dall'« Enel ». Non vedo il motivo per il quale agli enti pubblici si dovrebbe riservare un trattamento diverso dai privati ed espropriarli senza indennizzo. Quello che appartiene a determinate comunità, non appartiene necessariamente a tutta la comunità nazionale.

Questa proposta non riguarda solo le aziende municipalizzate e gli altri enti pubblici, ma anche le ferrovie dello Stato, per gli impianti che cederanno all'« Enel ». Ag-

giungo che molti enti pubblici rinuncerebbero alle loro attività e le cederebbero all'« Enel » se fossero rimborsati del costo degli impianti. Pertanto, il mio emendamento faciliterebbe anche il raggruppamento di tutto ciò che attiene alla produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi, Busetto, Failla, Dami, Napolitano Giorgio, Granati, Longo, Natoli, Kuntze, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di aggiungere al n. 6°), dopo le parole « le imprese » le altre « in attività produttiva al 31 dicembre 1961 ».

L'onorevole Marchesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARCHESI. In forza del terzo comma del n. 4°) dell'articolo 4 fra le imprese produttrici soggette a trasferimento rientrano tutte le centrali in diretta proprietà delle ferrovie dello Stato, che oggi forniscono all'azienda, per i consumi di esercizio, 506 milioni di chilowattore a un prezzo unitario di lire 2,50.

Le centrali in attività sono sei: Bardonecchia, Morbegno, Serviana, Bressanone, Rio Pusteria e Sagittario. Fra non molto tempo dovrebbe entrare in funzione la settima centrale, quella di Monastero, che produrrà oltre 300 milioni di chilowattore: sarà una centrale a bacino altamente regolato e ad acqua fluente, che fornirà energia di alta potenza. Il costo del manufatto, a lavori ultimati, supererà i 30 miliardi.

Sul bilancio dell'azienda ferroviaria gravano attualmente, e graveranno per lungo tempo, tutti gli oneri relativi ai mutui contratti per la costruzione di questa centrale. A noi tutti è noto il *deficit* del bilancio ferroviario, di cui non starò qui ad analizzare le componenti.

Derogando alla norma generale, che esclude dal trasferimento all'« Enel » le imprese autoproduttrici, l'articolo 4 dichiara soggetti al trasferimento tutti i complessi appartenenti alle ferrovie dello Stato, nonché le società e i consorzi in cui le ferrovie hanno partecipazioni. È questa la prima disposizione di carattere eccezionale che ha dato occasione ad un altro nostro emendamento, ieri sostanzialmente accolto dal ministro dell'industria.

Ci troviamo ora di fronte ad un'altra norma di natura singolare, che esclude in modo assoluto l'azienda ferroviaria dagli indennizzi previsti a favore delle altre imprese. Con il presente emendamento ci pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

poniamo di attenuare le sue prevedibili conseguenze.

La centrale di Monastero non è ancora in attività; le spese per la sua costruzione sono, come ho già detto, a carico del bilancio delle ferrovie, sul quale le quote di ammortamento e gli interessi incideranno per una lunga serie di anni. Tralascio di considerare i ratei ancora in bilancio degli oneri contratti per la costruzione delle sei centrali entrate in esercizio prima del 31 dicembre 1961. Noi chiediamo che le ferrovie siano almeno indennizzate della spesa sostenuta per la centrale di Monastero, della cui produzione l'ente si avvantaggerà per intero fin dall'inizio dell'esercizio. Si tratta di una spesa di 30 miliardi che non è giusto accollare alle ferrovie e che va pertanto indennizzata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scalia e Sinesio hanno proposto, al n. 6), di sopprimere le parole: «e l'Ente siciliano di elettricità».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Failla, Busetto, Dami, Granati, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto, al n. 6), di sostituire le parole «per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'ente medesimo», con le parole «in relazione ai fondi forniti all'ente medesimo».

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FAILLA. La nostra proposta, onorevole Presidente, alla quale vedo che si sono associati anche i colleghi democristiani onorevole Scalia e onorevole Sinesio, tende a riportare la norma allo spirito e alla lettera effettivamente voluti e votati dalla Commissione speciale. È infatti avvenuto che nel lavoro di coordinamento seguito all'approvazione del testo in Commissione esso ha subito una modifica che non era stata voluta dalla Commissione speciale. Inizialmente in tale sede era stato accolto su questo punto un emendamento che diceva «fatti salvi i diritti della regione siciliana in relazione ai fondi da questa forniti all'ente medesimo», cioè all'Ente siciliano di elettricità. Ciò risulta dal *Bollettino delle Commissioni parlamentari* ed anche dal testo a stampa dei primi articoli approvati dalla Commissione.

Successivamente la Commissione, in sede plenaria, procedette ad una revisione generale del testo della legge e a questo punto decise che si operasse una sola modifica, e cioè che dopo le parole «fatti salvi i diritti della

regione siciliana» si aggiungessero le altre: «e degli altri conferenti», perché risultò che altri avevano concorso a formare il patrimonio dell'ente.

È senz'altro vero che l'onorevole Cossiga propose di inserire nel testo il riferimento al patrimonio disponibile dell'ente, ma le decisioni della Commissione furono quelle che ho ricordato. Su questo mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore per la maggioranza De' Cocci, perché penso che sia egli, sia l'onorevole Cossiga, sia il presidente della Commissione speciale, sia l'onorevole Lombardi, sia altri colleghi mi daranno atto che quanto ho esposto corrisponde a quello che in realtà è avvenuto.

Si tratta probabilmente di una svista in cui sono incorsi gli uffici, ai quali per altro va riconosciuto di avere svolto un lavoro estremamente sollecito e prezioso. Ma si tratta, onorevoli colleghi, di una svista che potrebbe avere conseguenze politiche di un certo rilievo. Non intendo accennare tanto al fatto che la regione siciliana ha già erogato all'E. S. E. 12 miliardi 450 milioni per la costruzione di impianti, quanto al fatto che lo stesso miliardo inizialmente conferito a titolo di concorso al patrimonio disponibile venne erogato per la costruzione di impianti e quindi investito anch'esso nel patrimonio indisponibile. Ciò potrebbe indurci a chiedere perché, mentre si adottano criteri così straordinariamente generosi per gli indennizzi ai grandi gruppi privati monopolistici, l'indennizzo dovuto ad una regione dovrebbe ridursi a una pura e semplice beffa.

Ma la questione che intendo brevemente sollevare è di politica attuale, non si riferisce al passato, ed è di notevole rilevanza. La regione siciliana, ai primi di quest'anno, ha approvato una legge che prevede una serie di interventi di notevole consistenza per la democratizzazione e il potenziamento di tutto il sistema elettrico dell'isola. La legge stanza complessivamente per il decennio 1962-1972 28 miliardi di lire per potenziare gli impianti di produzione e di distribuzione dell'E. S. E., con particolare riguardo ai consorzi di bonifica, alle zone industriali, all'artigianato, alla piccola e media industria, e per contributi ai comuni che prima della presentazione della legge che stiamo discutendo volessero affrancarsi dal pesante ricatto dei monopoli elettrici che operano nell'isola. Il contributo all'E. S. E. per la costruzione di nuovi impianti è stato fissato in 20 miliardi. Inoltre è stato previsto un contributo di un miliardo e mezzo quale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

partecipazione al pagamento degli indennizzi per obbligazioni da parte dell'ente a cui la regione conferisce fideiussione e garanzie.

Riguardo ai 20 miliardi stanziati con legge di quest'anno per la costruzione di nuovi impianti, si deve tener presente che numerose pratiche sono già in stato di avanzata istruttoria e, quel che è più, le commesse relative sono già assegnate. Inoltre è da tener presente che è stata accordata una fideiussione regionale all'E. S. E. per operazioni dell'importo globale di 12 miliardi.

V'è davvero da domandarsi che cosa succederebbe in Sicilia se la regione fosse costretta a bloccare tutto il meccanismo che la legge a cui ho fatto riferimento ha messo in movimento. Ci troveremmo, nel migliore dei casi, almeno per i primi due anni, davanti ad una stasi, se non ad una vera e propria involuzione di tutta la politica elettrica in Sicilia, per non parlare delle gravi complicazioni insorgenti per le commesse già assegnate. Si tratterebbe di un vero e proprio finimondo.

Ricorre qui l'interrogativo che ho già formulato in altra occasione: perché mentre si riserva ai gruppi privati il noto trattamento per quanto riguarda gli indennizzi, dovrebbero invece adottarsi vere e proprie misure punitive a carico di una regione che, appoggiandosi ad un ente statale, qual è appunto l'E. S. E., si è sforzata di avviare, con relevantissimo impegno finanziario rispetto alle proprie possibilità, una politica democratica dell'energia elettrica?

Per questi motivi, confido che sia accettata la mia proposta, che del resto è stata avanzata, a conferma della giustizia dell'istanza che ho illustrato, anche da colleghi del gruppo democristiano. Non si tratta — tengo a sottolineare — di un vero e proprio emendamento, ma della richiesta di ripristinare il vero testo concordato e approvato in sede di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scalia e Sinesio hanno proposto, al n. 6), di sopprimere la parola: « disponibile ». Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Marzotto, Biaggi Francantonio e Bozzi hanno proposto, al n. 3), di sopprimere le parole: « per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961 ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Dosi, Battistini, Berry, Cossiga, Helfer, Merenda, Schiratti, Dal Falco, Baldi, Colleoni, Biaggi Nullo e Colasanto hanno proposto, al n. 2), di aggiungere, dopo le parole: « per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio », aggiungere le parole: « ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191 »;

al n. 3), di sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo »;

al n. 6), di aggiungere, in fine, le parole: « e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato ».

L'onorevole Colasanto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 5-bis:

« Le aziende a partecipazione statale devono investire in nuove industrie manifatturiere ubicate nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord almeno le quote spettanti al capitale pubblico degli indennizzi che avranno in base alla presente legge e di altri eventuali loro crediti verso lo Stato.

L'ente è obbligato a riservare agli stabilimenti dell'Italia meridionale ed insulare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, almeno il 40 per cento delle sue annuali forniture complessive.

Gli aggiudicatari di tali forniture sono tenuti ad approvvigionarsi nelle stesse regioni meridionali dei macchinari, degli apparecchi, delle apparecchiature, dei semilavorati e di tutto l'occorrente per l'espletamento delle commesse loro aggiudicate dall'ente ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLASANTO. Il primo emendamento tende ad individuare le società che devono presentare i bilanci ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il secondo tende a stabilire come devono essere dedotti i valori dei beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4. Il terzo tende a far salvo il diritto alle ferrovie dello Stato per la partecipazione a società e ad enti di diritto privato.

Per l'articolo aggiuntivo 5-bis, il discorso è ancora più semplice. Stiamo facendo una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

legge all'insegna dell'equilibrio economico settoriale e regionale: mi pare che dovremmo evitare di squilibrare ulteriormente la situazione. Io sono un semplicista: quando accetto come giusti certi principi, ritengo doveroso essere coerente e sostenerli in tutte le situazioni che si presentano. Non dobbiamo affermare principi che nella pratica cerchiamo di contraddire.

Allo stato dei fatti, nel mezzogiorno d'Italia opera il gruppo S.M.E., con un complesso d'impianti già localizzati che fanno affluire al Mezzogiorno determinati benefici. Allora, se vogliamo che lo sviluppo sia equilibrato e gli indennizzi bene investiti, occorre prescrivere per la Finelettrica e per il gruppo S.M.E., ed in ogni caso almeno per la quota di capitale pubblico, di questo gruppo e della Finelettrica, che sarà rimborsata dall'« Enel », il reinvestimento nelle zone meridionali ed in industrie manifatturiere. È una cosa che mi pare semplice e lapalissiana. Altrimenti si farebbe un'altra azione di spoliazione del povero Mezzogiorno. Siccome ogni giorno ci si dice di voler curare lo sviluppo di queste regioni, vi prego di non arricchirci a parole e spogliarci con i fatti. È un'applicazione concreta della politica di questo Governo che io chiedo.

Secondo problema: il gruppo S.M.E., bene o male, commette la maggior parte dei suoi lavori alle industrie del Mezzogiorno. Ma l'« Enel » cosa farà? Non si sa se sarà o meno vincolato dalla legge del 1950 sulla riserva del quinto, perché quella legge riguarda le amministrazioni dello Stato. Comunque un quinto è troppo poco, e innegabilmente per rapporti di simpatia e di maggior fiducia verso altre aziende che si determinerebbero quando la direzione generale si stabilisse, per esempio, a Milano o quando i maggiori esponenti fossero di quelle parti, il Mezzogiorno potrebbe essere molto probabilmente privato anche del lavoro che oggi riceve dalla S.M.E.

A questo punto mi sembra logico, mettendoci sulla linea delle altre leggi che abbiamo approvato e nelle quali abbiamo riservato al Mezzogiorno il 40 per cento dei lavori, chiedere che, anche sulle commesse dell'« Enel », sia riservata la stessa quota sugli acquisti annuali considerati sia globalmente, sia per i singoli settori merceologici.

È chiaro che qui si parla di sviluppo equilibrato, non di sviluppo finalizzato al riequilibrio, perché in tal caso la riserva dovrebbe essere superiore al 40 per cento, aliquota inferiore a quella della popolazione meridionale rispetto all'intera nazione. Vi è

da tener conto anche di un altro principio, onorevole sottosegretario Cervone, fortunatamente già consacrato in altra legge: quando si scrive di aver commesso al Mezzogiorno forniture per un certo importo, questo importo va poi specificato per settori, perché non vorrei che l'« Enel » ottemperasse a quell'obbligo commettendo, per esempio, ferramenti all'Italsider e nient'altro. Abbiamo bisogno di far vivere tutte le industrie laggiù; e per questo si impone anche una divisione settoriale, come dianzi accennato.

Quanto all'ultimo periodo del mio articolo aggiuntivo, faccio notare che quando per l'invocata riserva si commettessero, ad esempio, un grande trasformatore o l'apparecchiatura di una centrale, nel Mezzogiorno si farebbe dal 25 o 30 per cento del lavoro, tutto il resto, il più, si farebbe da quelli che fabbricano tutti i materiali e gli accessori occorrenti.

Allora in tutte le statistiche si parlerà erroneamente dei miliardi di lavori nel Mezzogiorno destinati a soddisfare l'accennata riserva.

Questo concetto della fornitura con l'obbligo di acquisto *in loco* degli accessori è stato introdotto nella legge sull'ammodernamento delle ferrovie: accessori, semilavorati, piccole macchine devono, a suo tenore, essere, acquistati nel Mezzogiorno. Onorevole Cervone, la piccola e media industria del Mezzogiorno ha bisogno di svilupparsi, altrimenti non riequilibreremo nemmeno il settore industriale.

L'ente pubblico ha, a mio modesto avviso, il dovere di incentivare questo sviluppo. È una buona occasione per una norma che sarebbe da stabilire per tutti i casi in cui si parla di riserve a favore delle zone depresse.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marzio, Delfino, Servello, Michelini, De Marsanich, Almirante, Tripodi, Grilli Antonio e Cucco hanno proposto di sostituire il n. 1) con il seguente:

« 1) per le imprese assoggettate al trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei saldi del capitale delle società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano oppure, se ivi non sono quotate, nella borsa più vicina alla sede della società emittente nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, aggiornato in base al rapporto tra il dividendo dell'esercizio 1961 e la media di dividendi dei tre esercizi precedenti ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Gli stessi deputati hanno proposto, al n. 3, di sopprimere le parole: « per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961 ».

SERVELLO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Per questi emendamenti valgono le considerazioni che già sono state esposte questa mattina da oratori del nostro e di altri gruppi della Camera sui criteri di valutazione per gli indennizzi. Siamo anche noi d'accordo su quanto è stato detto su quella che sarebbe stata, in materia, la strada maestra: la perizia, che poteva veramente assicurare una valutazione esatta degli impianti. Viceversa si è voluto seguire una strada diversa, la quale — e mi ricollego a quanto ha detto l'onorevole Alpino —, prendendo a base elementi di valutazione molte volte influenzati da situazioni particolari e straordinarie, come il mercato di borsa, indurrà a valutare la consistenza patrimoniale ed economica delle aziende in maniera non corrispondente alla realtà.

Con gli emendamenti presentati, suggeriamo per lo meno un correttivo agli indirizzi adottati dal Governo e dalla Commissione in ordine agli indennizzi; correttivo che dovrebbe essere preso in considerazione dal Governo e soprattutto dal gruppo di maggioranza relativa, tenuto conto delle ragioni di equità che ne sono alla base.

Il partito di maggioranza relativa ha più volte affermato, in quest'aula e fuori, e soprattutto sulla stampa, che gli indennizzi proposti dal Governo sono equi e giusti. Viceversa, il modo di procedere nelle valutazioni fa prevedere fin da oggi che si tratterà di indennizzi né equi né giusti. La democrazia cristiana dimostra, così procedendo, di non mantenere le sue promesse elettorali: del resto, i risparmiatori italiani hanno già imparato e impareranno ancor meglio in futuro come la democrazia cristiana propugni un certo programma preelettorale e realizzi poi provvedimenti di ordine fiscale e finanziario che vanno in direzione esattamente opposta rispetto a quella linea che si afferma di voler seguire, di difesa, cioè, della produzione e del risparmio nazionale.

È superfluo che io ricordi alla Camera come, in definitiva, stabilendo per l'indennizzo misure quali quelle qui previste, maggioranza

e Governo si pongono anche al di fuori della Costituzione della Repubblica, che si invoca molto spesso a sproposito in questa sede quando si tratta di affrontare i cosiddetti problemi di fondo della società italiana, ma che invece si disattende o addirittura si ignora quando si tratta di interessi effettivi e concreti. Ricorderò infatti a me stesso che l'articolo 47 della Costituzione « incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme » (cito testualmente); ed inoltre « favorisce l'accesso del risparmio popolare... al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese ».

Quindi, oltre alle ragioni economiche e di politica generale che ci inducono a respingere questa legge, noi riteniamo che esistano anche valide ragioni di carattere costituzionale, attinenti al fondamentale principio del rispetto e della difesa del risparmio.

Ma vi è al fondo di questo problema un interesse meramente partitocratico, di dosaggio della maggioranza, che indubbiamente passerà sopra anche alle promesse elettorali e al rispetto dei principi costituzionali in ordine alla difesa, alla tutela e all'incoraggiamento del risparmio.

A nostro avviso l'indennizzo, così come viene proposto, è inadeguato e, anziché incoraggiare, scoraggerà il risparmio. Questa legge già dal suo primo annuncio ha avuto un'influenza nefasta sul mercato finanziario italiano e sugli investimenti, determinando un clima di sfiducia che non incoraggia affatto futuri investimenti, nè può dar fiducia al risparmiatore italiano.

Quindi, noi raccomandiamo ancora una volta di rivedere questi criteri di valutazione anche perché non si capisce la ragione per cui si dovrebbero in un certo senso perseguire e punire coloro che hanno avuto la ventura di risparmiare ed investire nel settore elettrico anziché in altri settori.

Quando si vuole ridurre l'incidenza finanziaria di questa operazione, il modo più spiccio che si sa trovare è contenere e contrarre al massimo l'indennizzo. Ma ciò, a parte il diffuso senso di sfiducia e di mortificazione del risparmio in senso generale, crea anche delle sperequazioni in quanto si finisce per tassare un particolare settore di operatori, mentre la Costituzione italiana prevede che tutti i cittadini siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Ebbene, se lo Stato italiano intende in un determinato settore, come quello elettrico, compiere una operazione che viene definita

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

addirittura sociale, oltre che economica, non è giusto che il costo di tale operazione di carattere politico o pretestuosamente sociale sia pagato da una sola categoria, quella dei risparmiatori che si sono orientati verso l'industria elettrica.

Ci saremmo attesi da parte degli esponenti della maggioranza, in sede di Commissione ed anche in Assemblea, che, per lo meno di fronte a un più massiccio costo di questa operazione, si stabilissero delle scadenze più lontane, in modo che lo Stato e l'erario potessero sopportare meno difficilmente l'onere di questa pazzesca operazione. Non si è voluto neanche ricorrere a questo. Nè, d'altra parte, si è prevista in questa legge almeno una clausola che garantisse i risparmiatori, coloro che saranno indennizzati per le svalutazioni che la moneta subisce e subirà sempre più se la situazione continuerà a slittare, come oggi, nei prossimi anni.

Questa — a mio avviso — sarebbe stata una misura di giustizia e di equità.

Non si può oggi espropriare, compiere questa vera e propria operazione di rapina ai danni del risparmiatore italiano, senza garantire i risparmiatori contro quelle che saranno e sono già in atto le svalutazioni della nostra moneta.

Era, appunto, attraverso una apposita clausola-valore che bisognava garantire ai destinatari la rivalutazione automatica delle semestralità da liquidare, attraverso un indice quale, ad esempio, quello ufficiale del costo della vita.

Tale misura poteva e può corrispondere anche all'esigenza di promuovere il reinvestimento delle somme ricevute a titolo di indennizzo da parte delle società ex elettriche.

Venendo poi al merito dei nostri due emendamenti all'articolo 5, dirò che il criterio di misurazione dell'indennizzo per le società con azioni quotate in borsa stabilito nell'attuale testo del n. 1) dell'articolo 5 scopre il fianco al riconoscimento di due lacune delle quali non si può non tener conto se si vuole, come è stato illustrato, raggiungere la maggior possibile approssimazione al principio della giustizia perequativa.

In linea assoluta, tale criterio, assumendosi a base della determinazione dell'indennizzo la media dei prezzi di compenso del triennio 1959-1961, corrispondente al patrimonio aziendale, arretrando di un anno, del triennio 1958-1960, la misura dell'indennizzo stesso, si rifà ad un valore aziendale ormai

superato nel tempo, il che comporta scompensi e differenze che sono pregiudizievoli e tanto più rilevanti in quanto il 1961 è stato caratterizzato in altissimo grado da iniziative di ampliamento, di ammodernamento e di potenziamento degli impianti.

Sul piano poi della giustizia, diremo, perequativa o distributiva, quel criterio, essendo noto che le quotazioni di borsa vengono influenzate soprattutto dall'ammontare dei dividendi, comporta un'inammissibile sperequazione a danno delle società che hanno destinato a reinvestimento una maggiore quota di reddito.

Il correttivo più efficace consiste pertanto nel disporre che il valore sia aggiornato e rettificato in funzione dei dividendi distribuiti per l'esercizio 1961, essendo noto che in tale occasione, essendo stata ormai data notizia ufficiale della nazionalizzazione della energia elettrica, si è verificato un omogeneo livellamento dei dividendi distribuiti. La correzione suggerita, onorevoli colleghi, comporterà certamente un aumento abbastanza sensibile dell'onere finanziario dell'operazione in progetto, ma imperiose ragioni di equità e di giustizia vogliono che, in linea con i principi della Costituzione, questo maggior onere non essendo dubbio il suo fondamento giuridico e morale, venga sopportato dalla collettività, sia pure con un più lungo periodo di rateizzazione degli indennizzi.

Queste sono le proposte che raccomando all'attenta considerazione dell'Assemblea, della Commissione e del Governo. Tenendo presente che si tratta di proposte presentate soltanto nella giornata di oggi, mi auguro che Governo e Commissione riusciranno, tuttavia, a trovare il tempo necessario per esaminarle e vorranno quindi rispondere in merito, accettandole o apportando a loro volta quelle modificazioni che possano, se non tranquillizzare, mitigare il danno per centinaia di migliaia di risparmiatori italiani che non vanno umiliati e mortificati. Ai risparmiatori va reso omaggio per la fiducia che essi hanno dimostrato nell'impegno solenne e sacro dello Stato che si legge nella Costituzione, la quale va osservata e attuata soprattutto considerando quei principi che non sono volti alla tutela di interessi particolari, ma di interessi generali che riguardano la collettività nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Avverto che in base ad un accordo fra i capigruppo si passerà ora allo svolgimento degli emendamenti agli articoli 6, 7 e 8.

Si dia lettura dell'articolo 6.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il pagamento dell'indennizzo, determinato a norma dell'articolo 5, sarà effettuato dall'Ente nazionale agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati al 31 gennaio 1963. Le quote di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962, eventualmente pagate agli aventi diritto, saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo ».

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dami, Busetto, Soliano, Failla, Granati, Natoli, Kuntze, Longo, Giorgio Napolitano, Raffaelli e Sulotto hanno proposto, in via principale, di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Agli ex azionisti e agli ex proprietari delle imprese di cui ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 5 saranno rilasciate obbligazioni dell'« Enel » di valore equivalente a quello dell'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 e fruttificare dell'interesse annuo del 3 per cento.

Le obbligazioni saranno rimborsabili in 40 annualità a partire dal 31 dicembre 1965. Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati entro un termine non superiore a 6 mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al n. 9) dell'articolo 4. Le quote di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962, eventualmente pagate agli aventi diritto, saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e, qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.

Fino alla concorrenza di lire 5.000.000 le obbligazioni corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto i cui titoli di proprietà sui beni avvocati risalgono a data precedente al 18 giugno 1962 saranno assicurate contro i rischi di svalutazione della moneta. L'indice del costo della vita sarà assunto come riferimento delle variazioni del valore della moneta ».

Gli stessi deputati, in via subordinata, hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1963 », con le

parole: « entro un termine non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento di cui al n. 9) dell'articolo 4 »; al terzo comma, di sostituire le parole: « 31 gennaio 1963 », con le parole: « entro un termine non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento di cui al n. 9) dell'articolo 4 »; e all'ultimo comma, di sostituire alle parole: « in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963 », le altre: « entro sei mesi dalla data dei relativi decreti di trasferimento ».

L'onorevole Dami ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DAMI. A proposito dell'articolo 6, è innanzi tutto da dire che il primo e l'ultimo comma di questo articolo sono contraddittori. Il primo comma dispone infatti che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in dieci anni dal 1° gennaio 1963; il quarto e ultimo comma stabilisce che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in 20 semestralità con inizio dal 1° luglio 1963. Le possibilità di equivoco che derivano da questa formulazione sono tali che, mentre nella relazione di maggioranza, a pagina 29, è detto che l'indennizzo è pagato dall'ente in 20 semestralità uguali decorrenti dal 1° gennaio 1963, nella relazione liberale di minoranza si afferma che le semestralità decorrono dal 1° giugno 1963.

Ma non è tanto su questa contraddizione che voglio attirare l'attenzione della Camera, quanto su quella, ben più grave, esistente fra il termine che la legge fissa per i decreti di avocazione delle attività elettriche (un anno dall'entrata in vigore della legge) e l'inizio dei pagamenti da parte dell'ente: 1° gennaio 1963 per gli interessi e 1° luglio 1963 per la prima rata di interessi e capitale. È evidente che prima dell'avocazione dei beni, cioè prima della emanazione dei decreti, non è possibile determinare l'ammontare dell'indennizzo, né reperire i mezzi necessari per il pagamento. E, anche ammesso che la legge venga approvata entro il 10 ottobre e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* entro il 15 dello stesso mese, solo il 15 ottobre del 1963 scadrà il termine per l'emanazione dei decreti. Ora, delle due l'una: o a tale termine non si dà alcuna importanza o, per meglio dire, lo si ritiene troppo lungo, e allora avrebbe dovuto essere abbreviato; oppure dobbiamo regolare su di esso anche le date di pagamento degli interessi e degli ammortamenti.

Io non ritengo che il termine previsto per l'avocazione delle imprese e dei beni, e cioè per l'emanazione dei decreti, sia troppo lungo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

I trasferimenti, infatti, non possono essere attuati che dopo avere osservato alcune procedure. Anzitutto dev'essere emanato il decreto con cui si precisano le modalità secondo le quali le imprese devono denunciare al ministro dell'industria i dati di cui al penultimo comma dell'articolo 12. Poi, entro dieci giorni, deve avvenire la denuncia, ed ammesso che tutte le denunce siano esatte e presentate nei termini, comincerà l'operazione assai delicata e impegnativa dell'emanazione dei decreti impresa per impresa, bene per bene. Si tratterà di sciogliere a questo punto vari dubbi: quelli relativi al limite al di sotto del quale le imprese elettriche non vengono avocate, quelli relativi agli autoproduttori, per non dire dei dubbi e delle contestazioni sull'ammontare dell'indennizzo. Non semplice risulterà, poi, la valutazione dei beni non elettrici e quella delle imprese e beni di cui ai nn. 2°) e 4°) dell'articolo 5. Ritengo, quindi, che il termine di un anno per l'emanazione dei decreti non sia troppo lungo. Del resto, l'abbiamo già approvato. Quindi le date di inizio dei pagamenti vanno collegate con i decreti di trasferimento, perché prima di essi non esiste giustificazione giuridica per fissare gli indennizzi e la concreta possibilità di iniziare i pagamenti stessi.

Inoltre, all'ultimo comma, proponiamo il seguente testo: « Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato entro sei mesi dalla data dei relativi decreti di trasferimento ».

In tal modo il sistema di contabilizzazione degli interessi rimane quello stabilito nel disegno di legge. La data dei pagamenti (nell'ipotesi, improbabile, in cui i decreti entrino in vigore tempestivamente) potrebbe anche coincidere con quella dell'attuale testo del disegno di legge. In caso contrario nulla vieta che il termine di pagamento degli interessi del 1962 sia spostato di due o tre mesi. Nessun danno ne deriverebbe ai soci delle imprese elettriche, in quanto queste distribuiscono i dividendi sempre verso marzo o aprile. Lo stesso dicasi per il pagamento dell'indennizzo.

Il nostro emendamento non altera comunque il meccanismo di corresponsione dell'indennizzo e degli interessi; solo elimina la contraddizione fra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 6 e quello fra il n. 9°) dell'articolo 4 (dove si parla del termine per l'emanazione dei decreti di trasferimento) e l'articolo 6, dove si parla del termine di pagamento. Si dà soprattutto la possibilità di adeguare tali date alle mutate prospettive sul

termine di approvazione della legge, che in un primo tempo si prevedeva di approvare entro il 15 agosto, e che sarà invece approvata più di due mesi dopo.

Concludendo, i nostri emendamenti, nulla innovando nel sistema di contabilizzazione delle rate di indennizzo e degli interessi, ad altro non mirano se non a dare una maggiore capacità di manovra e maggior respiro al Ministero dell'industria che deve emanare i decreti, e all'« Enel », senza precludere la possibilità di mantenere le attuali date nell'ipotesi improbabile che i decreti possano essere tempestivamente emanati.

Ma, a parte le considerazioni ora svolte sulla data dei pagamenti, l'articolo 6 deve essere ben più profondamente migliorato: abbiamo pertanto presentato in via principale un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. In Commissione mi soffermai a lungo sulle ragioni per cui noi siamo favorevoli allo stesso sistema di indennizzo adottato nei paesi ove è stata effettuata la nazionalizzazione dell'industria elettrica e che era stato accolto nelle tre proposte di iniziativa parlamentare. Non intendo ripetere quanto ebbi a dire allora; vorrei però ricordare brevemente che il mio intervento dimostrò che la soluzione governativa: 1°) diminuisce l'efficacia antimonopolistica del provvedimento; 2°) discrimina i piccoli dai grandi portatori di azioni a favore di questi ultimi che conservano le proprie prebende, la propria posizione di predominio ed evita quel censimento delle loro ricchezze che, corrispondendo l'indennizzo direttamente agli azionisti non era possibile evitare; 3°) accentua i pericoli di esodo del personale più dotato; 4°) attua una artificiosa quanto repentina sottrazione dal settore elettrico del capitale che durante un settantennio vi era affluito. Ciò comporta una difficoltosa ricerca dei capitali necessari per far fronte, nel periodo di appena dieci anni, all'indennizzo e allo sforzo finanziario richiesto per il raddoppio della produzione.

Inoltre il repentino disinvestimento di un terzo del capitale nominale delle società per azioni, senza corrispettiva emissione di titoli esenti dalla svalutazione della moneta, accentuerà la caccia ai beni reali, la quale, attraverso le società, più facilmente che attraverso i singoli risparmiatori, può sfociare in investimenti esteri.

Si disse, a questo proposito, che corrispondendo obbligazioni a titolo di indennizzo si mettono subito nelle mani delle finanziarie 600 miliardi. Ma le società finanziarie po-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

trebbero procurarsi egualmente questa somma vendendo azioni per un ammontare equivalente, sostenendo cioè le stesse perdite e gli stessi sacrifici cui dovrebbero sottostare se volessero mettere immediatamente sul mercato le obbligazioni loro corrisposte a titolo di indennizzo.

Eppoi, una volta eliminate le società elettriche, niente vieterebbe di sciogliere anche le finanziarie. Se non erro, una proposta in questo senso venne presentata dal partito socialista al Governo.

Non volendo ripetere quanto dissi in Commissione, mi limiterò oggi alle sole considerazioni di carattere finanziario che militano a favore del nostro emendamento. E ciò non tanto perché le ritenga le più importanti, ma perché penso che dovrebbero essere condivise da tutti e in modo particolare dal Governo che ha l'onere della tutela dell'« Enel ».

Vi è innanzi tutto un principio generale, sul quale credo dovremmo essere tutti d'accordo: quello di assicurare il massimo soddisfacimento delle aspettative degli ex azionisti col minimo sacrificio da parte dell'« Enel ». Quali furono gli intenti del piccolo e medio azionista quando investì il suo capitale in titoli elettrici? Questi titoli sono, prima di tutto, tipicamente anticongiunturali, data la relativa rigidità della domanda di energia. Ora le obbligazioni che vogliamo offrire ai piccoli azionisti hanno al massimo questa caratteristica, in quanto ogni rischio è completamente eliminato. Ben diversa può essere la natura che assumerebbero le azioni delle società elettriche ove si occupassero di attività diverse da quelle ora esercitate e per di più senza la necessaria esperienza.

Altra caratteristica dei titoli elettrici è quella di offrire un reddito abbastanza elevato per essere titoli azionari. Ebbene, noi vogliamo conservare questo reddito e proponiamo di fissarlo al tre per cento, corrispondente sostanzialmente a quello registrato nel triennio 1959-61 sui valori di borsa. Esso fu del 3,17 per cento e la lievissima diminuzione sarebbe più che compensata dalla mancata nominatività.

Un'altra aspettativa dei portatori di titoli elettrici era quella della conservazione del valore di acquisto dei loro risparmi. Si è detto che gli azionisti elettrici non persegui- vano tanto questo intento quanto quello di ingenti aumenti gratuiti di capitale. Ora io non nego che in determinate circostanze e per certi operatori questa sia stata la principale aspettativa; però, alla lunga, l'esa-

me dei corsi di borsa dimostra che, se questo fosse stato il principale scopo degli azionisti elettrici, sarebbe stato frustrato. Infatti le azioni elettriche si sono rivalutate pressapoco nella stessa misura necessaria a fronteggiare la svalutazione della moneta; anzi oggi, addirittura, il loro corso è notevolmente al di sotto di quello che sarebbe stato se si fossero rivalutate dal 1938 ad oggi in proporzione del diminuito valore della moneta.

Quindi la soluzione che proponiamo per il piccolo azionista, e che si fonda appunto sulla rivalutazione del valore del titolo a seconda del deprezzamento della moneta, è per lui vantaggiosa. Egli, senza correre i rischi che un titolo azionario inevitabilmente comporta e sfuggendo alla temuta nominatività, entra in possesso di un titolo che gli assicura il conseguimento di una buona parte degli intenti che si era prefisso acquistando azioni elettriche.

Né ha fondamento l'obiezione secondo cui, dando garanzie anche parziali contro la svalutazione della moneta, si ammette implicitamente la possibilità che essa si svaluti diminuendo così la fiducia del risparmiatore. Anzi, se un ente pubblico della cui solidità finanziaria lo Stato è, in definitiva, garante, si rende responsabile dell'eventuale svalutazione della moneta, è da pensare che i responsabili della politica economica abbiano una ragione di più per frenare ogni processo inflazionistico.

E poi quale senso ha preoccuparsi delle ripercussioni psicologiche di una garanzia dello Stato contro la svalutazione della moneta e poi, per evitare di accordarla, stabilire un termine di indennizzo estremamente breve? Cinque volte più breve di quello stabilito in Francia e quattro volte più breve di quello da noi proposto.

Da un lato si temono le ripercussioni psicologiche dell'ammissione che la moneta possa svalutarsi, dall'altro si agisce in modo da immettere in circolazione entro breve tempo una ingente massa di moneta, favorendo così il processo inflazionistico.

Né alcuna giustificazione avrebbe la supposta richiesta di estendere ai normali titoli obbligazionari l'indicizzazione. Del tutto diversa, infatti, è la situazione degli azionisti che si trovano forzosamente privati di un bene reale da quella di colui che, avendo valutato le varie alternative, si è orientato verso l'investimento a reddito fisso.

Nel nostro emendamento abbiamo proposto l'indicizzazione per il valore massimo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

di 5 milioni. Riteniamo che questa provvidenza sia sufficiente alla salvaguardia dell'interesse dei piccoli azionisti; perciò saremmo contrari ad accordare il nostro consenso ad ulteriori facilitazioni in questo senso. Però se la maggioranza ritiene che la nostra proposta sia troppo svantaggiosa per i detentori dei titoli al di sopra dei 5 milioni, invece che dar corso alla soluzione di cui all'articolo 6, potrebbe attuare un più ampio sistema di indicizzazione. Per esempio, per quote decrescenti in proporzione inversa al crescere della somma dell'indennizzo: il 50 per cento da 5 a 10 milioni, il 25 per cento da 10 a 20 milioni come fu disposto per l'indennizzo dei danni di guerra (vedasi l'articolo 28 della legge n. 968 del 1953).

Anche quella legge, pur non facendo esplicito riferimento ai piccoli ed ai grandi detentori di patrimoni, così come il nostro emendamento non parla di piccoli e grandi azionisti, favorisce in pratica i primi, eppure contro di essa non è mai stata avanzata eccezione di incostituzionalità. Non vi è dubbio che coloro i quali, avendo avuto danni superiori ai 20 milioni, cifra al di sopra della quale non si dà luogo ad alcun indennizzo, avessero avuto ragione di credere che la Corte costituzionale avesse accolto i loro ricorsi, li avrebbero senz'altro presentati.

In realtà, come dimostrano varie sentenze, la Corte costituzionale non ritiene violato l'articolo 3 della Costituzione quando — come nel caso della legge sui danni di guerra o dell'ultimo comma del nostro emendamento — la discriminazione non si riferisce alle persone fisiche o giuridiche, ma è di carattere obiettivo, si riferisce cioè alla natura delle provvidenze adottate.

Ma voglio anche ammettere per assurdo che, accogliendo il ricorso eventualmente presentato dai maggiori azionisti, la limitazione a soli 5 milioni della garanzia contro la svalutazione della moneta venga dichiarata anticonstituzionale. Con ciò l'indicizzazione verrebbe estesa a tutti i detentori di titoli, siano essi al di sotto o al di sopra dei 5 milioni. Anche in questo caso si avrebbe sempre una soluzione più favorevole all'« Enel » di quella contenuta nel disegno di legge.

Nel mio intervento di tre mesi or sono, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, dimostrai che, nell'ipotesi di un saggio di svalutazione della moneta non superiore al 50 per cento di quello dell'ultimo decennio, anche l'indicizzazione totale è una soluzione più favorevole all'« Enel » di quella prevista dal dise-

gno di legge. Ma anche se, nel caso di un saggio di svalutazione superiore al 50 per cento di quello medio degli ultimi dieci anni, si dovessero sostenere oneri monetari superiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, si sarebbe pur sempre in grado di meglio assorbirli nel tempo. E ciò non foss'altro per la legge dei costi decrescenti vigente nell'industria elettrica.

Comunque questa ipotesi, come tutte quelle che abbiamo formulato a proposito dell'indicizzazione totale, è lontana dalla realtà, in quanto l'ultimo comma del nostro emendamento è sicuramente costituzionale.

E poi, se così non fosse, che dire della formulazione dell'articolo 7? Con essa si lascia, non più al potere legislativo, ma a quello esecutivo un ben più grave potere discriminatorio, quello di dettare a suo piacimento i criteri di preferenza secondo i quali accogliere le domande di vendita degli azionisti.

Anche se si accogliessero le domande di tutti i richiedenti per un importo eguale, senza discriminare fra grandi e piccoli azionisti, si finirebbe egualmente per facilitare in misura maggiore i detentori di piccoli pacchetti azionari, giungendo alla stessa, precisa conseguenza giuridica a cui porterebbe l'ultimo comma del nostro emendamento.

E badate che, mentre una formulazione simile a quella che noi proponiamo, anche se fosse dichiarata incostituzionale, potrebbe al massimo far sì che i vantaggi della indicizzazione fossero estesi a tutti, con il risultato di arrivare ad una soluzione sempre meno onerosa, più gravi sarebbero le conseguenze di una dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui all'articolo 7.

Una sentenza del genere, attraverso l'ammissione dell'eguaglianza del diritto di tutti gli azionisti a vedere acquistare le proprie obbligazioni, aprirebbe la strada all'emissione massiccia di obbligazioni al 5,50 per cento, cioè di quello stesso tipo di titoli che l'« Enel » deve periodicamente emettere per far fronte agli oneri dell'indennizzo e alla costruzione di nuovi impianti.

Fin qui ho esposto le ragioni che militano a favore della soluzione da noi proposta e possono così riassumersi: mancanza di oneri di ammortamento nel periodo iniziale; riduzione di tre quarti del loro ammontare quando, nel 1965, cominceranno a decorrere; riduzione a circa metà della quota interessi; corresponsione ai piccoli azionisti di titoli aventi caratteristiche molto simili a quelli già posseduti e che verrebbero incontro, in parte,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

alla ricerca di beni reali oggi in atto; censimento della ricchezza dei detentori di pacchetti di controllo; sostanziale riduzione del potere economico e politico che oggi detengono e definitiva chiusura della partita con i gruppi elettrici che, passando senza modifiche l'articolo 6, conserverebbero la loro potenza in attesa di tempi migliori.

Questi sarebbero alcuni dei principali vantaggi della soluzione da noi proposta, ma non voglio trascurare le obiezioni che sono state portate contro di essa.

A proposito degli oneri finanziari, ad esempio, si è detto che ad un differimento dell'indennizzo oltre il decennio si giungerebbe anche con la soluzione prevista nel disegno di legge. Infatti al pagamento delle semestralità si potrebbe far fronte mediante l'emissione di obbligazioni ventennali o venticinquennali. Ma, onorevoli colleghi, ammesso che ciò sia possibile, e che cioè il mercato assorba regolarmente tali obbligazioni, a questo risultato si giunge con oneri aggiuntivi da parte dell'« Enel ». Infatti l'emissione di obbligazione al 5,50 per cento non avviene alla pari.

Alla pari non è stata nemmeno nel periodo in cui i corsi di borsa per tali titoli erano eguali o superiori a 100, in quanto i consorzi di banche che garantivano l'emissione compravano con almeno due punti di scarto dal nominale.

Oggi la situazione è cambiata ed è ragionevole supporre una perdita di almeno 5 punti sul nominale; e cioè ogni 100 lire di indennizzo pagate agli azionisti se ne aggiungono altre 5 di oneri per procurarsi il denaro necessario.

Se la durata delle obbligazioni dovesse superare il ventennio lo scarto sarebbe ancora maggiore, soprattutto ove il saggio di svalutazione della moneta continuasse ad essere alto. È chiaro che, a parità di condizioni, più i pericoli di svalutazione sono gravi e più bassi sono i corsi obbligazionari; quindi, almeno per un decennio, la soluzione adottata comporta per l'« Enel » tutti gli oneri della indicizzazione senza presentarne i vantaggi.

Se poi confrontiamo la capacità di assorbimento del mercato obbligazionario con i prevedibili fabbisogni finanziari dell'« Enel », si delineano in tutta la loro gravità i maggiori costi che la soluzione proposta impone.

Le emissioni di obbligazioni, secondo il relatore per la maggioranza, hanno raggiunto nel 1961 530 miliardi.

I nuovi impianti, sempre secondo l'onorevole de' Cocci, dovrebbero assorbire fin dal primo anno un pó più di 250 miliardi, ma, egli dice che, similmente a quanto facevano le società, oltre il 50 per cento di tale cifra dovrebbe essere ricavato dall'autofinanziamento.

È opportuno intanto notare che non è giusto che l'autofinanziamento rimanga così alto come quello praticato dalle società private, le quali, attraverso una politica di alti prezzi, hanno fatto gravare sull'utente una parte notevole dello sforzo finanziario necessario per costruire nuovi impianti.

L'*Electricité de France*, ad esempio, non è mai ricorsa all'autofinanziamento in misura superiore al 25 per cento.

Ma, anche a non tener conto di questa fondamentale esigenza di equità, fatta propria da tutti i movimenti politici che hanno sostenuto la nazionalizzazione, la percentuale di autofinanziamento, ove passi la formula di cui al progetto di legge, non può essere che minore.

Maggiori, infatti, sarebbero gli oneri della remunerazione del capitale rispetto a quelli sostenuti dalle società private: circa il 6 per cento anziché il 3,17 per cento.

Si è detto varie volte, da parte dei sostenitori della formula dell'articolo 6, che questo maggior onere costituisce in parte il corrispettivo di quelle distribuzioni gratuite di capitale che sono appunto rese possibili dall'autofinanziamento: è quindi chiaro che la percentuale di nuovi impianti finanziata con mezzi interni diminuisce.

Aggiungasi che la nazionalizzazione, all'inizio, comporterà alcuni oneri aggiuntivi. Qualcuno deriverà di certo dall'unificazione del trattamento del personale, specialmente ove venga assorbito quello delle municipalizzate.

Anche il pieno conseguimento dei vantaggi che derivano dalla unificazione dell'esercizio elettrico comporterà alcuni oneri iniziali dovuti alla necessità di istituire quei collegamenti che oggi mancano.

I vantaggi della nazionalizzazione, invece, cominceranno a farsi sentire dopo un po' di tempo, come si è visto in Francia, dove il periodo immediatamente susseguente all'inizio della gestione pubblica fu caratterizzato da un considerevole *deficit*.

Ma, anche senza tener conto di queste considerazioni e detraendo dall'ammontare dell'autofinanziamento soltanto il maggior costo della remunerazione del capitale indennizzato si ha un fabbisogno iniziale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

annuo non inferiore a 150 miliardi. Altri 150 (anzi più se si dovessero nazionalizzare alcune grandi municipalizzate) ma, mettiamo pure 150 miliardi, sono necessari per far fronte all'indennizzo.

Sono quindi almeno 300 miliardi che, fin dal primo anno, dovranno essere attinti dal mercato obbligazionario.

Per i soli fabbisogni dell'« Enel » si dovrebbe pertanto aumentare di oltre il 50 per cento le emissioni obbligazionarie rispetto a quelle del 1961.

E ciò anche a non considerare che l'ente, nel primo anno, dovrebbe emettere obbligazioni da consegnare ai soci che intendono cedere le loro azioni, così come è previsto dall'articolo 7. Aggiungete poi che da oltre un anno, nonostante l'aumento del saggio d'interesse, è in corso una contrazione continua della capacità di assorbimento del mercato obbligazionario.

Questo mercato non è necessariamente soggetto ad espandersi con l'andare del tempo e con l'accrescersi del reddito nazionale. Dal 1949 al 1951, ad esempio, nonostante il contemporaneo accrescimento del reddito, ridusse a meno di metà la sua capacità assorbimento. Flessioni si sono avute anche nel 1959, in pieno periodo di miracolo economico, ed altrettanto si dica dal 1961 ad oggi.

Comunque, anche ammettendo che il mercato obbligazionario si espanda, i fabbisogni di capitale fresco per la costruzione di nuovi impianti cresceranno rapidamente fino ad arrivare alla fine del decennio, secondo i calcoli del relatore per la maggioranza, a 250 miliardi.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che il pagamento dell'indennizzo in un decennio appesantirebbe gravemente il mercato obbligazionario, aumentando il costo del denaro procuratosi attraverso di esso.

Si dirà che l'attuazione della nostra proposta che comporta la contemporanea emissione di 1.500 miliardi di obbligazioni, a maggior ragione, deprimerebbe il corso dei titoli a reddito fisso. A questo punto vorrei porre una domanda agli ingegnosi scopritori della formula dell'indennizzo di cui all'articolo 6.

Ma la trasformazione delle azioni in titoli dietro i quali non stanno beni reali, ma crediti ammortizzabili in dieci anni non le trasforma di fatto in obbligazioni?

Né vale dire che, in seguito a nuovi investimenti, le società ex elettriche acquisteranno gradualmente un patrimonio composto di beni reali. Intanto tale eventualità è puramente ipotetica, giacché niente vieta

che alcune società si sciolgano e tutto fa prevedere che numerosi soci si avvalgano del diritto di recesso; il quale, anche se esercitato con le limitazioni di cui all'articolo 11, non potrà non accompagnarsi alla corresponsione di titoli di credito, necessariamente negoziabili e che, quale che sia il loro nome, avranno il contenuto della obbligazione.

Niente autorizza a pensare che i recedenti costituiranno una minoranza, a meno che agli azionisti non si faccia balenare la speranza di una riprivatizzazione anche parziale del settore. A questa eventualità, finché non sarà approvato dal Parlamento il mantenimento delle società che la renderebbe più facile, non si osa apertamente accennare, ma è indubbio che su di essa si conta.

Comunque, oggi, le quotazioni delle società elettriche sono al di sotto di almeno il 20 per cento di quelle di obbligazioni aventi lo stesso valore capitale, identiche modalità di ammortamento e capaci di fruttare lo stesso interesse. Ciò dimostra che la fiducia degli azionisti nelle iniziative che le società potranno prendere al di fuori del settore elettrico è estremamente ridotta.

Lo stesso Governo, nei fatti, dà prova di non credere alla fiducia degli azionisti nelle grandi capacità imprenditoriali dei baroni elettrici, altrimenti non si spiegherebbe la riluttanza con cui ha accettato la formulazione dell'articolo 7 che pure è così elusiva di impegni precisi, né si spiegherebbe l'allarme che essa destò nel governatore della Banca d'Italia.

Ma, ammesso anche che nessuna società si sciogla e che il numero dei recessi sia minore di quello attualmente prevedibile, sta di fatto che le società potranno cambiare i crediti in beni reali solo man mano che vengano loro pagati. Lo stesso riscontro delle semestralità non potrà essere concesso che con notevole prudenza per evitare conseguenze inflazionistiche.

Quindi i titoli elettrici conservano e conserveranno per molto tempo la natura di titoli a reddito fisso soggetti alla svalutazione della moneta e destinati a competere con gli altri titoli obbligazionari nella scelta del risparmiatore.

Perciò l'obiettivo di immediata difesa del mercato obbligazionario con cui si è giustificato il mantenimento delle società non regge.

Né regge l'argomento in base al quale non si è voluto corrispondere direttamente l'indennizzo agli azionisti: quello dell'influenza depressiva del subitaneo aumento dei titoli obbligazionari di circa 1.500 miliardi. Non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

vi è dubbio che un cospicuo accrescersi delle obbligazioni poste sul mercato provocherebbe un grave ribasso dei titoli a reddito fisso. Tale conseguenza, però, non sarebbe inevitabile ove queste obbligazioni fossero corrisposte a titolo di indennizzo ad un certo numero di persone che non hanno alcuna convenienza a metterle sul mercato totalmente e contemporaneamente.

Può gravare più sul mercato un'emissione di titoli in quantità anche 10 volte inferiore, ma che debbano essere necessariamente e periodicamente collocati entro un ristretto periodo di tempo, piuttosto che la consegna di titoli di valore dieci volte superiore a persone che non possono rifiutarsi di accettarli in pagamento e non possono metterli a breve scadenza sul mercato senza subire sensibili perdite. Anzi queste persone, che sono poi legate ai gruppi che operano abitualmente in borsa, avrebbero, alla lunga, tutto l'interesse a sostenere le quotazioni.

Disinteressare questa categoria di operatori dall'andamento dei titoli emessi dall'« Enel » perché tanto sanno che, in un modo o nell'altro, a spese del consumatore o del contribuente, l'indennizzo verrà pagato, significa mantenere il loro malevolo atteggiamento. Il quale può sfociare in vere e proprie azioni di disturbo contro le emissioni obbligazionarie dell'« Enel »; magari nella speranza di provocare difficoltà che accrescano la forza di richieste per una riprivatizzazione parziale o totale del settore.

Si aggiunga che la soluzione da noi proposta, che prevede una parziale indicizzazione, ancor meno darebbe luogo a ribassi generali sul mercato obbligazionario che, poi, sarebbero da escludere in caso di indicizzazione completa. Infatti il titolo indicizzato per le sue peculiari caratteristiche è un titolo a sé, destinato a venire incontro a esigenze diverse da quelle dei sottoscrittori di normali obbligazioni. Semmai può entrare in concorrenza con alcune categorie di titoli azionari e con gli investimenti immobiliari, avendo rispetto ad essi minori prospettive di carattere speculativo, ma consentendo altri vantaggi derivanti, ad esempio, dalla mancanza della nominatività, dalla maggiore stabilità dei corsi e dalla maggiore mobilità dell'investimento.

Concludendo: la soluzione proposta nel disegno di legge, oltre a presentare tutti quegli inconvenienti di cui parlai in Commissione e che ho brevemente riassunto all'inizio, non assicura la difesa dei titoli obbligazionari con cui si è voluto giustificarla.

Una volta che la soluzione prevista fosse adottata non si tratterà più di difendere per qualche mese o per qualche anno i titoli obbligazionari, non si tratterà cioè di esercitare un'opera di difesa passiva, che in un certo senso sarebbe facilitata dagli stessi obbligazionisti, i quali non hanno interesse a vendere se i prezzi ribassano oltre un certo limite.

Si tratterà di esercitare una difesa attiva che dovrà durare per dieci anni, un'azione continua intesa a raggiungere un obiettivo molto più difficile: quello di indurre ad acquistare certi titoli a determinati prezzi, quando il loro numero sul mercato aumenta continuamente. E quando ogni semestre l'« Enel » è costretto a collocare ad ogni costo ingenti quantitativi di titoli, pena il crearsi di uno stato d'insolvenza e di una angosciata mancanza di mezzi per portare avanti i programmi di sviluppo.

Sapendo l'ostinazione con cui si insiste sul testo dell'articolo 6 e quindi la difficoltà di farne accogliere una modifica, mi auguro che la validità delle conclusioni a cui sono giunto sia efficacemente confutata; ma siccome dubito che questa dimostrazione possa essere data, perché la matematica finanziaria non è una opinione, mi auguro che il nostro emendamento sia accolto. Respingendolo, la maggioranza si assumerebbe gravi responsabilità.

Difficile sarà riparare all'errore commesso. Si potrà dare atto dell'onestà con cui l'onorevole Oronzo Reale in Commissione ammise che la soluzione adottata per l'indennizzo fu influenzata da suggerimenti che si credeva provenire dalla massa degli azionisti, ma che probabilmente provenivano dai detentori di pacchetti di controllo delle società. Alcuni parlamentari della democrazia cristiana potranno vantarsi di avere preso apertamente posizione contro il mantenimento delle società e altri gruppi politici potranno dire che avevano suggerito diversa soluzione. Però, le definitive responsabilità saranno quelle che ognuno assumerà col proprio voto.

So che tornare indietro da una via che si è così decisamente imboccata richiede una buona dose di coraggio morale e il superamento di forti resistenze. So che quando, nel giugno scorso, si optò per l'attuale formula di indennizzo, si intese prendere una decisione definitiva, indipendentemente da quella che poteva essere la volontà del Parlamento liberamente espressa, al di là delle coercizioni dei gruppi. Ma davanti alla gravità delle conseguenze di cui è foriera la formula

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

del progetto di legge, voglio sperare che si trovi il coraggio morale di riaprire, e non solo *pro forma*, la discussione su di essa. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alpino, Marzotto, Bozzi, Biaggi Francantonio, Colitto, Ferioli, Cantalupo, Papa, Palazzolo e Bignardi hanno proposto di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« L'indennizzo, determinato a norma dell'articolo 5, sarà pagato dall'Ente nazionale agli aventi diritto in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo dovuto dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in dieci semestralità costanti di capitale. La prima semestralità sarà pagata il 1° gennaio 1963.

Gli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 e calcolati sull'importo di ciascuna semestralità saranno pagati unitamente alle rispettive semestralità con inizio dal 1° gennaio 1963 ».

Gli onorevoli Trombetta, Alpino, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cantalupo e Papa hanno proposto:

al primo comma, di sostituire la parola: « dieci », con la parola: « cinque »;

al secondo comma, di sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1962 », con le parole: « dal 1° gennaio 1963, pagabile in semestralità posticipate »;

di sopprimere il terzo comma;

di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il pagamento dell'indennizzo dovuto sarà effettuato in dieci semestralità costanti di capitale con inizio dal 1° gennaio 1963 ».

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Lo articolo 6 è certo uno dei più importanti e delicati del provvedimento. Forse è l'articolo — mi si passi il termine — più peccaminoso di questa legge, proprio perché, per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo, dopo che agli interessati è stato detto: ti pago male, questo articolo aggiunge: e non ti pago subito. Ora, a Genova, quando si agisce in questo modo, si dice che veramente questo è un tirare troppo la corda, perché si può anche comprendere un pagare male, ma in tal caso si esige sempre che si paghi subito.

A parte la celia, onorevoli colleghi, sul modo di pagamento dell'indennizzo previsto in questo articolo 6 ricorrono, come abbiamo già fatto rilevare più volte alla maggioranza, seri dubbi dal punto di vista costituzionale e giuridico, sui quali ritengo mio dovere, senza però soffermarmi a lungo, porre per l'ennesima volta l'accento. La Costituzione, infatti, dispone che l'indennizzo deve essere fatto per contanti: lo dice nel suo spirito, oltre che nella sua lettera, perché l'indennizzo ha veramente la funzione di reintegrare l'espropriato in un bene, mentre il pagamento dilazionato non consente la reintegrazione immediata, libera dell'interessato in altro bene.

Vi è poi anche un aspetto di equità da considerare, aspetto che è profondamente leso dal pagamento dilazionato, per due considerazioni: la prima riguarda la mancata pronta disponibilità dell'indennizzo, la quale, come dicevo prima, non consente la sostituzione del bene espropriato con altro bene; la seconda riguarda la svalutazione di quella moneta nella quale il pagamento viene effettuato, senza alcun ancoraggio, a tanta distanza dal momento in cui viene invece, da parte dello Stato, acquisito il bene espropriato.

Si dice che in un certo senso si è ovviato a questo pagamento differito prevedendo, per esempio, lo sconto delle semestralità. Ma non vale questo sconto che non è neppure, fra l'altro, sinceramente sancito come un diritto dell'espropriato, perché da una parte si prevede lo sconto, dall'altra si limita, in successivo articolo, subordinandolo al *placet* del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Quindi, è fare un giuoco di parole solamente, quello di portare avanti come giustificazione di questa dilazione di pagamento, questa possibilità di sconto, che è una possibilità monca, che in realtà è una possibilità sulla quale l'interessato non può contare seriamente.

Né per quanto riguarda le obbligazioni vale il dire che taluni azionisti potranno presentare le loro azioni all'ente, farsele convertire in obbligazioni e, conseguentemente, vendere le obbligazioni sul mercato finanziario, realizzandone il valore (a parte ogni differenza di prezzo e, conseguentemente, ogni ulteriore perdita); né vale — dicevo — tutto ciò perché, anche qui, da un lato si dà e, parallelamente, dall'altro si toglie, perché da un lato si dice che l'azionista può presentare le proprie azioni all'ente per ve-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

dersele convertire in obbligazioni e dall'altro si dice, invece, che le obbligazioni potranno essere date solo nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal suddetto Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Ora, questo equivale a dire che non si può e non si vuole dare alcuna sicurezza, neppure sotto questo profilo, all'espropriato, il quale, conseguentemente, offrendo le sue azioni deve essere disposto a sentirsi dire: « a te sì, a Caio no; a Tizio sì, a Caio no », oppure: « ti convertiamo le azioni in obbligazioni limitatamente ad una certa percentuale ».

In altri termini, tutta una incertezza, tutta una possibilità di fare discriminazioni, anche in buona fede, in semplice linea di errori, che francamente turbano chi cadrà sotto le forche caudine di questo articolo 6.

Nè vale ancora l'avere, per la verità in modo apparentemente brillante sotto il profilo giuridico, salvato il cosiddetto diritto di recesso, il quale è manovrato già in modo strano nello stesso dispositivo di legge al nostro esame, ma maggiormente, con tutta probabilità, lo sarà in quei decreti delegati ai quali ci si richiama proprio per dare l'autorizzazione e per delegare a legiferare in materia di esercizio del diritto di recesso, che è un diritto di fondamento patrimoniale, un diritto codificato, che sembra proprio, ai sensi della Costituzione, non possa essere modificato da leggi e tanto meno da leggi delegate.

Ora, osserviamo che il diritto di recesso potrà praticamente essere modificato, attraverso quei decreti delegati, nella sua sostanza. È vero che si parla di modalità di esercizio del diritto di recesso, ma l'*arrière pensée*, la sostanza della cosa è che il diritto di recesso verrà violato quando si dirà al recedente: non ti pago in contanti, come la legge ordinaria stabilisce per il diritto di recesso, ma ti pago in 20 semestralità.

Questa non è modalità, è sostanza del diritto di recesso. Io richiamo quindi ancora l'attenzione responsabile del Governo e dell'onorevole relatore per la maggioranza su questo sgarbo che si viene a fare all'impostazione giuridica ed alla legislazione ordinaria vigente. È infatti da notare l'incongruenza secondo cui un tale che ha avuto la sfortuna, in questo caso la sfortuna di essere un azionista, elettrico gode del diritto di recesso in un determinato modo, mentre un altro azionista, il quale invece che elettrico è un azionista, poniamo, metalmeccanico, gode del diritto di recesso in un altro modo.

Si aprono dunque strade ad anomalie e ad incongruenze; si introducono principi nuovi che sconvolgono e scombussolano la base e la stessa prassi giuridica attuale. Questa serie di preoccupazioni ci ha condotto a vedere come correggere la dilazione di pagamento prevista dal dispositivo al nostro esame, soprattutto sotto il profilo di dare all'espropriato la più rapida disponibilità monetaria possibile in cambio del bene espropriato e di fargli correre il minor rischio possibile sotto il profilo della svalutazione monetaria.

E noi siamo partiti intanto dal concetto di abbreviare i dieci anni, o le venti semestralità previste, portandole a sole dieci semestralità. Qualora voi della maggioranza non doveste accettare il nostro emendamento e doveste rimanere fermi sul vostro concetto delle venti semestralità, noi non potremmo fare a meno di proporre, come in realtà facciamo, subordinatamente al primo nostro emendamento, di indicizzare le obbligazioni e le semestralità date in pagamento.

Il collega comunista Dami che mi ha preceduto ha fatto varie osservazioni sull'indicizzazione. Io non condivido tutto quanto egli ha detto, nel senso che sono invece particolarmente e seriamente convinto che è una brutta cosa dover essere costretti ad indicizzare un debito dello Stato. Può recare dispiacere, me ne rendo conto, al ministro del tesoro di dover indicizzare i debiti dello Stato contratti durante la sua gestione; ma qui siamo di fronte ad un debito lungo e soprattutto ad una situazione che, sino a prova contraria, certamente, per le spinte di questo indirizzo politico attuale del nostro Governo, evolve e sviluppa coefficienti che inducono seriamente a temere la svalutazione.

E qui mi avvicino al concetto del collega comunista, il quale osservava — mi pare onestamente — che lo Stato, se è veramente sicuro che il fenomeno non si presenterà, non dovrebbe avere nulla da temere e non dovrebbe di conseguenza scandalizzarsi di una richiesta di indicizzazione che gli fosse fatta e che, ove concessa, funzionerebbe non in senso negativo, ma probabilmente in senso positivo, perché sarebbe la testimonianza che l'amministrazione e la finanza dello Stato sono imbrigliate e lo Stato può responsabilmente correre il rischio della indicizzazione, sicuro come è che questa non avrà effetti negativi per il bilancio dello Stato e per la sua amministrazione. Quindi è opportuno non scandalizzarsi, ma vedere seriamente e considerare (come noi vi preghiamo) questa nostra alternativa. Volete restringere a cinque anni?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

E allora diciamo: per cinque anni, i risparmiatori correranno anche il rischio della svalutazione. Pretendete invece di fare il pagamento in dieci anni? E allora noi vi diciamo: no, allora indicizziamo.

Un altro aspetto che ci ha preoccupato è il sistema francese col quale voi avete calcolato le quote di rimborso.

E qui, signor Presidente, mi dispiace veramente di non avere il piacere e l'onore della presenza del relatore per la maggioranza, né del suo facente funzione, né del presidente della Commissione, perché stiamo qui esponendo delle questioni tecniche che vanno considerate — crediamo — al di sopra e al di fuori di qualsiasi spunto polemico o apriorismo politico d'indirizzo o di gruppo. Stiamo dicendo delle cose sulle quali poi vorremmo avere l'onore e il piacere di sentire la maggioranza esprimere il suo pensiero e confutare. Scusi questo sfogo legittimo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La sto seguendo con molta attenzione, onorevole Trombetta, e altrettanto mi pare che faccia l'onorevole sottosegretario.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Noi, dicevo, ci siamo preoccupati del sistema che la maggioranza ha adottato nello stabilire computisticamente (perché è un concetto computistico molto elementare) le quote di rimborsi adottando il sistema cosiddetto francese, il quale praticamente consiste nel prendere il totale del debito in linea di capitale, aggiungere il totale degli interessi per gli anni nei quali sarà rimborsato, dividere per gli anni di rimborso e tirar fuori una quota uguale che è comprensiva di capitale e interessi.

Noi vi dobbiamo invece richiamare ad un sistema sensibilmente più aderente alla giustizia e che, fra l'altro, verrebbe anche incontro, con poco onere per lo Stato, alla soluzione, sia pure parziale (ma quanto meno dimostrerebbe una buona volontà), del problema del pericolo della svalutazione monetaria: cioè il sistema inglese, cioè quello delle quote costanti di capitale e, quindi, del pagamento degli interessi in ragione decrescente rispetto alle prime rate.

Vi proponiamo pertanto di emendare la vostra dizione «quote uguali» con l'altra: «quote costanti di capitale» che dovrebbero essere pagate con inizio dal 1° semestre del 1962 e, quindi, parallelamente agli interessi connessi alle quote stesse.

Passo alla terza alinea dell'articolo 6, che effettivamente oggi cade e non ha più ragion

d'essere, essendosi nel frattempo stabilito che la legge avrà effetto dal 1° gennaio 1963. Il nostro emendamento soppressivo diventa oggi praticamente un emendamento a carattere di semplice coordinamento, poiché è chiaro che, prendendo effetto la legge dal 1° gennaio 1963, cade quel congegno previsto dal n. 3 dell'articolo 6, in forza del quale si ritenevano gli esercizi delle imprese elettriche da trasferire e in cambio si riconosceva l'interesse, per il 1962, sull'importo dell'indennizzo.

Qualora i nostri emendamenti non dovessero essere accettati, proponiamo una serie di emendamenti in via subordinata. Per quanto riguarda il primo comma, se si insiste sui dieci anni, dovrebbe intervenire l'emendamento da noi oggi presentato che introduce un concetto di indicizzazione. Inoltre bisognerebbe modificare il secondo capoverso dell'articolo 6 nel senso che l'interesse sulle somme dovute a titolo di indennizzo sia corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1963 (pagabile in questo caso in semestralità posticipate).

PRESIDENTE. Ritengo opportuno rinviare questi ultimi emendamenti all'articolo 7.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. D'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto:

di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in 10 semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963 »;

di sostituire al secondo comma, le parole: «dal 1° gennaio 1962», con le parole: «dal 1° gennaio 1963»;

di sopprimere il terzo comma;

di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità uguali a partire dal 1° luglio 1963. Contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo sarà effettuato il pagamento degli interessi del debito ancora in essere »;

di aggiungere, in fine, al quarto comma, le parole: « Le somme di cui alle semestralità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

di indennizzo saranno rapportate al valore della moneta al 31 dicembre 1962 calcolato secondo l'indice dei prezzi all'ingrosso ».

CRUCIANI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Il complesso dei nostri emendamenti all'articolo 6 tende a migliorare questa norma e ad evitare che essa possa essere definita ispirata al principio del pagar male e tardi.

Il primo, il secondo e il terzo emendamento dovrebbero essere accettati senza difficoltà in quanto si tratta soltanto di adeguare la formulazione dell'articolo 6 alla norma approvata con l'emendamento al quarto comma dell'articolo 6, che fa riferimento alla data del 1° gennaio 1963.

La stessa esigenza di armonia legislativa dovrebbe non determinare difficoltà alla soppressione del terzo comma il quale, dopo l'approvazione dell'articolo 4 nel testo definitivo, viene ad essere superfluo.

Mi soffermerò invece sugli emendamenti che tendono a fissare diverse modalità nel pagamento dell'indennizzo e dei relativi interessi.

L'articolo 6, nella formulazione attuale, prevede il pagamento dell'indennizzo e degli interessi in venti semestralità uguali. Ora, già durante la discussione generale abbiamo denunciato che in un periodo di tempo così lungo le società espropriate, e con esse gli azionisti e specialmente i piccoli risparmiatori, sono esposte a tutti i pericoli e i danni di una svalutazione monetaria.

Inoltre la forma di rateazione dell'indennizzo rappresenta, anche se in modo abbastanza mascherato, un'ulteriore prova dell'assoluta mancanza di preoccupazione da parte della maggioranza per i danni che questa norma arrecherebbe alle società e ai risparmiatori. Secondo l'articolo 6, infatti, le società espropriate dovrebbero ricevere in pagamento, allo scadere delle venti semestralità, una somma di danaro sempre uguale, comprensiva di una quota di interessi e di una quota di capitali. È un sistema di pagamento che si può assimilare all'«ammortamento a rata costante» con tutti gli inconvenienti che questo presenta, poiché nelle singole rate la quota relativa agli interessi è progressivamente decrescente in quanto diminuisce a mano a mano il capitale complessivo ancora da restituire, mentre la quota relativa al capitale è progressivamente crescente.

È chiaro che gli interessi maturati alla fine di ogni semestralità dovranno servire alle imprese espropriate per corrispondere agli azionisti i dividendi per il capitale da essi tuttora investito nell'impresa mentre, almeno nei primi anni, le imprese riceveranno solo una parte assai limitata dell'indennizzo vero e proprio e quindi non disporranno che in misura estremamente ridotta dei mezzi finanziari che saranno loro indispensabili per iniziare nuove attività.

Come si legge nella relazione della maggioranza, la nazionalizzazione dovrebbe agevolare anche nuovi investimenti in altri settori nel quadro della programmazione economica ed il reiserimento delle società elettriche nell'attività economica della nazione. Risulta invece lampante che il congegno di rateazione, così come è stato proposto, è assolutamente inadeguato al raggiungimento di quelle stesse finalità che la maggioranza afferma di volersi proporre.

Se si vuole che almeno in parte la forma dell'indennizzo risponda agli scopi dichiarati dalla maggioranza nei riguardi delle società espropriate, è necessario (a questo spirito si informa il nostro emendamento) che le rateazioni diano le maggiori disponibilità possibili di capitale alle società ex elettriche proprio nei primi periodi e con le prime rate. Si dovrebbe dunque concedere alle società espropriate l'indennizzo in semestralità uguali per quanto riguarda il rimborso del capitale dovuto dal costituendo ente nazionale, e gli interessi alla fine di ciascuna semestralità sulla quota ancora in essere del credito che avranno verso l'ente.

A questo dovrebbe aggiungersi una riduzione a non più di cinque anni del periodo concesso all'ente per l'estinzione del debito. Con ciò le società potrebbero recuperare in minor tempo il capitale da reinvestire e correggerlo in minor misura l'alea della svalutazione.

Si potrebbe obiettare che le società per reperire i capitali necessari nella fase di avviamento delle nuove attività possono valersi della facoltà di sconto delle rate presso istituti di credito. Al riguardo, però, sussistono molte incertezze dovute alla formulazione quanto mai vaga di queste possibilità nella proposta di legge e nelle dichiarazioni della maggioranza. Non si conoscono, infatti, i limiti e le modalità delle operazioni. Per quanto riguarda i limiti vi è sempre la possibilità di interferenza del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, che potrà stabilire un massimo circa il capitale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

da scontare. Ma vi è di più. Stando a dichiarazioni di rappresentanti della maggioranza, questo Comitato funzionerà da filtro per orientare i nuovi investimenti o, cosa da non escludere, per favorire certe imprese a danno di altre. Inoltre, non si conosce quale sarà il tasso di sconto applicato dagli istituti di credito. Si perviene così ad una ulteriore iniquità: il credito delle società verso l'ente viene restituito con il contagocce e ad un interesse modesto mentre per lo sconto dello stesso credito le società dovranno pagare un interesse ben più elevato.

Si tratta di un altro onere che colpirà proprio quelle società che, con coraggio e dinamismo, vorranno intraprendere nuove attività. Per limitare, nell'ambito del possibile, la necessità di recuperare il capitale mediante lo sconto, noi riteniamo che si debba quanto meno adottare i rimedi suggeriti dall'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 6.

Raccomando anche all'approvazione della Camera l'emendamento Roberti, aggiuntivo al quarto comma, sempre dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casalnuovo, Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta e Chiarolanza hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

«Sulle somme dovute a titolo di indennizzo verrà corrisposto l'interesse del 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962».

Subordinatamente, hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

«Sulle somme dovute a titolo di indennizzo verrà corrisposto l'interesse del 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963».

Hanno inoltre proposto di aggiungere, al quarto comma, in fine, le seguenti parole: «Con inizio dal 1° luglio 1963 le somme dovute ai sensi del comma precedente saranno rivalutate in base all'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica. La rivalutazione avrà luogo moltiplicando le somme stesse per il rapporto fra il valore assunto dal detto indice rispettivamente per i mesi di maggio e di novembre precedenti la scadenza delle semestralità, ed il valore dell'indice relativo al mese di gennaio 1962».

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Anche l'articolo 6 non può sottrarsi alle gravi censure già espresse relativamente

agli altri articoli, anche per la sua articolazione farraginoso, macchinosa e contraddittoria.

A dimostrazione di quanto affermo, mi permetto di rilevare una prima grave contraddizione tra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 6. Nel primo comma è detto: «Il pagamento dell'indennizzo, determinato a norma dell'articolo 5, sarà effettuato dall'Ente nazionale agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963». Nell'ultimo comma è detto: «Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963». Vale a dire che in uno stesso articolo si stabiliscono due date diverse come inizio del pagamento dell'indennizzo!

Si potrebbe inoltre dire che la norma è fraudolenta, perché quando nell'ultimo comma si dice che il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963, le prime scadenze semestrali non si pagheranno, perché sarebbero pagati soltanto gli interessi di quello che è stato computato a norma dei due commi che precedono.

Tutto questo è veramente strano ed immorale, in quanto l'indennizzo non solo non viene pagato al momento dell'espropriazione in contanti, così come è prescritto dalla norma costituzionale, ma viene differito con titoli di credito. Come se questo non bastasse, l'indennizzo non viene pagato neppure a partire dal primo semestre, cioè dal 1° luglio 1963, poiché a quella data si cominciano a pagare soltanto le rate semestrali di interesse.

Inoltre, è da rilevare che il secondo e il terzo comma dell'articolo in discussione non appaiono ispirati a criteri di obiettività e di equità, che viceversa si afferma di voler perseguire. Allo scopo di sanare le conseguenze nascenti da queste norme, noi abbiamo proposto due emendamenti, l'uno subordinato all'altro.

Con il primo di essi noi proponiamo che il saggio di interesse sia elevato dal 5,50 al 6 per cento a decorrere dal 1962, poiché il saggio previsto per i debiti contratti dall'ente non appare adeguato alle condizioni odierne del mercato finanziario. Infatti, il reddito dei titoli obbligazionari si aggira attualmente intorno al 6 per cento, mentre il saggio di interesse richiesto dalle banche per i prestiti da esse effettuati è notevolmente superiore. Il debito contratto dall'ente verso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

le imprese ex elettriche ha le caratteristiche di un debito bancario, per cui appare opportuno stabilire un saggio d'interesse eguale a quello richiesto dalle banche.

Se non si volesse seguire questa proposta, in quanto potrebbe apportare delle ripercussioni sul bilancio dell'« Enel », non è neppure lecito gravare eccessivamente sugli ex azionisti, già sacrificati dalla misura dell'indennizzo. Per questo proponiamo che il saggio di interesse sul debito dell'« Enel » venga elevato almeno al livello del rendimento odierno delle obbligazioni, cioè al 6 per cento.

Poche parole per spiegare l'emendamento al secondo comma dell'articolo 6. Noi sappiamo che le attuali imprese elettriche hanno continuato a gestire le proprie attività per tutto il 1962, affrontando e sopportando ogni rischio ed ogni incognita...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ieri la Camera ha approvato una norma in base alla quale gli effetti dell'espropriazione hanno vigore dal 1° gennaio 1963. Pertanto il testo dell'articolo 6 va conseguenzialmente modificato: cadono quindi gli emendamenti che erano ancorati alla data di cui al testo originario.

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. La ringrazio, signor ministro. Con tale data il provvedimento potrà ispirarsi a un maggiore senso di equità nei riguardi degli azionisti.

Per quanto riguarda l'ultimo nostro emendamento aggiuntivo al quarto comma, rilevo che in altri termini riproponiamo l'oggetto di un altro emendamento di cui abbiamo discusso stamane in ordine alla necessaria rivalutazione. Qui la situazione appare ancora più grave perché, essendo il pagamento differito in venti semestralità, è naturale che il danno sarà maggiore. Poco fa l'onorevole Trombetta ha accennato a questa situazione.

Mi permetto di rilevare che, avendo inizio il pagamento effettivamente il 1° luglio 1963 (e ho già detto che col primo pagamento si pagano soltanto gli interessi) e avendo termine il 1° gennaio 1974, si fa gravare interamente sui titolari delle imprese espropriate il rischio della svalutazione monetaria, che è stato nel passato tutt'altro che trascurabile. In un anno, dal maggio 1961 al maggio 1962, l'indice nazionale del costo della vita è aumentato del 5,3 per cento.

La determinazione dell'ammontare dell'indennizzo secondo i noti criteri di cui all'articolo 5 importa un aggravio della po-

sizione dei titolari delle imprese espropriate, in quanto li espone anche al rischio della progressiva diminuzione della capacità di acquisto delle somme che percepiranno nel corso dei prossimi anni.

È quindi necessario che queste somme siano via via rivalutate in base a un indice ufficiale che misuri la svalutazione della moneta. A noi sembra che il più adatto sia l'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'« Istat ». Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento che sottoponiamo all'attenzione della Camera.

Si è assicurato più volte agli azionisti espropriati un indennizzo equo. Questo è uno degli aspetti tecnici, una delle prove per vedere se queste affermazioni siano soltanto teoriche o demagogiche o se invece rispondano a un dovere, a un adempimento del precetto costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « l'interesse del 5,50 per cento », con le altre: « l'interesse del 6 per cento ».

• Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEGLI OCCHI. Il mio emendamento si illustra da sé. Del resto altri colleghi hanno svolto emendamenti analoghi. In sede di votazione chiederò eventualmente che la Camera decida al riguardo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Busetto, Dami, Failla, Granati, Natoli, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgiò e Raffaelli hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « dieci », con l'altra: « venti »; di sostituire, al secondo comma, la cifra: « 5,50 », con l'altra: « 3,50 »; nonché di sostituire, al quarto comma, la parola: « venti », con l'altra: « quaranta ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'« Enel » assumerà gli oneri derivati agli enti locali per la costruzione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ceduti, nel corso degli anni dal 1945 all'atto di entrata in vigore della presente legge, alle società assoggettate a trasferimento ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

L'onorevole Bucalossi ha proposto di aggiungere in fine il seguente comma:

« Per le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e per l'Ente autonomo del Volturno, per l'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 giugno 1947, n. 2, e per gli enti già istituiti dalle regioni, i termini per il pagamento dell'indennizzo, per la maturazione degli interessi e per i conguagli di cui sopra decorreranno dalla data dell'eventuale trasferimento dell'impresa ».

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Corona Giacomo, Schiratti, Baccelli, Canestrari, Bologna, Colleselli, Biasutti, Armani, Schiavon, Colasanto, Boidi e Fusaro hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle imprese trasferite che investano, in tutto o in parte, l'indennizzo in attività produttive nei territori dichiarati aree depresse, il pagamento di esso sarà effettuato dall'« Enel » entro tre mesi dal compimento dei lavori e delle installazioni della nuova industria e nei limiti della spesa accertata dai competenti organi governativi ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Abbiamo così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 6.

Si dia lettura dell'articolo 7.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo acquisterà le azioni delle società di cui al numero 1°) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1°) dell'articolo 5.

In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'Ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acqui-

sto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.

Le società annuleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro tre mesi dal trasferimento delle medesime ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Alpino, Marzotto, Badini Confalonieri, Bazzini, Bozzi, Cantalupo, Capua, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio, Durand de la Penne, Ferioli, Messe, Palazzolo, Papa, Basile, Colitto, Biaggi Francantonio e Bignardi hanno proposto di premettere al primo comma il seguente:

« Per il periodo di due anni dalla sua costituzione, l'Ente nazionale è tenuto ad acquistare in contanti le azioni delle società di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai singoli azionisti che al 31 dicembre 1961 ne risultavano portatori e per un valore nominale massimo di 15 milioni di lire per ciascun intestatario. Le azioni saranno acquistate al valore indicato rispettivamente negli stessi nn. 1) e 2) dell'articolo 5 »;

e di sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« Per lo stesso periodo di due anni dalla sua costituzione, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Ente nazionale acquisterà le azioni delle società di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori oltre i limiti di valore nominale massimo indicato nel primo comma del presente articolo. Le azioni saranno computate ai valori indicati negli stessi numeri 1) e 2) dell'articolo 5 e verranno pagate dall'Ente nazionale con obbligazioni di sua emissione. Dette obbligazioni saranno al portatore, di durata non superiore ai dieci anni e frutteranno l'interesse del 5,50 per cento annuo, pagabile posticipatamente in due rate semestrali. Tali obbligazioni saranno rimborsate al loro valore di emissione, corretto, in più o in meno, in base all'aumento o alla diminuzione verificatisi nell'indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istituto centrale di statistica dalla data di emissione delle obbligazioni a quella della loro scadenza ».

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. I nostri emendamenti tendono a rendere effettiva e a dare una certa sicurezza a quella specie di opzione e di recesso particolare che la legge ha istituito nei confronti degli azionisti che intendono non seguire le sorti della società, ma invece consegnare le loro azioni all'« Enel », ottenendone la liquidazione.

Nelle norme del disegno di legge si dice che gli azionisti potranno consegnare, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale del credito, azioni le quali saranno convertite in obbligazioni al tasso di interesse del 5,50 per cento, con tutte le conseguenze di questo tipo di titoli.

V'è da considerare che questa facoltà è estremamente aleatoria, perché il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrebbe limitare questa possibilità in modo da non consentire alcun apprezzabile soddisfacimento per ragioni inerenti al mercato dei titoli a reddito fisso. I nostri emendamenti tendono a dare maggiore concretezza a questo provvedimento nei confronti degli azionisti, attraverso due momenti di articolazione.

Un primo momento è quello del versamento in contanti, fino alla concorrenza di 5 milioni, fatto a tutti sotto forma (per analogia a quanto si pratica in materia fiscale) di abbattimento alla base; per il resto, invece, si farebbe ricorso, sempre nei limiti delle famose norme del Comitato interministeriale per il credito, ad obbligazioni al 5,50 per cento, per le quali proponiamo la indicizzazione, al fine di renderle esenti o quanto meno per affrancarle dalla svalutazione enorme e anche in corso della nostra moneta.

Si può fare un'osservazione circa l'onerosità del versamento in contanti, perché certamente sarà richiesto con una certa larghezza, qualora sia sancito. Ma, d'altra parte, v'è da chiedersi quale trattamento sarà fatto agli azionisti stranieri. Non abbiamo stabilito nulla finora. Sarebbe veramente umoristico se si addivenisse, come è possibile in sede di contestazioni giurisdizionali, al pagamento in contanti integrale di azioni detenute da azionisti esteri. In questo caso avremmo che tutti quegli azionisti italiani (« pesci grossi ») i quali hanno avuto l'accortezza di trasferire a suo tempo le loro azioni con intestazioni straniere, magari di società svizzere o del Liechtenstein, fruirebbero di un trattamento di favore. E sarebbe umoristico — ripeto — che dopo aver predicato tanto contro i « baroni » e contro i « pesci grossi », questi fossero avvantaggiati, mentre i « pesci piccoli » subirebbero

nel pagamento delle obbligazioni alcune limitazioni inerenti ai rischi di svalutazione.

Penso quindi che, anche considerando questa possibilità futura, non si dovrebbe avere alcuna remora nel garantire alla massa dei piccoli risparmiatori, almeno per la quota parte di versamento in contanti, l'immunità da ogni rischio di svalutazione. Pertanto raccomando alla Camera anche sotto il profilo dell'equità questi nostri emendamenti che tendono a rendere effettive, concrete e tangibili quelle premure che tutti a parole mostrano verso la massa dei piccoli risparmiatori, ma che finora non si sono manifestate sia nel trattamento alle società, sia attraverso le modalità previste dalla legge per la conversione delle azioni in obbligazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuttitta, Covelli, Casalnuovo, Preziosi Olindo e Lauro hanno proposto all'articolo 7 i seguenti emendamenti:

sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« Durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo è tenuto a ritirare le azioni delle società di cui al n. 1) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori, sostituendole con proprie azioni privilegiate a taglio fisso per un valore nominale pari al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso n. 1) dell'articolo 5. Sul valore nominale di tali azioni l'Ente nazionale garantirà un dividendo minimo netto del 5,5 per cento »;

al primo comma, sostituire le parole da: « Entro i limiti... » sino a: « dell'Ente nazionale », con le parole: « Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non oltre trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge... »;

al primo comma, sostituire le parole: « le azioni delle società di cui al n. 1) dell'articolo 5, con le parole: « le azioni delle società di cui al n. 1) dell'articolo 5, anche se in liquidazione... »;

al secondo comma, sostituire le parole: « e fruttanti... » sino alla fine, con le parole: « e fruttanti inizialmente l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, successivamente ragguagliato alle variazioni dell'indice « Istat » del costo della vita »;

dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Ai risparmiatori i quali alla data del 1° gennaio 1962 non risultino possedere titoli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

di società trasferite per un importo superiore ai 5 milioni di lire, l'Ente nazionale corrisponderà in pagamento del prezzo delle azioni acquistate obbligazioni come al comma precedente, ma fruttanti un interesse superiore di un punto »;

al terzo comma, sostituire le parole: « Al termine del periodo », con le parole: « Al termine del periodo di un anno, di cui al primo comma »;

al quarto comma, aggiungere, in fine, la parole: « entro 90 giorni dal termine del periodo di cui al primo comma »;

al quinto comma, sostituire le parole: « Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite », con le parole: « Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite a norma del disposto del terzo comma del presente articolo ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CUTTITTA. I nostri emendamenti tendono, come è evidente, a mitigare la sorte di quei risparmiatori che hanno avuto la buona o la cattiva idea di investire i loro risparmi in azioni delle società elettriche.

Potrei fare un discorso molto lungo al riguardo. Mi limiterò a leggere ciò che riferiva un osservatore che si è trovato a Milano ad una riunione, cui hanno partecipato moltissimi rappresentanti di quasi 500 mila azionisti delle società elettriche:

« Ci siamo trovati, uno dei passati giorni, a Milano, tra una folla di azionisti di società elettriche, radunatisi in un vasto teatro, per protestare e cercar rimedio contro una legge che li riguarda in modo particolare. Tra i lombardi, l'azione elettrica è da decenni assai popolare, cercata soprattutto dai piccoli risparmiatori, indifferenti ai dividendi vistosi, alieni dalla speculazione, ma sodisfatti di un salvadanaio sicuro, anche contro i rischi della svalutazione monetaria; e perciò fiduciosi nell'avvenire di industrie capaci di produrre l'onni-presente elettricità. Questi risparmiatori si sentono vittime di un'operazione nata da patteggiamenti fra uomini politici tutti compresi in loro giochi concettuali, che sembrano pochissimo consapevoli del guasto che stanno facendo, col minare alla base quella corrente di fiducia fra imprenditori e risparmiatori, che tanto ha contribuito alla floridezza industriale ed economica di questa parte d'Italia.

« Tra i convenuti, molti gli uomini non più giovani; di quelli non uguali ma affini.

Nel nostro paese si dedica un giorno all'anno (il 31 ottobre) alla venerazione del risparmio; si regalano ai bimbi salvadanai e libretti di banca; calendari e diari scolastici, con su le lodi della formica parsimoniosa che accumula nella buona stagione per l'inverno impietoso. Gli altri 364 giorni dell'anno (365 negli anni bisestili) si cerca di portar via allo scolareto credulo e diligente, fatto uomo, quei soldini ch'egli riuscì con pena ad accumulare. C'è sempre qualche ragione importante per far ciò. Per due volte nel corso della generazione di coloro che sono vecchi o quasi (come la maggior parte dei presenti nel teatro) ci fu una guerra: che, giustificabile o iniqua, vinta o perduta, spazzò via onesti peculi col meccanismo dell'inflazione; e vi si è aggiunto poi lo scivolamento graduale del valore della moneta anche in periodo di pace. Oggi si è preso di mira il risparmio azionario, e in particolare quello delle imprese elettriche, per ragioni che solo il genio della confusione e dell'equivoco permette di formulare in parole: parole che d'altra parte restano incomprensibili a ogni persona che da esse non sia disposta a farsi intontire.

« L'indignazione dei convenuti, manifestatasi in forme civili e moderate (discorsi, applausi) era però profonda e amara; né imputabile interamente alla perdita pecuniaria piccola o grande cui ciascuno di essi si sentiva condannato. L'indignazione è di natura morale e politica. Ancora una volta sta per attuarsi una sconfitta; non di un partito o di una classe, ma di un tipo umano: delle persone laboriose, prudenti, aliene dalla magniloquenza; di coloro che guadagnando cento hanno imparato, con rinunce e sacrifici, a spendere non più di 99: e che la differenza mettono via per i giorni, le ore difficili, per l'avvenire, per i figli. E non fanno troppo conto, queste persone, sulla possibilità di appellarsi nell'ora del bisogno o della malattia o della vecchiaia o di qualsiasi difficoltà, a quella fungaia di istituti e di provvidenze, per le quali pure versano contributi: provvidenze che sono ben presenti ai tanti profittatori di ogni appiglio del meccanismo sociale.

« Essi — i risparmiatori — credono che ricchezza, sicurezza, benessere, nascano dal lavoro e dal sacrificio; e a questo concetto restano fedeli, non con le parole ma con una regola di vita. Il quale tipo umano è però di continuo insidiato, assalito, troppo sovente sconfitto da un altro gruppo di persone, di tutt'altra formazione mentale: di coloro che si attendono da qualche Stato sociale, o

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

qualche cosa di simile, che sia provveduto alla loro sicurezza, benessere, felicità; ma soprattutto di coloro che fertili di formule concettuali, o ripetitori di esse, col pretesto di difendere i diritti di una generica collettività, si gettano poi sui beni con tanta proba fatica accumulati e fanno quella parte che nell'antica favola non riuscì alla cicala: di divorar le provviste della parsimoniosa formica ».

Questo volevo dire innanzi tutto, a giustificazione soprattutto morale dei nostri emendamenti, perché questa legge sta sacrificando i risparmiatori nella maniera più totale, più iniqua.

Quanto al primo emendamento, interamente sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 7, ricordo che nel testo della Commissione i primi due commi di questo articolo stabiliscono che gli azionisti delle società elettriche potranno, entro il termine di un anno dalla costituzione dell'ente nazionale, cedere le proprie azioni all'ente stesso, ricevendo in cambio delle obbligazioni. Questo trattamento, che di per se stesso rappresenta già una grave limitazione della libertà dell'azionista, è ulteriormente aggravato dal fatto che, secondo quanto stabilito nello stesso primo comma, l'ente nazionale potrà effettuare la suddetta operazione solo entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È evidente che il piccolo risparmiatore, che, secondo quanto si legge nella relazione di maggioranza, si vorrebbe agevolare con la concessione del suddetto diritto, si trova in pratica di fronte a gravi incognite circa la sorte dei suoi risparmi. Anzitutto perché le obbligazioni sono soggette a deprezzamento, in relazione alla continua svalutazione della moneta; ed in secondo luogo perché l'azionista non vede garantita per legge la possibilità di cedere tutte le sue azioni, ma tale possibilità è subordinata ai limiti che verranno posti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È, poi, evidente che il cambio di azioni con obbligazioni non rappresenta la soluzione più equa. Una soluzione certamente migliore sarebbe costituita dalla sostituzione delle azioni delle società ex elettriche, che venissero offerte dai portatori all'ente durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'ente stesso, con azioni privilegiate, emesse dall'ente, a taglio fisso, per un valore nominale pari al prezzo corrispondente allo stesso valore preso come base per l'indennizzo alle

società ex elettriche. Sul valore nominale di tali azioni, l'ente nazionale dovrebbe garantire un dividendo minimo del 5,50 per cento.

La soluzione proposta con questo emendamento — che del resto, per taluni aspetti, viene presa in favorevole considerazione fra le varie soluzioni possibili nella stessa relazione di maggioranza — comporta ovviamente un riesame della natura giuridica più adatta da attribuire all'ente nazionale. Del resto il problema della difesa del risparmio è tanto grave da sollecitare da parte di tutti la massima ponderazione quando si debbono prendere decisioni tanto impegnative in materia.

L'obiettivo che dobbiamo realizzare è quello indicato nell'articolo 47 della Costituzione, e precisamente la tutela del risparmio in tutte le sue forme, e l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Si deve perciò evitare, anche nella legge ora in discussione, qualsiasi misura che possa mortificare lo spirito di iniziativa che ha stimolato il piccolo risparmiatore a diventare azionista delle società elettriche. Se mai, con la trasformazione del settore da privato a pubblico, si deve incoraggiare l'azionista stesso a diventare un socio di minoranza dell'ente nazionale che si vuole costituire, formando con ciò un primo forte nucleo di quell'azionariato popolare da tante parti auspicato. A questo criterio risponde il primo nostro emendamento, sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo in esame.

Il secondo emendamento, che proponiamo in via subordinata, è inteso a sostituire al primo comma le parole: « Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale », con le altre: « Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non oltre trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge », ecc.

La formulazione della legge non pone limiti a questa decisione che dovrà prendere il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; da qui l'opportunità del nostro emendamento. Questo primo comma dell'articolo 7 prevede che l'ente acquisti « le azioni delle società di cui al n. 1°) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso n. 1°) dell'articolo 5 »; tutto ciò entro il termine di un anno dalla costituzione dell'ente stesso, ossia entro un anno dall'even-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

tuale entrata in vigore della legge in discussione.

Evidentemente, il termine di un anno corrisponde ad un certo compromesso tra due esigenze: da un lato il minimo che ragionevolmente è necessario accordare ai portatori perché possano avere il tempo di giudicare e decidere sulla convenienza o meno di cedere le loro azioni all'ente, o piuttosto tenerselo per restare azionisti di quelle società che intendessero svolgere altre attività; dall'altro l'opportunità di limitare il periodo stesso, al fine di ridurre le conseguenze delle incertezze che certamente si accompagneranno ad una siffatta fase di transizione.

È chiaro, per altro, che i portatori di azioni, prima di poter maturare una propria decisione in merito alla convenienza o meno di cedere all'ente le loro azioni, debbano conoscere quei limiti e quelle modalità che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è incaricato di stabilire; ed è altrettanto evidente che se questo Comitato tardasse a stabilire tali limiti e modalità, siffatto ritardo andrebbe a decurtare, in pratica, il suaccennato periodo di un anno entro il quale, come si è visto, i portatori devono, se lo riterranno opportuno, offrire le proprie azioni all'ente.

Al limite, se il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio tardasse un anno a stabilire i limiti e le modalità dell'operazione, ai portatori non resterebbe neppure un giorno per maturare le proprie decisioni e per dare corso alle stesse. È da tener presente che si tratta proprio dei piccoli azionisti, ossia dei modesti risparmiatori, perché sono proprio questi che si troveranno nella maggiore incertezza per decidere sul da farsi; e sono proprio questi piccoli azionisti, questi modesti risparmiatori che, viceversa, è assolutamente necessario, non dico favorire, ma almeno proteggere per quanto possibile da un ingiusto ed ingiustificato danno.

Ecco, dunque, la necessità di porre un termine di tempo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, perché fissi i limiti e le modalità che è suo compito stabilire.

L'altro emendamento a questo stesso primo comma, che abbiamo pure proposto in via subordinata, tende a sostituire le parole: «le azioni delle società di cui al n. 1°) dell'articolo 5», con le altre: «le azioni delle società di cui al n. 1°) dell'articolo 5, anche se in liquidazione».

Questa modifica si presenta come assolutamente necessaria per la difesa dei piccoli

azionisti delle attuali società elettriche, nel senso che viene a precisare un aspetto del problema che, se lasciato incerto, potrebbe tradursi in una ingiusta discriminazione a loro danno.

Si deve, infatti, tenere presente l'eventualità, tutt'altro che improbabile, che alcune delle attuali società elettriche, venendo a mancare l'oggetto e gli strumenti della loro attività, e non potendosi sottovalutare le imponenti difficoltà di inserirsi proficuamente in altri settori di attività, vengano poste in liquidazione.

In quale posizione verrebbero allora a trovarsi i piccoli azionisti di queste società? Indubbiamente sarebbe ingiusto non lasciare ad essi la facoltà, prevista appunto dal primo comma dell'articolo 7, di offrire all'ente le proprie azioni entro il periodo di un anno dalla costituzione dell'ente stesso, e nei limiti e con le modalità stabilite dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È necessario dunque togliere ogni incertezza, eliminare ogni equivoco, e precisare chiaramente che il disposto del primo comma dell'articolo 7 si riferisce ai portatori di azioni di tutte le società di cui al n. 1°) dell'articolo 5, anche nell'eventualità che esse si trovassero in liquidazione.

La modifica proposta viene dunque a soddisfare una inderogabile esigenza di chiarezza e di precisione, al fine di eliminare, nel quadro delle considerazioni sopra svolte, ogni possibilità di discriminazione nel trattamento riservato ai piccoli azionisti delle varie società elettriche attuali.

Con l'emendamento sostitutivo al secondo comma si vuole almeno attenuare le conseguenze che il cambio delle azioni in obbligazioni è destinato a produrre nei riguardi dei piccoli azionisti. Con tale cambio (che d'altra parte, come è noto, è l'unica alternativa di libera scelta lasciata all'azionista delle società ex elettriche) vengono in effetti ritirate azioni che il risparmiatore aveva liberamente acquistate sul mercato, certo di investire i propri risparmi in titoli meno soggetti ai pericoli della svalutazione, e sostituite con obbligazioni, cioè con titoli fortemente deprezzabili. Il piccolo risparmiatore, che aveva acquistato azioni elettriche, era sicuro di trarre da questo investimento una remunerazione, anche se non elevata, almeno sufficientemente ancorata al potere d'acquisto della moneta. Questa sicurezza verrebbe totalmente a mancare con la soluzione prevista nel disegno di legge.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Allo scopo di andare in qualche modo incontro alle giuste esigenze del piccolo risparmiatore e rendere effettivamente valida l'alternativa costituita dalla facoltà di cessione delle azioni all'ente nazionale, appare opportuno stabilire almeno che l'interesse delle obbligazioni che l'ente stesso cederà in cambio delle azioni acquistate sia rivalutabile in relazione all'andamento del potere d'acquisto della moneta.

I criteri da adottare per realizzare questo scopo possono essere diversi. Secondo il nostro emendamento, si ritiene che un utile termine di riferimento sia rappresentato dall'indice del costo della vita pubblicato dall'« Istat ». Occorrerà perciò stabilire un semplice congegno in base al quale, posto, ad esempio, uguale a 100 il livello medio dell'indice « Istat » del costo della vita nel primo anno dalla data di emissione delle obbligazioni, l'interesse fruttato dalle medesime verrà automaticamente corretto di anno in anno proporzionalmente all'aumento percentuale che si sarà verificato per l'indice in questione. Il congegno di rivalutazione potrà comunque essere meglio definito in sede tecnica. È necessario però, a nostro avviso, che venga chiaramente stabilito il principio della rivalutazione, almeno per quanto riguarda la remunerazione del capitale.

È passo all'emendamento aggiuntivo al secondo comma. L'opinione di larghi strati di cittadini piccoli risparmiatori ha negativamente e pesantemente reagito, come a tutti è stato dato di constatare, di fronte al disegno di legge in discussione e soprattutto di fronte alle modalità di esproprio delle società elettriche, modalità che si traducono in un non trascurabile danno per i piccoli azionisti. Il tracollo in borsa dei titoli elettrici è una delle più lampanti dimostrazioni di questa crisi di sfiducia, e dà una misura inequivocabile delle perdite e dei danni subiti dagli azionisti (e, occorre sottolineare, soprattutto dai piccoli azionisti, i quali non hanno possibilità di disporre in modo da limitare almeno le conseguenze dei danni stessi).

È necessario porre riparo a tale situazione: è necessario, a nostro avviso, ricreare un clima di fiducia, soprattutto fra i piccoli risparmiatori, che sono coloro che anche in futuro dovranno continuare a portare il contributo prezioso dei loro risparmi per consentire quella massa di investimenti produttivi senza i quali lo sviluppo stesso del paese diventerebbe impossibile.

L'aggiunta del comma proposto, da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 7,

mira appunto a proteggere il piccolo risparmiatore, consentendo di ridurre il grave danno che l'entrata in vigore del provvedimento in discussione indubbiamente gli arreca. La misura proposta non verrebbe neppure a gravare, se non trascurabilmente, sul bilancio dell'« Enel », in quanto essa avrebbe effetto solo con riferimento ai piccoli risparmiatori, anzi solo a coloro che tali erano al 1° gennaio 1962; il riferimento a tale data consente inoltre di eliminare la possibilità di trasferimenti di titoli fatti in tempo successivo al fine di eludere lo spirito della legge.

Al terzo comma proponiamo di sostituire le parole « Al termine del periodo » con le parole: « Al termine del periodo di un anno, di cui al primo comma ».

La fretta imposta dai socialisti ai redattori della legge non ha impedito loro di apportare al testo precisazioni pedantesche (come l'aggiunta piena di sottintesi, fatta sistematicamente all'ultimo momento, della qualifica di « nazionale » tutte le volte che nel testo del disegno di legge ricorre il termine « ente »). Ha impedito invece, evidentemente, di correggere manchevolezze grossolane, come quella del citato terzo comma, in cui si stabilisce che le azioni acquistate dall'ente saranno trasferite alle società emittenti « al termine del periodo ». Quale periodo? Il disegno è zeppo di termini di decorrenza e di scadenza, uno diverso dall'altro; molti di essi irragionevoli, moltissimi non coordinati tra loro.

In seconda lettura ci si rende conto che il termine sottinteso è probabilmente quello di un anno indicato al primo comma dello stesso articolo 7.

Per ridurre i già numerosi motivi di incertezza e di disagio interpretativo, il nostro emendamento propone di ripetere allora, esplicitamente, l'indicazione di detto termine. A meno che la formulazione indefinita del testo non sia stata intenzionale, per consentire ulteriori dilazioni, in sede di attuazione della norma, rispetto ad una scadenza che nel caso specifico appare ragionevolmente già troppo differita...

Alla fine del quarto comma proponiamo di aggiungere le parole: « entro 90 giorni dal termine del periodo di cui al primo comma ».

Secondo il disposto dell'articolo 7, l'ente acquisterà le azioni delle società di cui al primo punto dell'articolo 5 che le venissero offerte dai portatori nel corso del periodo di un anno dalla costituzione dell'ente stesso. Trascorso tale periodo, l'ente dovrebbe tra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

sferire alle società emittenti le azioni così acquistate, procedendo corrispondentemente all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.

È evidente l'opportunità che anche questa ultima operazione avvenga entro un termine per quanto possibile ridotto, così da limitare al massimo la durata di quella fase di transizione che inevitabilmente sarà densa di incertezze, in quanto fino al suo completamento, da un lato l'ente non potrà conoscere esattamente l'ammontare del suo debito, dall'altro le società espropriate non potranno conoscere l'ammontare del loro credito e quindi la misura esatta nella quale dovranno ridurre i loro capitali sociali.

Appare giusto, dunque, porre un termine preciso per il trasferimento alle società emittenti delle azioni acquistate dall'ente, e corrispondentemente per l'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6. Un termine ragionevole per tale operazione appare quello di 90 giorni; e, appunto per tenere conto delle esigenze e delle considerazioni sopra esposte, si ritiene necessaria l'aggiunta proposta alla fine del quarto comma dell'articolo 7, aggiunta che viene a precisare appunto il termine di 90 giorni per l'attuazione dell'operazione di trasferimento delle azioni acquistate dall'ente alle società emittenti.

Proponiamo poi di modificare il quinto comma come segue: « Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite a norma del disposto del terzo comma del presente articolo ». Anche questo emendamento è inteso ad eliminare un'incertezza che sussiste nel testo attuale. Limitandosi infatti il testo attuale a precisare che le società annulleranno le azioni ad esse trasferite, la disposizione potrebbe intendersi di validità generale, e non riferita solo alle azioni trasferite alle società emittenti dall'ente in conseguenza delle operazioni previste nei precedenti commi e in particolare nel terzo comma dello stesso articolo 7.

Data l'evidente necessità che una legge come quella attualmente in discussione sia per quanto possibile precisa, così da evitare tutte le occasioni di incertezza e di equivoco, è opportuno chiaramente indicare come il disposto al quinto comma dell'articolo 7 si riferisca esclusivamente alle azioni trasferite a norma del terzo comma dello stesso articolo 7: a tale esigenza di chiarezza corrisponde appunto la modifica da noi proposta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cara-

donna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto:

al primo comma, di sopprimere le parole: « entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio »;

al primo comma, di sostituire le parole: « durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale », con le parole: « durante il periodo di 18 mesi della costituzione dell'Ente nazionale »;

sempre al primo comma, di sostituire le parole: « questo acquisterà le azioni », con le parole: « questo sarà tenuto ad acquistare le azioni »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per il pagamento del prezzo delle azioni acquistate, l'Ente nazionale corrisponderà titoli di credito scontabili in 20 rate semestrali uguali e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il valore nominale di detti titoli di credito verrà rivalutato qualora il ricavo medio per chilowattore venduto dall'Ente nazionale risulti superiore a quello verificatosi nell'anno 1963 e nella stessa proporzione; l'interesse percentuale rimarrà invariato »;

subordinatamente, di aggiungere al secondo comma, in fine, le parole: « Annualmente il valore nominale di dette obbligazioni verrà rivalutato qualora il ricavo medio per chilowattore venduto dall'Ente nazionale risulti superiore a quello verificatosi nell'anno 1963 e nella stessa proporzione; l'interesse percentuale rimarrà invariato »;

al terzo comma, di sostituire le parole: « al termine del periodo », con le parole: « entro trenta giorni dal termine del periodo »;

al quarto comma, di aggiungere, in fine, le parole: « senza che ciò possa costituire motivo di ritardo nel versamento delle semestralità stesse »;

al quinto comma, di sostituire le parole: « entro 3 mesi », con le parole: « entro 90 giorni »;

al quinto comma, di aggiungere, in fine, le parole: « L'annullamento delle azioni e la corrispondente riduzione di capitale potranno essere effettuate senza la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti »;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente nazionale acquisterà altresì i titoli di proprietà delle imprese di cui ai numeri 1°) e 4°) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori ai prezzi corrispondenti ai valori determinati in base ai criteri indicati agli stessi numeri 2°) e 4°) con le modalità di pagamento stabilite nel secondo comma del presente articolo »;

nonché di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente nazionale acquisterà in contanti le azioni che gli verranno offerte dai portatori i quali alla data del 1° gennaio 1962 non risultino possedere titoli di società trasferite per un importo superiore a 10 milioni di lire ».

DELFINO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. L'articolo 7 viene presentato dalla relazione per la maggioranza come un articolo diretto ad agevolare i piccoli e i medi risparmiatori ed a consentire agli azionisti che non vogliono seguire le sorti delle società elettriche chiamate a diversa attività produttiva di staccarsi da esse. Si può però rilevare che le disposizioni dell'articolo 7 presentano, da una parte, la caratteristica di offrire agli azionisti agevolazioni del tutto marginali e quindi tali da rivestire nel quadro generale del provvedimento un valore relativo; dall'altra, quella di introdurre nella legge criteri di discrezionalità a favore dell'ente e del potere esecutivo che ci sembrano oltremodo pericolosi e quindi inaccettabili.

Innanzitutto è chiaro che le provvidenze offerte agli azionisti dall'articolo 7 non mutano menomamente il provvedimento di nazionalizzazione. La nazionalizzazione svuota le società del loro contenuto reale, toglie loro gli impianti costruiti con il denaro conferito dagli azionisti, le priva del personale e dell'organizzazione produttiva, le trasforma in società senza consistenza aventi solo in portafoglio titoli imprecisati di credito. I proprietari di queste società, cioè gli azionisti, si vengono a trovare in possesso, anziché di beni reali, di quote di crediti verso lo Stato riscuotibili in rate semestrali in un periodo di dieci anni, tale quindi da assoggettare i crediti stessi a una forte erosione determinata da tutti i processi inflazionistici in atto.

Per di più i crediti sono ben lontani dal corrispondere al reale valore degli impianti cui

essi si sostituiscono; e il fenomeno della svalutazione va previsto ad un livello superiore a quello verificatosi in questi anni, a motivo della concatenazione dei fenomeni che la nazionalizzazione sta determinando. Infatti, è da pensare che la caduta del valore dei titoli sul mercato finanziario debba ripercuotersi anche in altri settori, trasferendo il processo inflazionistico e la sfiducia dal settore delle azioni a quello delle obbligazioni e a quello dei buoni del Tesoro: è tutta una spirale che si metterà in movimento. Ne risulterà che i titoli di credito rilasciati dall'« Enel » avranno un valore sempre e notevolmente minore a mano a mano che passeranno gli anni.

Non vi sono « agevolazioni » di sorta che possano mutare il carattere profondamente vessatorio che la nazionalizzazione riveste nei confronti degli azionisti elettrici, né vi è gioco di espedienti che possa modificare la fondamentale trasformazione che la proprietà elettrica subisce per effetto della nazionalizzazione.

In queste condizioni parlare di agevolazioni, come fa la relazione della maggioranza, non sembra opportuno e assume veramente il carattere di una beffa. I valori che i titoli elettrici hanno assunto in questi ultimi tempi, e che tengono conto nel loro complesso del provvedimento di nazionalizzazione con tutte le misure di « agevolazione » che in esso sono incluse, danno una chiara idea delle benemerenze e della gratitudine che i fautori della nazionalizzazione meritano da parte dei piccoli e medi risparmiatori cui l'articolo 7 vorrebbe andare incontro...

Un esame dettagliato dell'articolo 7 potrà meglio giustificare questo nostro severo giudizio. La norma si divide sostanzialmente in due parti: la prima (commi primo e secondo) si riferisce particolarmente agli azionisti ed alle facoltà loro accordate; nella seconda, riguardante più specificamente le imprese elettriche, si disciplina la diminuzione di capitale azionario che esse potranno subire in seguito al passaggio e alla trasformazione di azioni in obbligazioni dell'« Enel » da parte dei risparmiatori che facessero questa scelta.

La prima parte dell'articolo stabilisce che nel termine di un anno, e con modalità che verranno fissate a discrezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli azionisti che vorranno disfarsi delle azioni elettriche potranno ottenere, in cambio di esse, valutate al prezzo dell'indennizzo, obbligazioni fruttanti un interesse del 5,50 per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

cento, pagabile annualmente in due rate posticipate semestrali.

Basta considerare il significato di questa disposizione per accorgersi che essa, sostanzialmente, accorda vantaggi assai relativi agli azionisti che pensassero di usufruire della facoltà loro concessa dalla legge. La riconversione delle società elettriche e il loro passaggio ad altra attività industriale costituiscono un processo delicato: attrezzature, organizzazione, esperienze devono essere rifatte *ex novo*, e tutto questo comporta margini non indifferenti di rischio. In questa situazione è comprensibile che vi siano risparmiatori che intendono dissociare la loro sorte da quella delle società nelle quali erano entrati quando le stesse operavano nel campo elettrico. A questi risparmiatori l'articolo 7 consente di evitare l'alea della riconversione delle società elettriche, ma impone come contropartita una perdita sicura, quella cioè derivante dal fatto di trovarsi in possesso di titoli a reddito fisso a lunga scadenza e fruttanti un reddito basso rispetto a quello delle obbligazioni emesse in questi ultimi tempi, che ammonta al 6 per cento.

In sostanza si ha un ricorso al mercato obbligazionario da parte dell'« Enel » che non tiene conto della realtà del nostro mercato obbligazionario né dell'esperienza fatta dall'*Electricité de France*, che, per arrivare al finanziamento delle proprie iniziative, fu costretta ad emettere obbligazioni superiori al 6 per cento di interesse. L'« Enel », invece, vorrebbe assicurarsi il finanziamento attraverso obbligazioni che sono ad un interesse ancor più basso di quello delle normali obbligazioni correnti.

La conversione del risparmio in obbligazioni sottoporà il risparmio stesso ad una usura inflazionistica. Il reddito basso delle obbligazioni, 5,50 per cento, fa sì che il valore di mercato delle stesse obbligazioni si stabilisca ad un livello inferiore al valore nominale al quale esse sono state contabilizzate.

Ma non sono tutti qui i dispiaceri e le conseguenze negative che le obbligazioni consegnate all'« Enel » potranno dare all'ex azionista. La massiccia emissione di obbligazioni che l'« Enel » dovrà effettuare per provvedere ai propri fabbisogni eserciterà sul mercato finanziario una pressione che non potrà non far cadere ulteriormente il valore delle obbligazioni stesse; di modo che, accumulandosi gli effetti, l'azionista ex elettrico dovrà accorgersi che il contenuto reale dell'importo che aveva originariamente inve-

stito nelle aziende elettriche è scaduto a livelli per lui rovinosi.

Grandi o piccole che siano le agevolazioni previste dalla legge, dovrebbero comunque essere offerte senza discriminazione a tutti gli azionisti che vantassero i diritti previsti o che si trovassero nelle condizioni prestabilite. Non può non lasciare perplessi il fatto che, a questo riguardo, l'articolo appare quanto mai reticente lasciando una troppo ampia discrezionalità al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, cioè, in sostanza, all'esecutivo. Le azioni sono tutte uguali e quindi non è valido il principio di questa discrezionalità che diventa discriminazione da parte dell'« Enel » e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I primi due commi dell'articolo, così come formulati, consentono all'« Enel » e al C.I.P. una serie di atti arbitrari. L'ente, presentandosi come acquirente, ai prezzi di compenso previsti dall'articolo 5, delle azioni di una società elettrica, piuttosto che di un'altra, potrebbe influire sull'andamento del corso dei titoli ex elettrici determinandone il rialzo. Ma questo avverrebbe solo per i titoli delle poche società che l'« Enel » dovesse scegliere. L'« Enel », infatti, non potrà troppo allargare l'acquisto delle azioni che gli verranno offerte durante il suo primo anno di vita; anzi le sue possibilità di acquisto saranno bene inferiori alle offerte di azioni che ad esso verranno proposte. Proprio per questi motivi la legge conferisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la facoltà di porre limiti ben precisi alla conversione delle azioni elettriche con le obbligazioni dell'« Enel ».

L'« Enel » quindi, nel suo primo anno di vita, dovrà per necessità di cose scegliere chi potrà approfittare delle sue limitate possibilità di intervento, dovrà stabilire quali società dovranno essere favorite e quali invece escluse. È chiaro che dare a un ente pubblico una tale facoltà discriminatoria significa ledere nel più profondo i diritti dei singoli cittadini, in quanto il trattamento cui essi saranno assoggettati non potrà che dipendere dalle decisioni dell'ente e non da una chiara norma di diritto. Questa facoltà discriminatoria lasciata ad un ente pubblico è veramente una grave lacuna di questa legge, è veramente un difetto di fondo dell'articolo 7, un difetto che concorrerà, per lo meno quanto le modalità di indennizzo, a scuotere la fiducia dei risparmiatori, degli azionisti, nei riguardi dell'investimento azio-

nario. Ove in questo modo si diffondesse la sensazione che lo Stato italiano può espropriare senza corrispondere indennizzi adeguati, e che sul valore dell'indennizzo, già stabilito a un livello vessatorio, esso può ulteriormente influire a sua discrezione e senza alcun riferimento a precisi e legittimi diritti dei cittadini, si verrebbe veramente a distruggere quegli elementi di fiducia che sono alla base dei rapporti tra cittadini e Stato.

La facoltà discriminatoria dell'ente e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio va quindi soppressa all'articolo 7. A questo tende il nostro primo emendamento.

Inoltre, noi proponiamo l'introduzione di norme che servano a cautelare meglio le possibilità degli azionisti, perché si realizzi almeno un minimo rispetto dei criteri direttivi sanciti dall'articolo 47 della Costituzione. Ecco perché abbiamo presentato altri emendamenti che tendono a migliorare le condizioni offerte agli azionisti.

Un nostro emendamento propone di portare il periodo previsto per l'offerta da 12 a 18 mesi; un altro emendamento obbliga l'ente ad acquistare le azioni che gli venissero offerte. Inoltre, con un ulteriore emendamento miriamo a sostituire le obbligazioni vere e proprie con titoli di credito di importo pari alla misura dell'indennizzo; titoli per i quali sia consentita una rivalutazione. Noi proponiamo che annualmente il valore nominale di detti titoli di credito sia rivalutato, qualora il ricavo medio per chilowattore venduto dall'ente nazionale risulti superiore a quello verificatosi nel 1963 e nella stessa proporzione. In altre parole, se l'« Enel » accrescerà i suoi utili, non è giusto che ne rimangano esclusi i titoli di credito corrisposti.

Gli altri emendamenti presentati dal mio gruppo tendono a migliorare queste condizioni ed a puntualizzare i successivi obblighi delle società ex elettriche.

È difficile poter emendare una legge del genere. Ma noi crediamo che sarebbe riprovevole non tentare di migliorarla, cercando di eliminare certe disposizioni che non sono più soltanto punitive, ma assumono addirittura un carattere vessatorio nei confronti dei piccoli azionisti.

L'ultimo nostro emendamento stabilisce, infine, che coloro che hanno azioni per un importo inferiore ai 10 milioni, abbiano immediatamente l'indennizzo e non debbano invece attendere dieci anni. Altrimenti si darebbe una punizione proprio a chi non la

merita, a chi è riuscito a fare un investimento che è frutto forse del risparmio di tutta una vita.

Sottoponiamo i nostri emendamenti all'attenzione della Camera e del Governo perché riflettano sull'opportunità di non insistere su posizioni di natura apertamente vessatoria.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Al n. 5º dell'articolo 5 è regolata la procedura per i ricorsi da proporsi sia in sede amministrativa sia, successivamente, in sede giurisdizionale contro le valutazioni e le liquidazioni operate. Vorrei, onorevole ministro, richiamare la sua attenzione su una strana situazione di ordine sostanziale e di ordine procedurale che si viene a determinare ed è conseguenziale, in parte, alla questione che le ho sottoposto ieri in merito al trasferimento delle imprese.

Avendo la Camera mantenuto la formulazione originaria, cioè il trasferimento dell'impresa, il decreto di trasferimento, che è poi un decreto legislativo, anche perché fu respinta la proposta Bozzi, colpisce l'impresa, praticamente l'annulla, la trasferisce *in toto et in qualibet parte*. Quindi, l'impresa non esiste più; non esiste più l'imprenditore.

L'articolo 5 riconosce il diritto di ricorrere in sede amministrativa stabilendo i termini. Ma qual è il soggetto legittimato a produrre questo ricorso e a iniziare l'azione giudiziaria avverso la decisione contraria dell'autorità amministrativa, quando l'imprenditore non c'è più, quando l'impresa non esiste più (perché è già trasferita e la materia del contendere è proprio il prezzo della liquidazione) e quando i termini stabiliti di 30 e di 60 giorni (rispettivamente per il ricorso amministrativo e per l'azione davanti all'autorità giudiziaria) fanno ritenere assolutamente inesistente qualsiasi sopravvivenza?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è il titolare dell'indennizzo. È il titolare di questo diritto che è abilitato a promuovere il ricorso in sede amministrativa.

ROBERTI. Ma l'imprenditore rappresenta tutto. Nell'organizzazione dell'istituto societario l'amministratore delegato rappresenta tutti gli interessi: quelli dei creditori, quelli dei soci, degli azionisti, degli obbligazionisti, dei terzi che abbiano rapporti con l'impresa; rappresenta i debiti della società come tale. Una cosa è l'azione, e quindi l'indennizzo, un'altra cosa sono tutti questi rapporti giuridici. Ecco perché ieri nella

mia dichiarazione di voto, che naturalmente non poteva modificare una decisione preconstituita dei gruppi, della coalizione governativa, volli mettere in guardia la Camera. Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale. Su questo punto non posso non richiamare la sua attenzione perché non si sa bene a chi si riconosca questo diritto di azione, questa *facultas agendi*. Ci potremmo pertanto trovare in difficoltà anche in sede di emanazione dei decreti legislativi, senza contare il fatto che non vedo in questa norma dell'articolo 5 nessun principio per quanto riguarda il criterio di competenza dell'autorità giudiziaria che dovrebbe essere adita sia per ragioni di valore, sia per ragioni di foro.

Mi limito, pertanto, in questa sede a sottoporre all'attenzione del ministro queste mie gravi perplessità, pregandolo di studiare se sia possibile provvedere in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto, al primo comma, di aggiungere dopo le parole: « di cui al n. 1º) dell'articolo 5 », le parole: « appartenenti a piccoli o medi risparmiatori »; di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Sono considerati piccoli o medi risparmiatori coloro ai quali sono intestate azioni per un importo nominale non superiore, rispettivamente, ai 5 ed ai 10 milioni di lire »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il pagamento del prezzo delle azioni viene effettuato in contanti se fatto direttamente al piccolo o medio risparmiatore che ne abbia fatto espressa domanda entro trenta giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge, oppure mediante corresponsione di obbligazioni emesse dall'Ente, computate al valore nominale e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DEGLI OCCHI. Commuove l'obolo della vedova, ed induce a considerare con particolare attenzione la situazione che viene creata ai piccoli e ai medi risparmiatori. Questo disegno di legge colpisce anche interessi modestissimi che sono il frutto delle fatiche dei risparmiatori più modesti. Potrei narrare episodi caduti sotto i miei sensi o che richiamano un'antica tradizione di piccoli risparmiatori umili, i quali in questo momento si preoccupano e soffrono quanto meno il

timore per la loro sorte da antiche premesse, non speculative, di impiego sicuro di titoli apprezzati. Ma non lo faccio.

La definizione di piccolo e medio risparmiatore non è facile. Comprendo le obiezioni che si possono fare non solo in relazione alla qualità di piccolo o medio risparmiatore, ma anche al pericolo di discriminazioni. Occorre, d'altro canto, affrontare la situazione quale ci è imposta. E credo che qui potrebbe veramente intervenire l'accordo anche da parte del ministro e del relatore per la maggioranza.

La mia definizione, anche se descrittiva (le definizioni descrittive sono pericolose), contiene una precisazione: « Sono considerati piccoli o medi risparmiatori coloro ai quali sono intestate azioni per un importo nominale non superiore, rispettivamente, ai 5 ed ai 10 milioni di lire ». Ho avuto occasione di dire che una volta si passava dall'ago al milione. Adesso la tendenza è di passare dal milione all'ago. In effetti, 5 o 10 milioni sono una cifra modesta. Si può obiettare che non è possibile identificare con sicurezza tali cifre in relazione all'effettivo importo delle azioni, perché si potrebbe pensare che dalla provvidenza degli occhiuti (sono poco rispettoso anche... degli occhi, riferendomi agli... occhiuti?) venga svolta qualche manovra per occultare, deviando, quel che è sostanza di proprietà di titoli superiori ai 5 o ai 10 milioni. Ma a tal pericolo ne contrappongo un altro. Possono esservi i simulatori della piccola proprietà azionaria come i dissimulatori della grande proprietà azionaria. Ma, a parte complicazioni che potrebbero trovare qualche sanzione anche di ordine giudiziario, non possiamo, per il timore della simulazione del meno e della dissimulazione del più, negare la realtà di una sostanziale « piccola proprietà » che è rappresentata dai medi e piccoli risparmiatori.

Potrei pensare eventualmente, sentito il parere dei commissari e del ministro, a fissare una particolare disciplina in merito alla data per l'intestazione delle azioni in riferimento al termine di legge. Con una simile precisazione, credo che la Camera non potrà apprezzare la preoccupazione che l'autore di questi emendamenti (mi pare che anche altri emendamenti siano similari) non poteva non apprezzare: si tratta veramente di fare da croce rossa nei confronti di coloro che vivono (vivono, credete, onorevoli colleghi, proprio anche — proprio soprattutto — in questi giorni) in condizioni di preoccupazione, forse di patimento, forse di sgomento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Per quanto riguarda la questione del pagamento del prezzo delle azioni, mi pare che l'emendamento possa essere accolto, perché qui ci preoccupiamo della possibilità che l'effettuazione del pagamento in contanti sia fatta naturalmente entro breve termine, perché *est periculum in mora* quando batte alla porta la preoccupazione della miseria, della miseria dorata, meglio argentata, dei piccoli e medi risparmiatori.

Sollecito veramente il Governo a considerare il fondamento civile, la preoccupazione morale dei miei emendamenti, e spero proprio che, almeno a favore della democrazia della proprietà, oserei dire del proletariato della proprietà, si possa arrivare a placare una parte delle innumerevoli preoccupazioni dei numerosissimi piccoli e medi risparmiatori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry, Battistini, Cossiga, Dosi, Merenda, Schiratti, Dal Falco, Baldi, Colleoni, Biaggi Nullo e Colasanto hanno proposto di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati il 31 luglio 1963.

Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzioni di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto, all'emendamento Degli Occhi al primo comma dell'articolo 7, un emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole: « appartenenti

a piccoli o medi risparmiatori », le parole: « i quali dimostrino di aver acquistato i titoli nel triennio 1959-61 ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BERRY. In una precedente seduta la Camera ha approvato un emendamento che io ed altri colleghi avevamo avuto l'onore di presentare e con il quale è stato introdotto il n. 10°) all'articolo 4. In seguito all'approvazione di questo emendamento la decorrenza del trasferimento delle imprese soggette a nazionalizzazione è stata fissata al 1° gennaio 1963. Cioè vi è stato lo scorrimento di un semestre rispetto alla data che è stata indicata nell'originario testo del disegno di legge in previsione della sua sollecita approvazione. Conseguentemente la decorrenza dell'indennizzo e la decorrenza degli interessi debbono avere lo stesso scorrimento di un semestre.

Desidero anche sottolineare che col quarto comma dell'emendamento sostitutivo in questione è stata disciplinata in maniera più adeguata la formazione dei bilanci e del conto profitti e perdite delle società soggette a trasferimento.

Abbiamo poi presentato un emendamento all'emendamento Degli Occhi, col quale egli propone di aggiungere, dopo le parole: « di cui al n. 1°) dell'articolo 5 », le parole: « appartenenti a piccoli o medi risparmiatori ». Con il nostro subemendamento proponiamo di aggiungere ancora le parole: « i quali dimostrino di avere acquistato i titoli nel triennio 1959-61 », al fine di precisare che i destinatari della norma sono coloro che hanno acquistato le azioni in epoca nella quale le quotazioni erano elevate, e proprio nello stesso periodo che viene considerato.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha proposto di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette alla prima assemblea ordinaria successiva al trasferimento delle medesime ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 8.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1944 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio entrate comunque non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Giuseppe Gonella, Antonio Grilli, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« L'Ente nazionale non deve essere soggetto ad un regime tributario speciale ma a tutte le imposte presenti e future dovute dalle società per azioni ».

Hanno inoltre proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « l'Ente nazionale », le parole: « a partire dal 1° gennaio 1963 ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Sono abolite le imposte erariali e comunali sul consumo dell'energia elettrica »; al secondo comma, di sostituire le parole: « In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma », con le parole: « in sostituzione delle imposte di cui ai due commi precedenti ».

Sempre al secondo comma, hanno proposto di sostituire le parole: « una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo », con le parole: « una imposta unica sulla energia elettrica venduta nella misura fissa per chilowattore che verrà determinata dal Governo », e di aggiungere, in fine, le

parole: « Dopo il 31 dicembre 1964 l'ammontare dell'imposta sarà fissato di triennio in triennio in modo che l'aliquota unitaria valida per un triennio non risulti inferiore a quella applicata nel triennio precedente ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente: « Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare globalmente allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate di importo eguale a quello accertato nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui ai precedenti commi, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorato del 10 per cento »; e, in via subordinata, al terzo comma, di sostituire le parole: « non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 », con le parole: « uguali a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 ».

Sempre al terzo comma, hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « Nel calcolo dell'importo predetto verrà tenuto conto anche del gettito dell'imposta generale sull'entrata corrisposta nell'esercizio 1959-60 per scambi di energia fra produttori e tra questi e i distributori »; e di aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:

« L'imposta unica per il periodo fino al 31 dicembre 1964 di cui al secondo comma del presente articolo sarà determinata dividendo l'importo di cui al comma precedente per l'energia venduta nel 1961 ».

Al quarto comma, dopo le parole: « saranno altresì stabilite », hanno proposto di aggiungere le parole: « le proporzioni e ».

Hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria che unifichi sulla base delle norme contenute nel presente articolo il regime tributario di tutte le aziende non trasferite all'Ente nazionale esercitanti le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esclusione fatta degli autoproduttori »;

« Il Ministero delle finanze emanerà a carico dell'Ente nazionale i provvedimenti necessari per la soluzione dei problemi e delle vertenze fiscali sollevate dalle operazioni di trasferimento delle imprese elettriche all'Ente nazionale ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

ROBERTI. L'articolo 8 è quello che praticamente regola il regime tributario dell'ente nazionale.

È stato affermato ripetutamente dal ministro e nella relazione di maggioranza che l'attività dell'ente costituendo deve svolgersi secondo criteri di economicità e corrispondere a quella che è la gestione di una qualunque azienda la quale si prefigga la produzione in un determinato settore dell'attività economica.

Proprio per mantenere l'attività dell'« Enel » su un piano di uguaglianza con le altre attività produttive, proprio per non accentuare il criterio di trasformazione del sistema economico generale dello Stato dando a questo ente anche sul piano tributario e fiscale una sua particolare struttura, noi riteniamo che l'ente nazionale debba essere sottoposto allo stesso regime tributario a cui sono sottoposte tutte le attività produttive e quindi tutte le società. Questo vale sia per l'inizio del regime tributario nei riguardi dell'« Enel » sia per gli sviluppi futuri delle imposte da esso dovute. In altri termini, non vorremmo che si creasse uno *ius singulare*, e cioè che si venisse a determinare per l'economia pubblica, per gli enti gestiti dallo Stato un regime di particolare favore che in prosieguo di tempo finirebbe per logorare e scoraggiare sempre più il principio della iniziativa individuale, né tanto meno un regime tributario di sfavore, che gravasse su tali enti in modo tale da far venir meno quella parità con le imprese economiche che ad esse si è voluta invece assicurare.

Pertanto con questo gruppo di emendamenti noi sosteniamo che: « l'Ente nazionale non deve essere soggetto ad un regime tributario speciale, ma a tutte le imposte presenti e future dovute dalle società per azioni ».

Il secondo emendamento riguarda il termine, ma esso si può ritenere assorbito dato che è stato approvato l'emendamento all'articolo 4, che sposta la decorrenza e quindi gli effetti del disegno di legge a non prima del 1° gennaio 1963.

Per gli altri emendamenti mi rimetto alla relazione di minoranza De Marzio, riservandomi, in sede di dichiarazione di voto, di precisare e di sottolineare qualche aspetto particolare di tali proposte di modificazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuttitta, Covelli, Casalnuovo, Preziosi Olindo e Lauro hanno proposto:

al primo comma di aggiungere, in fine, le parole: « né a qualunque imposta o so-

vraimposta presente o futura commisurata al reddito ed al patrimonio »;

al secondo comma hanno proposto di sostituire le parole: « corrisponde annualmente », con le altre: « è tenuto a corrispondere annualmente », e di sostituire le parole: « un'imposta unica sull'energia », con le altre: « un'imposta unica commisurata all'energia »; di sostituire le parole: « nella misura fissa », con le altre: « nella misura unitaria fissa », di sopprimere le parole: « per il periodo fino al 31 dicembre 1964 »;

di aggiungere, in fine, le parole: « All'aliquota unitaria determinata in base ai criteri del comma successivo, verrà ogni anno apportata la stessa variazione percentuale che si verificherà, rispetto al primo anno di esercizio nel ricavato medio per chilowattore venduto dall'Ente nazionale »;

di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta l'accertamento dell'energia prodotta verrà effettuata, con le modalità che saranno precisate nel decreto di cui al comma precedente, dai competenti Uffici tecnici imposta di fabbricazione »;

e al terzo comma di aggiungere dopo le parole: « il Governo », le parole: « sentita una commissione paritetica composta dai rappresentanti degli Enti pubblici interessati », e di sostituire le parole: « maggiorate del 10 per cento », con le altre: « maggiorate del 20 per cento ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CUTTITTA. Sono evidenti le ragioni, più che legittime, che hanno indotto gli estensori del disegno di legge in discussione ad esentare, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 8, l'ente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, da quella sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e da quella sulle società. Le stesse ragioni varrebbero, evidentemente, anche nel caso di altre imposte o sovrimeposte presenti o future commisurate al reddito ed al patrimonio.

La modificazione proposta con il nostro primo emendamento tiene appunto conto di tale eventualità ed estende quindi nel senso sopra indicato l'esenzione dell'ente da tali eventuali altre imposte che altrimenti potrebbe trovarsi nell'obbligo di pagare.

L'altro emendamento si riferisce al secondo comma e tende a sostituire le parole:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

«corrisponde annualmente», con le altre: «è tenuto a corrispondere annualmente».

La corresponsione da parte dell'ente al Tesoro dello Stato di una imposta unica sull'energia elettrica sostitutiva di ogni altra imposta o tributo rappresenta ovviamente un obbligo che l'ente è tenuto ad osservare.

Ciò indubbiamente potrebbe essere implicito nello spirito di quanto disposto dalla legge, ma non appare chiaramente precisato nella lettera del provvedimento. Per ovviare a ciò, si propone, appunto, il presente emendamento, che tende a chiarire anche nella lettera quanto con il secondo comma dell'articolo 8 si intende fissare da parte del legislatore, e cioè che l'ente è tenuto a corrispondere al Tesoro dello Stato la suddetta imposta unica. In altre parole, si tratta di un preciso obbligo che l'ente è tenuto a soddisfare.

Quanto al secondo comma, esso stabilisce, alla lettera, che l'ente nazionale deve corrispondere annualmente «una imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964».

La formulazione è ambigua. Si potrebbe interpretare, ad esempio, nel senso che dall'inizio della gestione sino alla fine dell'anno 1964, e cioè per almeno due anni, l'ente sarà tassato annualmente per una cifra costante, a *forfait*, indipendente dallo sviluppo della sua attività produttiva.

Si tratterebbe di una formulazione assurda, formulazione che noi vorremmo eliminare con questo nostro emendamento.

Nel secondo comma dell'articolo 8 si stabilisce che l'ente nazionale deve corrispondere annualmente al Tesoro dello Stato «una imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo sino al 31 dicembre 1964».

Il legislatore con questa disposizione non riesce a creare un meccanismo di imposte che, a fronte di un indubbio sforzo semplificativo, risulti adeguato e razionale. In effetti, le entrate che l'erario riscuoteva dalle società elettriche erano commisurate essenzialmente al loro reddito e al loro patrimonio e aumentavano perciò automaticamente con gli sviluppi delle società, non soltanto in relazione ai regolari e sostanziosi incrementi dell'energia elettrica prodotta e venduta.

La nuova imposta, legata unicamente all'energia elettrica prodotta dall'ente, si può considerare invece correlata allo sviluppo

economico dell'ente stesso, soltanto in prima approssimazione. Tale approssimazione si rivela inadeguata in relazione al fatto che si intende istituire un'aliquota unitaria di imposta in una misura fissa per un certo numero di anni.

Se, per esempio, l'ente nazionale dovesse fare una politica di alti prezzi in alcune zone o dovesse procedere ad un aumento generale dei livelli tariffari in campo nazionale, in relazione a svalutazioni monetarie, il gettito complessivo dell'imposta non verrebbe modificato da questi fattori, essendo legato rigidamente al numero di chilowattora prodotti.

Al contrario, se l'ente, nel quadro della programmazione politica o sociale, dovesse praticare anche solo in determinate zone delle riduzioni di tariffa, cui corrisponderebbero dei ricavi medi per chilowattora venduto inferiori a quelli che si avrebbero con tariffe normali, si avrebbe l'incongruenza che l'imposta unitaria pagata dall'ente rimarrebbe comunque invariata. In pratica l'ente verrebbe a sostenere l'onere dell'azione sociale senza vedere diminuite le sue imposte.

Il far seguire all'imposta unitaria le variazioni percentuali che annualmente si riscontrano nel ricavo medio per chilowattora venduto ovvia a questi inconvenienti e soprattutto articola l'imposta in modo meno irrazionale, corredandola strettamente e non approssimativamente a ciò che si potrebbe definire la capacità contributiva dell'ente nazionale.

In tal modo, rendendo il meccanismo dell'imposta più adeguato all'evolversi del ricavo dell'ente, si può sopprimere la limitazione «al 31 dicembre 1964» per la misura fissa dell'imposta prevista nel secondo comma. Inoltre, si eviteranno così gli inconvenienti che potrebbero sorgere dopo tale data in relazione a mutati indirizzi politici, a pressioni di varia natura che tendessero a modificare la misura dell'imposta stessa in senso contrario agli interessi del paese.

Quanto all'altro emendamento aggiuntivo al secondo comma, noi ravvisiamo in primo luogo la necessità che il Governo, con il decreto di cui al comma stesso, definisca le modalità di accertamento dell'energia elettrica prodotta.

La definizione di queste modalità da parte del Governo si impone in sede legislativa proprio per poter determinare con precisione l'ammontare dell'aliquota unitaria di imposta e quindi il gettito da assicurare al Tesoro dello Stato. Il solo termine «energia elettrica prodotta» non è abbastanza preciso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

in quanto con esso ci si può riferire indifferentemente al concetto di energia prodotta ai morsetti dei generatori, a quello di energia prodotta al netto dei consumi per i servizi ausiliari di centrale, o a quello di energia prodotta e posta a disposizione alle sbarre della centrale, inferiore al numero di chilowattore sia alla prima sia alla seconda, in quanto tiene conto anche delle perdite nei trasformatori elevatori. Le differenze che si hanno, a seconda che ci si riferisca all'una o all'altra di queste situazioni, sono notevoli e tali da giustificare una esatta definizione delle modalità di accertamento. La sola differenza, ad esempio, fra l'energia prodotta ai morsetti dei generatori e l'energia prodotta esclusi i consumi per i servizi ausiliari di centrale è attualmente in Italia dell'ordine di un miliardo di chilowattore all'anno, valore non certo trascurabile in sede di determinazione delle nuove aliquote.

È necessario comunque chiarire da parte di quale organo di controllo fiscale debba essere compiuto l'accertamento dell'energia prodotta. Poiché della cosa non si fa alcun cenno, né nel disegno di legge né nella relazione di maggioranza della Commissione speciale, è lecito chiedersi se si tratti di omissione involontaria o intenzionale. Gli equivoci in tema di imposte, perentoriamente esclusi e inammissibili quando chi deve pagare sono i privati, forse sono ammessi nel caso di enti pubblici?

L'opera di accertamento dell'energia elettrica venduta, sulla quale gravano le imposte di consumo comunali ed erariali, è attualmente svolta dai competenti uffici tecnici imposte di fabbricazione (U. T. I. F.) con ampia possibilità di documentazione tramite le fatture emesse dalle società. Presso tali uffici si è da tempo acquisita un'ampia esperienza tecnica in materia di controlli elettrici, in particolare anche nel settore della produzione, per l'opera svolta durante il funzionamento della cassa conguaglio per le tariffe elettriche dal 1953 al 1961.

Non vi è motivo quindi perché non siano gli stessi uffici U. T. I. F. a essere investiti del compito di accertamento dell'energia prodotta al fine della nuova imposta, a garanzia degli interessi dell'erario e della collettività dei contribuenti.

Passo all'emendamento al terzo comma. Il criterio al quale — secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 8 — il Governo dovrebbe attenersi nel fissare l'imposta unica sull'energia elettrica, e cioè quello di assicurare allo Stato, alle regioni, alle province,

ai comuni ed alle camere di commercio entrate non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma dell'articolo 8, limitatamente alle attività trasferite all'ente e con la maggioranza del 10 per cento, indica un limite superiore ma non quello inferiore.

È evidente trattarsi di argomento che interessa direttamente gli enti pubblici prima ricordati e cioè, a parte lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio.

Orbene, pur potendosi ritenere giustificato che resti prerogativa del Governo il fissare l'aliquota dell'imposta unica di cui al secondo comma dell'articolo 8, è chiaro che venendosi a toccare il legittimo interesse degli enti prima citati, sarebbe quanto meno opportuno che il Governo, almeno a titolo consultivo, sentisse il parere di questi stessi enti. Tale consultazione potrebbe opportunamente attuarsi per ciascuno degli enti pubblici interessati, il cui parere appunto il Governo dovrebbe richiedere prima di procedere nella determinazione dell'aliquota, come previsto dal terzo comma dell'articolo in discussione. A tale esigenza risponde l'emendamento che abbiamo avuto l'onore di presentare.

Proponiamo infine di sostituire, alla fine del terzo comma, le parole: « maggiorata del 10 per cento », con le parole: « maggiorata del 20 per cento ».

Il penultimo comma dell'articolo 8 annuncia una direttiva per la determinazione dell'aliquota unica iniziale di imposta, cui verrebbe assoggettato l'ente nazionale, sull'energia da esso prodotta, in sostituzione delle imposte precedentemente corrisposte dalle società elettriche: l'aliquota sarebbe calcolata in modo da riprodurre l'ammontare delle entrate fiscali complessive accertate per le società soggette a trasferimento nell'esercizio 1959-60, maggiorato del 10 per cento.

È facile dimostrare come una direttiva di questo genere sia in contrasto con ogni principio di equità fiscale, perché pone sin dall'inizio l'ente nazionale in una situazione di privilegio rispetto alle imprese elettriche espropriate e a tutte le altre categorie di imprese contribuenti.

Esaminando infatti un certo numero di bilanci delle società elettriche italiane, si può constatare che la corresponsione complessiva di tributi all'erario ha subito un aumento medio nel corso degli ultimi due anni dell'ordine del 50 per cento. Rapportato all'energia prodotta, che nel frattempo è pure aumentata considerevolmente, l'aumento del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

la corresponsione risulta inferiore, ma rimane pur sempre, nel biennio, dell'ordine almeno del 20 per cento.

Stabilire come base di riferimento per il calcolo del gettito fiscale l'anno 1959-60 e poi stabilire che tale base venga rivalutata, per riportarla all'esercizio iniziale dell'ente (forse il 1962-63), solo nella misura del 10 per cento, equivale dunque ad esonerare l'ente nazionale di una parte considerevole delle imposte cui sarebbero state soggette le società elettriche nello stesso esercizio; equivale a ridurre le entrate dell'erario, per effetto della nazionalizzazione; equivale a porre le altre imprese contribuenti, sia le elettriche non nazionalizzate sia le imprese di ogni altra categoria produttiva, in posizione di trattamento fiscale aggravato.

Una cosa, infatti, è certa: se le entrate dell'erario risulteranno inferiori rispetto alle previsioni, l'erario dovrà ricorrere a nuove tasse per compensare la riduzione dei vecchi cespiti e il trucco — inteso, probabilmente, allo scopo politico di far fare bella figura agli amministratori dell'ente, anche se non meritevoli, attraverso le predette esenzioni invisibili — porterà come conseguenza inevitabile un ulteriore inasprimento fiscale nei confronti dei contribuenti non « nazionalizzati ».

Bisogna escludere tale triste prospettiva: il meccanismo di determinazione della aliquota di imposta per l'ente deve essere obiettivo e consentire una certa equivalenza con i gettiti precedenti che esso deve sostituire e con la loro dinamica. La percentuale di aumento rispetto all'esercizio 1959-60 per il calcolo della predetta aliquota unica iniziale deve essere pertanto meglio allineata con il ritmo di incremento delle imposte attualmente in atto, e portata cioè almeno al 20 per cento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « prodotta nella misura », con le altre: « venduta applicata con l'aliquota »; e di sostituire, al secondo comma, la parola: « 1964 », con l'altra: « 1965 ».

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti, congiuntamente ai due successivi presentati dal nostro gruppo e di cui è primo firmatario l'onorevole Guido Cortese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cortese Guido, Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa

hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « comunque non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 », con le altre: « corrispondenti proporzionalmente a quelle accertate nell'esercizio 1961-62 »;

e di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 sarà fatta con legge ordinaria ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Siamo stati sempre contrari all'articolo 8 per una ragione di carattere giuridico-costituzionale, e anche per una ragione economica di interesse dell'erario. Ci riserviamo di ritornare sull'argomento nella seduta di domani, prima della votazione degli articoli 5, 6, 7 e 8. Mi limito ora a trattare il merito dei nostri emendamenti.

Con il primo emendamento al secondo comma proponiamo di sostituire le parole « prodotte nella misura », con le parole: « venduta applicata con l'aliquota ». E ciò perché una imposizione, che avrà evidentemente un certo sistema di rivalsa nell'ambito della gestione dell'ente, può più opportunamente essere applicata sul venduto, e conseguentemente sul fatturato, anziché sul prodotto. Ragioni di semplificazione contabile e amministrativa suggeriscono pertanto di adottare la dizione da noi proposta; diversamente vi troverete di fronte alla necessità di contabilizzare in modo particolare la produzione agli effetti dell'imposta. Accettando il nostro emendamento, potreste invece regolarvi sul venduto, del quale avrete a disposizione il dato in base alle rilevazioni contabili relative alle fatturazioni.

Con il secondo emendamento proponiamo inoltre di sostituire la data del 31 dicembre 1964 con quella del 31 dicembre 1965.

Abbiamo presentato un altro emendamento al terzo comma. Voi vi preoccupate che le entrate dovute indirettamente alle regioni, alle province, ai comuni e alle camere di commercio risultino comunque non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 e poi usate nell'ultimo rigo del terzo comma, come correttivo, la maggiorazione del 10 per cento. A noi pare che così siano sacrificate le aspettative e in un certo senso i diritti fiscali di questi enti inchiodandoli alla data fissa 1959-60, pur con il coefficiente empirico di maggiorazione del 10 per cento. Comunque la nostra dizione vale a non limitare, ove ci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

si ponga nei panni degli enti locali, la provvidenza divina, assicurando entrate corrispondenti proporzionalmente a quelle accertate nell'esercizio 1961-62.

Vi è infine un ultimo nostro emendamento, collegato al precedente, con il quale si chiede che la determinazione dell'aliquota da applicarsi nel periodo successivo al 31 dicembre 1965 sia fatta con legge ordinaria, limitando ai primi anni di applicazione dell'attuale provvedimento il ricorso alla legge delegata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Busetto,* Dami, Failla, Granati, Napolitano Giorgio, Longo, Natoli, Kuntze, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « 31 dicembre 1964 », con le altre: « 31 dicembre 1963 ».

BUSETTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. La questione del regime fiscale cui dovrà essere sottoposto l'« Enel », trattata dall'articolo 8 della legge, è stata al centro di un acceso dibattito in sede di Commissione e ha visto nettamente contrapporsi il punto di vista difeso con molta vivacità dal ministro delle finanze, senatore Trabucchi, preoccupato delle perdite che l'erario dello Stato subirebbe nel caso venissero meno gli introiti assicurati dalle imposte che sono, oggi, a carico delle imprese elettrocommerciali, e il punto di vista (della maggioranza della Commissione) di considerare l'« Enel » come un ente pubblico che non deve perseguire una politica di profitti, ma deve operare a fini di utilità generale, e quindi non è assoggettabile al pagamento di imposte che abbiano carattere di prelievo di fondi introitati in corrispettivo di servizi resi alla collettività.

Si è quindi determinato un contrasto fra l'esigenza, riconosciuta dallo stesso relatore per la maggioranza, di considerare l'« Enel » un ente incaricato di un servizio pubblico e la necessità, difesa dal ministro Trabucchi, di non creare difficoltà al Tesoro dello Stato. Fondata è, invece, la preoccupazione di garantire agli enti locali (regioni, province, comuni) il gettito derivante dall'imposta I. C. A. P.

Il superamento di questo contrasto è visto dal nostro gruppo in una nuova formulazione dell'articolo 9, che noi consideriamo strettamente collegato, sotto il profilo politico, a questo che stiamo discutendo. L'articolo 9 contempla una serie di agevolazioni fiscali a favore delle società finanziarie elettrocommerciali che resteranno in vita e che muteranno l'oggetto delle loro attività. Il

rifiuto che la maggioranza ha opposto alla nostra proposta di scioglimento delle concentrazioni finanziarie operanti nel settore elettrico è già di per sé un grave fatto politico. Prevedere, poi, agevolazioni fiscali alle società ex elettriche per i nuovi investimenti diventa un assurdo e un danno per la collettività, nel momento in cui si pretende di far pagare un'imposta al nuovo ente nazionalizzato. Ora, a nostro parere, se l'erario ha bisogno degli introiti che attualmente provengono dalle imposte pagate dalle società elettriche, può assicurarsi tali introiti, seppure non del tutto pari a quelli del passato, eliminando le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9.

Ci rendiamo conto, tuttavia, che esiste un problema di natura transitoria, riguardante la regolamentazione, per i prossimi anni, dei rapporti fra l'« Enel » e gli enti locali che partecipano al gettito delle imposte prelevate dalle società elettriche. Il problema, di cui riconosciamo dunque l'esistenza, ha per noi carattere assolutamente transitorio in quanto esso dovrà essere risolto nel quadro di un nuovo assetto che deve esser dato alla riforma della finanza locale e ai rapporti tra le competenze fiscali dello Stato e quelle delle regioni, delle province e dei comuni. In questo senso, seppure in modo parziale, lo ha considerato la stessa Commissione dei 45, la quale, dopo l'acceso dibattito di cui ho parlato, ha evitato di stabilire una quota fissa di carattere fiscale a carico dell'ente, quota che, nel primitivo testo del disegno di legge, era di una lira per chilowattora, ma ha affidato all'esecutivo il compito di determinare questa aliquota per un periodo di due anni. Con il nostro emendamento proponiamo di restringere il periodo, entro il quale deve esercitarsi questo potere di delega da parte del Governo, ad un solo anno. Perciò proponiamo di spostare la data dal 31 dicembre 1964 al 31 dicembre 1963: dopo di che, la materia riguardante il gettito che è proprio degli enti locali dovrà essere riesaminata ed essere oggetto di una legge ordinaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cossiga e Berry hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

all'ente nazionale ai sensi del quarto comma dall'articolo 1, maggiorate del 10 per cento e di garantire alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate dal 10 per cento ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Con l'emendamento in esame viene proposto di precisare che l'imposizione a cui sarà assoggettato l'ente nazionale dovrà assicurare al bilancio dello Stato entrate fiscali globali « non superiori », ed alle regioni, alle province, ai comuni e alle camere di commercio entrate « non inferiori » a quelle che sono state accertate per l'esercizio 1959-60, maggiorate del 10 per cento. Mi sembra che l'emendamento risponda ad una evidente necessità di migliore precisazione del testo e dei criteri cui esso deve ispirarsi.

PRESIDENTE. È così terminata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

MONTANARI SILVANO ed altri: « Costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (3350) (*Con parere della V Commissione*);

alla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere » (3126).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

SCALIA e AGOSTA: « Provvedimenti per il risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania » (*Urgenza*)

(4083) (*Con parere della II, della V e della VI Commissione*);

SCALIA e AGOSTA: « Risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania » (*Urgenza*) (4084) (*Con parere della II, della V e della VI Commissione*);

VEDOVATO: « Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze » (*Urgenza*) (4130) (*Con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

SCALIA e AGOSTA: « Ammodernamento della ferrovia secondaria circumetnea (Catania) » (*Urgenza*) (4085) (*Con parere della V Commissione*);

SCALIA e AGOSTA: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Catania e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » (*Urgenza*) (4086) (*Con parere della V, della VI e della IX Commissione*).

La XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge del Senatore BANFI: « Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (3836), già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per essere informati sull'ampiezza e gravità del recente scandalo della sofisticazione dei formaggi, registrato a Milano.

« In particolare gl'interroganti vogliono sapere se corrisponde al vero che già dal 1957 l'assessore competente del comune di Milano inviò al prefetto e ai ministeri interessati un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

rapporto sul grave problema, quale risultava dalle indagini della squadra annonaria comunale, senza che alcun provvedimento sia mai seguito per bloccare sul nascere la pericolosa e fraudolenta contraffazione dei formaggi.

« Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere quale garanzie si possono avere che tutti i quantitativi di questa merce contraffatta « contenente masse eterogenee di sporcizia, non commestibile nè utilizzabile per l'alimentazione umana » vengano ritirati dal commercio e che il processo stesso di sofisticazione non abbia più a ripetersi.

(5093) « CERAVOLO DOMENICO, ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non ritenga doveroso riferire sollecitamente alla Camera sul grave fenomeno delle sofisticazioni recentemente accertate e denunciate nel campo della fabbricazione e commercio dei formaggi.

« L'interrogante in particolare chiede di sapere:

1°) se è vero che una considerevole quantità di formaggi è stata confezionata con mangimi destinati all'alimentazione delle bestie e addirittura con rifiuti ed immondizie;

2°) se la distribuzione di tale innominabile prodotto è limitata ad alcune regioni settentrionali e non ha raggiunto altre zone del paese attraverso note catene commerciali;

3°) se il ministro della sanità, di concerto con altri dicasteri interessati, ha disposto una severa inchiesta per punire in modo esemplare gli autori del crimine e adottare tutte le misure per bloccare energicamente il fenomeno e prevenire analoghi episodi in cui, oltre a compiere atti di frode commerciale, si attenta gravemente alla salute pubblica.

(5094) « SCARONGELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e della sanità, per conoscere: quali concreti provvedimenti intendano adottare (come la denuncia dei nominativi dei responsabili, la chiusura delle aziende oltre le sanzioni di carattere penale) nei confronti di quelle ditte che hanno immesso sul mercato formaggio costruito con materie dannose alla salute pubblica come è emerso dallo scandalo denunciato a Milano, che ha destato vaste preoccupazioni della pubblica opinione che richiede che una più intensa e attiva azione di vigilanza venga portata, non soltanto nel settore dei formaggi,

per impedire agli speculatori di continuare ad immettere sul mercato prodotti dannosi alla salute pubblica.

(5095) « LAJOLO, FOGLIAZZA, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, PAJETTA GIANCARLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, per conoscere se siano esatte le notizie secondo le quali l'Opera nazionale per i ciechi civili, accantonerebbe le pratiche di pensione in corso in attesa della costituzione e del funzionamento degli uffici regionali previsti dagli articoli 6 e 11 della nuova legge 10 febbraio 1962, n. 66, per l'accertamento della cecità, determinando così gravissimo ritardo in danno di una categoria di cittadini derelitti ed in maggioranza di età inoltrata che non possono attendere oltre il provvedimento, specie se si consideri che la nuova legge non potrà essere applicata se non quando verrà emanato il relativo regolamento nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 13; e che, anche sul rispetto di tale termine, sorgono allarmanti dubbi poiché una identica norma della legge del 9 agosto 1954, n. 632, non fu applicata nei sei mesi ed il regolamento di allora venne invece emanato dopo ben 17 mesi.

(5096) « BERLINGUER, ALBIZZATI, BETTOLI, FERRI, PINNA, PREZIOSI COSTANTINO, SCHIAVETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che nella città di Salerno si intende spostare in zona periferica l'unica scuola media statale esistente al centro della città, e se intende disporre un suo intervento perché i nuovi necessari locali per la scuola media statale « Pirro » siano scelti o costruiti nella zona centrale della città, sia per venire incontro al desiderio di decine di migliaia di cittadini salernitani, sia per impedire che tutte le scuole medie statali di Salerno siano dislocate nelle zone periferiche della città.

(5097) « GRANATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali urgentissimi provvedimenti vogliano prendere a favore della popolazione di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) colpita dal violento incendio che ne ha distrutto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

cento abitazioni, tuttora insane e baraccate, nonostante che da un decennio si vada parlando di risanamento edilizio della Nazione e di risolutivi interventi infrastrutturali nel sud.

(5098)

« TRIPODI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se intende disporre un suo tempestivo intervento inteso a stimolare una positiva conclusione della grave vertenza salariale insorta fra i lavoratori del tabacco e l'azienda a partecipazioni statali, A.T.I., che corrisponde in provincia di Salerno salari giornalieri oscillanti intorno alle 800 lire per le donne ed intorno alle 1000 lire per gli uomini, e se non ritiene che le aziende a partecipazione statale non debbano costituire una posizione di resistenza, talvolta più grave di quella opposta dalla stessa industria privata, alla legittima esigenza di un miglioramento dei livelli salariali nel Mezzogiorno.

(5099)

« GRANATI, AMENDOLA PIETRO, GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se intende disporre il suo competente intervento verso gli ospedali riuniti di Salerno, per sanare la grave situazione igienico-sanitaria venutasi a determinare con la collocazione del reparto infettivi nello stesso stabile dove sono collocati gli altri reparti dell'ospedale, mentre un padiglione costruito dagli ospedali riuniti in altra parte della città con apposita attrezzatura per reparto infettivi è stato adibito, per motivi assolutamente inspiegabili alla luce delle norme più elementari dell'organizzazione ospedaliera, quale reparto ortopedico.

(5100)

« GRANATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere quale iniziativa intenda prendere, d'intesa con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per la costruzione di bacini montani nelle località a monte del comprensorio dell'ex lago di Lentini (Siracusa).

« Se risulta al Governo che la siccità di questi ultimi anni ha dimostrato la inderogabile urgenza della costruzione dei bacini suddetti poiché le vitali culture agrumicole ricadenti nelle zone predette potrebbero essere in futuro irrimediabilmente pregiudicate e se è a conoscenza del fatto che tutta l'economia

della zona è legata alla creazione dei bacini montani richiesti poiché l'agricoltura è l'unica fonte di vita di quelle laboriose popolazioni.

(5101)

« AGOSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri, dell'interno e della marina mercantile, per conoscere i motivi per cui non sia stata sottoposta a fermo e rigoroso controllo del carico la nave italiana *Airone* proveniente dall'Unione Sovietica e diretta a Cuba, ancorata per buncheraggio nel porto di Reggio Calabria, ed abbandonata da parte dell'equipaggio sotto accusa di trasportare, anziché benzolo, armi e munizioni per conto dei due Stati non graditi alla N.A.T.O. di cui l'Italia fa parte; e se non ritengano che il medesimo benzolo, poiché principale componente del combustibile degli aerei a reazione, debba essere considerato materiale bellico e perciò inibito al trasporto su nave dello Stato italiano alleato delle potenze occidentali e in particolare degli Stati Uniti che, nel presente momento, sono in forte contrasto diplomatico e politico con la repubblica cubana.

(5102)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se l'autorità di pubblica sicurezza è comunque intervenuta per prevenire o reprimere l'oltraggiosa tracotanza dell'Unione democratica Valdostana che ha ritenuto di potere plaudire in territorio italiano agli operai del nuovo traforo alpino con un pubblico manifesto in lingua francese e in occasione della visita del Presidente del Consiglio onorevole Fanfani, così esasperando le pretese regionalistiche sino all'accantonamento del bilinguismo e all'adozione, da parte di cittadini italiani, della sola lingua straniera.

(5103)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se, considerato che i danni causati dalla siccità superano di gran lunga quelli del recente terremoto, intendano adottare, a favore dei coltivatori delle modeste aziende agricole non irrigue e particolarmente di quelle site in zone collinari e montane, provvidenze intese:

ad evitare la svendita del bestiame bovino in conseguenza della mancanza di foraggio;

a tutelare i prezzi sul mercato interno:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

ad alleviare le gravi difficoltà finanziarie in cui le modeste aziende agricole versano in seguito alla perdita totale o parziale dei raccolti.

(5104)

« ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvidenze intendano adottare a favore delle aziende agricole danneggiate da una furiosa grandinata che ha flagellato le campagne di Refrancore, Quarto, Viarigi, Altavilla, Casorzo, Grazzano, Moncalvo, Penango, Calliano, Scuzzolengo, Settimi, Cossombrato, Montechiaro, Camerano, Casasco in provincia di Asti.

(5105)

« ANGELINO PAOLO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere quali interventi ritengano di dover effettuare nei confronti del governo della Repubblica jugoslava a seguito dell'illegale fermo della motonave " Gentile da Fabriano " nel porto di Val di Bora di Rovigno d'Istria per la durata di cinque ore, avvenuto nel pomeriggio del 16 settembre 1962.

« La motonave effettuava una crociera Venezia-Trieste-Rovigno in occasione della ricorrenza della festività della patrona di Rovigno Santa Eufemia, festeggiata da numerosi profughi e da cittadini italiani nativi del luogo, accompagnati dal vescovo di Trieste monsignor Santin, dal procuratore della Repubblica dottor Nardi e da altre personalità cittadine.

« La crociera era effettuata dopo l'assicurazione del consolato generale d'Italia a Capodistria di aver informato le competenti autorità marittime jugoslave e che pertanto non vi era ragione alcuna per l'arbitrario provvedimento, in quanto la motonave percorreva una rotta consentita dalle vigenti norme di navigazione.

« L'interrogante ritiene urgente un intervento dei ministri competenti al fine di evitare atti inconsiderati a tutto pregiudizio dei rapporti che devono intercorrere fra i due paesi vicini.

(25532)

« SCIOLIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non creda di intervenire in favore delle popolazioni di Ca-

stel del Giudice, Capracotta, Pescopennataro, San Pietro Avellana e Sant'Angelo del Pesco (Campobasso), le quali sono vivamente preoccupate per le ingiunzioni, che vengono di continuo notificate, di pagamento di una quota parte delle somme, versate dallo Stato per la ricostruzione delle case, distrutte dalla guerra, e per i pignoramenti, che vengono eseguiti.

« Sarebbe opportuno che venissero disposte:

a) la sospensione degli atti coattivi per almeno cinque anni;

b) la revisione delle pratiche, in quanto numerose case, che si dicono riparate, sono, invece, puntellate, nelle perizie sono stati portati come ricostruiti muri ed altro, di fatto non ricostruiti, perché rimasti in piedi, molti proprietari hanno dovuto provvedere essi, dopo le cosiddette riparazioni, a riparare effettivamente gli immobili, non sono stati calcolati i materiali di recupero, numerosi immobili figurano di proprietà di una sola persona, mentre appartengono a più persone, donde la necessità che si agisca contro tutte e non contro una sola di esse, molte riparazioni sono state eseguite più volte da più ditte con aggravio dei cittadini, molte case dovrebbero essere abbattute e di nuovo ricostruite, in quanto dichiarati non collaudabili i lavori di ricostruzione, molti fabbricati appartengono, in tutto od in parte, a cittadini americani;

c) la ratizzazione del pagamento delle somme eventualmente dovute in venti anni senza corresponsione di interessi.

« Le popolazioni dei predetti comuni sono assai addolorate, perché dopo tanti anni dalla fine della guerra e sotto il peso di una pressione fiscale giunta agli estremi limiti e con il continuo attuale aumento dei prezzi, lo Stato aggravi la situazione con le richieste, di cui dinanzi.

« È inutile aggiungere il dolore per gli eseguiti pignoramenti dei pochi mobili, che le varie famiglie sono riuscite a rifarsi dopo la furia distruttrice della guerra.

« Che, poi, lo Stato riesca a vendere i mobili pignorati è da escludersi nel modo più assoluto.

« Quanto dinanzi si domanda in via subordinata. In via principale l'interrogante chiede al Governo se non creda adottare provvedimenti perché restino per intero a carico dello Stato le spese occorse per la riparazione dei fabbricati, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

(25533)

« COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se siano fondate o meno le voci, diffuse dalla stampa, secondo cui sarebbero state immesse sul mercato in provincia di Campobasso farine miste; che per la confezione di pane speciale siano usati grassi idrogenati e che per sbiancare il pane sia usato grasso di balena, e quali provvedimenti, in caso affermativo, si intendano prendere.

(25534)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non creda intervenire, perché sia sollecitamente provveduto alla liquidazione di quanto spetta all'attuale colonnello Santillo Ippolito, residente in Macerata (Corso Cavour, 105), in virtù delle leggi n. 710 del 26 luglio 1961 e 417 del 25 maggio 1962. Non è giusto che ufficiali dell'esercito debbano per le loro necessità andar domandando prestiti, quando hanno la possibilità di riscuotere dallo Stato, in base alle leggi vigenti, ciò che loro occorre.

(25535)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che sono alla base della disposizione in virtù della quale il personale provvisorio che presta da vari anni la sua preziosa opera alle dipendenze del corpo forestale dello Stato si vede licenziato, e subito dopo riassunto, ogni due mesi.

« L'interrogante si permette far presente che oltre alla precarietà che tale sistema conferisce al rapporto di impiego è indubbio il danno futuro che potrebbe derivare, perdurando tale sistema, al personale in questione.

(25536)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno, considerare le lamentele della popolazione di Montereale (L'Aquila) per la non funzionalità del servizio farmaceutico locale con grave pregiudizio anche delle popolazioni dell'Alto Aterno, provvedere alla immediata pubblicazione delle graduatorie del concorso bandito sin dal 15 settembre 1961, riguardante anche sedi farmaceutiche di nuova istituzione;

2°) se non ritenga opportuno sollecitare il bando di concorso per la sede farmaceutica di Lucoli (L'Aquila), resasi vacante da oltre cinque mesi, e se in tale circostanza non ri-

tenga di esaminare la necessità dell'apertura di una farmacia in Capitignano capoluogo (L'Aquila);

3°) nonché per conoscere le ragioni per le quali non fu bandito il relativo concorso per la sede prima di Montereale, resasi vacante per decadenza del titolare sin dal 1955, e ciò contrariamente alla norma che dispone il concorso entro due mesi dalla rinuncia volontaria o decadenza del titolare (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706).

(25537)

« MARIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia vero che ad assumere le responsabilità dell'amministrazione comunale nell'Ufficio speciale del nuovo piano regolatore di Roma, con l'incarico di vicepresidente, è stato scelto un ingegnere aggiunto della stessa amministrazione, cioè un funzionario all'inizio di carriera, le cui altissime qualità, che l'interrogante si guarda bene dal contestare, non possono tuttavia essere state valutate sulla base di prove e di serie esperienze, che i pochi anni di servizio e le modestissime funzioni fin qui svolte, non possono avergli certo permesso di fare.

(25538)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere notizie in merito al concorso per i cantonieri dell'A.N.A.S. Infatti, sui cinquemila idonei, i cui nominativi furono inseriti in apposito bollettino, solo i primi 2.550 in graduatoria sarebbero stati assunti, mentre la sorte dei rimanenti non sarebbe ancora stata decisa. In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se, data la disponibilità dei posti non ancora coperti e le vacanze ulteriori che stanno per verificarsi, non si ritenga opportuno, anziché bandire un altro laborioso concorso, procedere alla assunzione dei nuovi cantonieri attingendo, in ordine di merito, dai concorrenti già dichiarati idonei.

(25539)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che stanno da molto tempo ritardando la firma da parte del ministro in indirizzo di una pratica già da tempo completata dei documenti, dei pareri e di quant'altro è stabilito dalle norme del piano verde, per la costruzione di una cantina sociale a Montecompatri in provincia di Roma.

(25540)

« ROMUALDI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga necessario e ormai indilazionabile il ripristino, con gli opportuni adattamenti, del campo di aviazione di Vena Fiorita (Olbia) per il traffico civile in considerazione:

1°) che esso ha una funzione di importanza vitale, fino a costituirne quasi la *condicio sine qua non*, per il successo del boom turistico della Costa Smeralda che ha aperto la prospettiva più ampia e più concreta per l'avvenire turistico dell'isola e in modo specifico per la zona di Olbia, Gallura e parte della provincia di Nuoro, le più depresse d'Italia;

2°) che risolverebbe nel modo più radicale il problema dei trasporti aerei per la provincia di Nuoro e particolarmente per il capoluogo distante dagli aeroporti di Alghero e di Cagliari rispettivamente 150 e 210 chilometri e quindi praticamente inaccessibili perché non convenienti per ragioni di spesa e di tempo;

3°) che l'attuazione di una tale linea non costituirebbe concorrenza e danno alle attuali compagnie aeree ma evidente vantaggio come lo dimostra il fatto che proprio esse avrebbero chiesto e sollecitato il ripristino di detto campo per farvi scalo.

(25541)

« MURGIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quale opera di mediazione egli intenda svolgere per comporre lo sciopero dei dipendenti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, sciopero che, ripreso il 2 settembre 1962, si protrae, ad oltranza, per quattro giorni alla settimana.

« È ben vero che il personale, con elevato senso di responsabilità, assicura ugualmente anche nei giorni di sciopero, i servizi urgenti, primo fra tutti, quello della erogazione dell'acqua, ma è altrettanto vero che tale situazione di disagio si ripercuote sulla funzionalità dell'Ente ed impedisce il realizzarsi di quella fase di sviluppo che è indispensabile ai fini dell'adempimento dei compiti ad esso demandati.

« In concreto, parrebbe che il motivo più recente che ha provocato lo sciopero, sia rappresentato dal mancato rispetto, da parte dell'Ente, di alcuni impegni assunti in una riunione del 25 maggio 1962, alla presenza del sottosegretario onorevole Spasari. Tali impegni, tuttavia, non sarebbero stati rispettati per la mancata approvazione, da parte dei superiori organi di controllo, di alcune

delibere adottate dal consiglio di amministrazione in favore dei dipendenti.

« Una situazione, come si vede e come è certo noto, complessa e di non facile soluzione, ove ad essa non soccorrano buona volontà e comprensione reciproca, sentimenti, questi, che i rappresentanti del personale dichiarano di nutrire e di potere concretamente manifestare allorché, *ex adverso*, si adottino uguali atteggiamenti. È necessario, quindi, ad avviso dell'interrogante, che il ministro disponga un adeguato intervento, meglio se esso fosse svolto personalmente, per risolvere, una volta per tutte, questa penosa e spiacevole situazione che, ormai, si trascina da molti anni.

(25542)

« TANTALO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'interno, per chiedere se intendano disporre di non concedere ulteriori licenze di auto pubbliche nella città di Napoli, neppure ai profughi d'Africa in virtù della legge 4 marzo 1952, n. 137; e se intendano accertare e punire il traffico illecito fatto negli ultimi tempi — e cioè dal 1958 — di presunti profughi che, avute le licenze, le hanno cedute.

(25543)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ritenga opportuno segnalare alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'urgenza che siano deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione i regolamenti organici del personale di cui all'articolo 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, in modo che detti regolamenti possano ottenere l'approvazione ministeriale entro il mese di ottobre 1962.

« Quanto sopra risulta necessario per dare la possibilità alle Aziende autonome suddette di stanziare i fondi occorrenti nel bilancio preventivo del prossimo esercizio finanziario, e per evitare che l'entrata in vigore degli emanandi regolamenti subisca un ulteriore ritardo, con gravissimo danno della categoria interessata.

(25544)

« DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per chiedere se intende revocare il provvedimento che limita la concessione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno agli artigiani alle sole domande

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

istruite entro il 6 agosto 1962, in considerazione delle tante domande presentate che non sono state istruite non per colpa dei richiedenti e delle tante attese degli artigiani del Mezzogiorno.

(25545)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e quando saranno doverosamente accolte le legittime istanze formulate (con fiducia nello Stato e nei suoi rappresentanti) dai sinistrati di guerra di Lauria (Potenza), cui vengono assurdamente inflitti oneri finanziari insostenibili dal punto di vista materiale, e iniqui dal punto di vista etico e sociale.

« Come noto, la popolosa cittadina di Lauria, nel cui passato risorgimentale rifluiscono splendide pagine di eroismo, fu pressoché distrutta dagli eventi bellici del settembre 1943. I numerosissimi senza tetto si affidarono, logicamente, al Genio civile per la ricostruzione o la riattazione delle loro case, con la ovvia certezza che lo Stato li avrebbe tangibilmente aiutati in tanta jattura.

« Motivo di sbigottimento, e di comprensibile indignazione, è per quei poveri sinistrati il vedersi ora perseguitare da ingiunzioni di pagamento, cui non potrebbero comunque far fronte, quale rateo per i ricostruiti alloggi.

« È da tener presente che:

a) all'atto della ricostruzione delle case distrutte dagli eventi bellici, non furono rese note, ai sinistrati, le modalità circa le spese da sostenere. In caso contrario, la maggioranza di quella poverissima gente non avrebbe mai accettato di assumere impegni finanziari assolutamente superiori alle loro possibilità presenti e future;

b) su tali case, costruite alla men peggio, sono ora stati gravati addebiti iperbolici, senza tenere nel minimo conto due fattori: 1°) che lo Stato ha il dovere di riparare ai danni provocati dalla guerra; 2°) che le capacità contributive della povera gente non possono essere dilatate ad arbitrio dei superiori;

c) coloro che hanno fruito delle nuove case, non sono immigrati, o cittadini desiderosi di procacciarsi comunque un alloggio migliore di quello che avevano, ma sono popolani di Lauria, sono vittime della guerra che distrusse in un attimo le abitazioni che costoro avevano ereditato dai loro antenati, i quali le avevano edificate senza aver ricorso allo Stato perché li finanziasse;

d) risulta che nelle altre nazioni civili la ricostruzione delle case distrutte dalla guerra si è effettuata a totale carico dello Stato;

e) come lo Stato, giustamente, valuta il sacrificio delle vittime della guerra con sia pur modesti indennizzi o pensioni, così dovrebbe considerarsi che anche i sinistrati di Lauria sono vittime della guerra, e che, pretendendo da costoro somme che non possono pagare (e che comunque moralmente non dovrebbero pagare) si rischia di metterli una seconda volta sul lastrico: la prima volta, furono le bombe. Ora, dovrebbe essere l'ufficiale giudiziario.

« L'interrogante fa presente che il persistere di un sì giustificato malcontento non giova al prestigio delle istituzioni, e chiede pertanto di conoscere quali immediati provvedimenti di emergenza saranno adottati per tranquillizzare tanti cittadini della più povera regione d'Italia, già così duramente provati dal dolore.

(25546)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere esatte notizie circa il processo subito nella seconda decade di settembre, in Albania, da alcuni pescatori italiani, i quali sarebbero stati condannati a pesantissime pene detentive nei carceri albanesi. L'interrogante chiede altresì di conoscere:

a) se, attraverso le informazioni pervenute dalla nostra rappresentanza diplomatica in Albania, risulti che il processo sia stato regolare, e che gli imputati abbiano potuto ottenere un adeguato patrocinio;

b) se e quali passi la rappresentanza diplomatica italiana in Albania abbia fatto in difesa di quei nostri connazionali, e se, e come, attualmente provveda alla loro assistenza.

(25547)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non sia ritenuto opportuno conferire una decorazione al valor civile all'eroico vigile urbano Rizzelli Rocco di Bernalda (Matera), il quale il giorno 6 agosto 1962 è stato protagonista di un episodio che tanto risalto ha avuto nella stampa nazionale e nella pubblica opinione. Infatti il Rizzelli riusciva a bloccare, con supremo sprezzo del pericolo, il camion targato MT 3008 che, senza pilota, correva all'impazzata. Prima di salire sul pesante automezzo in corsa, il Rizzelli riusciva a salvare, con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

fulminea azione, da sicura sciagura i bambini D'Elia Bernardino e d'Elia Mario, rispettivamente di anni cinque e di anni due, e il settantunenne Capitolo Giuseppe fu Nunzio.

(25548)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, nel quadro delle auspiccate riforme, non sia ritenuto opportuno stabilire un termine massimo (per esempio, dieci anni dalla condanna definitiva) oltre il quale il perdono della parte civile sia irrilevante al fine della concessione della grazia.

(25549)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se e quando gli ufficiali già regolarmente in servizio permanente effettivo nella disciolta M.V.S.N. saranno accolti nell'Unione nazionale ufficiali in congedo con il grado rispettivamente raggiunto in quella forza armata dello Stato. In proposito l'interrogante fa presente che:

a) secondo l'articolo 5 del regolamento dell'U.N.U.C.I. viene implicitamente riconosciuto agli ufficiali della M.V.S.N. (e in specie a coloro che, proveniendo dal servizio permanente effettivo, godono di pensione e di libretto ferroviario al pari dei colleghi provenienti dalle altre forze armate dello Stato) il diritto a far parte di quella gloriosa famiglia;

b) appare equo che gli ufficiali già in servizio permanente effettivo provenienti dalla M.V.S.N., e che talora hanno gloriosamente comandato grandi unità, siano accolti con il loro grado effettivo, e non con quello fortuitamente rivestito quali militari di complemento di altre forze armate.

(25550)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, su quanto segue: il 7 giugno 1962 la seconda sala della corte suprema del Perù ha dichiarato irrevocabile la sentenza del primo tribunale di Lima, che scagionava il cittadino italiano dottor ingegnere Alberto Giamberardino da Collarmele (L'Aquila), da ogni ingiusto addebito. È noto che le calunniose accuse contro di lui lanciate miravano a realizzare una fraudolenta situazione, che portò alle persecuzioni ed alle espoliazioni del nostro connazionale. Dato che, perciò, esiste impedimento legale perché il Giamberardino riottienga i suoi beni, l'interrogante chiede di sapere se il ministro

intende intervenire presso il governo peruviano a tutela dei diritti e dei beni del Giamberardino.

(25551)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda di intervenire perché l'amministrazione comunale di Guglionesi (Campobasso) si astenga in avvenire dal dare incarichi a tecnici del posto per la esecuzione di lavori inutili o non eseguibili. Tempo fa venne affidato al geometra Totaro Nicolino l'incarico di aggiornare l'inventario dei beni comunali. Ebbene dopo quattro anni, pur avendo il comune versato al tecnico lire 1.800.000, non è stata accertata alcuna usurpazione e non è stato effettuato l'aggiornamento, di cui innanzi.

« Ora con deliberazione n. 58 del 28 maggio 1962, la giunta comunale ha ritenuto di poter dare alla stessa persona altri incarichi, che tre geometri del posto hanno in un ricorso inviato al prefetto dimostrato non poter essere eseguiti o del tutto inutili.

(25552)

« COLITTO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro del tesoro, per sapere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di pensione, diretta nuova guerra, intestata al signor Groppi Gianfranco, di Livorno, classe 1934 il cui numero di posizione è 6/5429/1 e che fu inviata dal distretto militare di Pisa, completa di tutta la necessaria documentazione, il 3 maggio 1960.

(25553)

« DIAZ LAURA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, dopo che sono state aumentate le pensioni dell'I.N.P.S. e quelle artigiane, se non ritenga necessario un aumento delle pensioni dell'E.N.P.A.L.S., i cui minimi mensili, in taluni casi, non raggiungono i minimi del sistema pensionativo generale, dato anche che il fondo della gestione ha disponibilità rappresentate da 71 miliardi di attivo.

(25554) « MAZZONI, VENEGONI, BETTOLI, DE GRADA, ALBIZZATI, CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del turismo e dello spettacolo, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione, per sapere se non intendano esaminare la possibilità di istituire nel comune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

di Amatrice (Rieti), un Istituto professionale del tipo alberghiero e di una sezione dell'Istituto professionale per esperti turistici. (25555) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche relative alla costituzione di uno o più nuclei industriali in provincia di Ragusa. Chiede in particolare di conoscere nei dettagli le considerazioni, rilevazioni e conclusioni della commissione di tecnici e funzionari inviata a suo tempo in provincia di Ragusa, sollecitando il ministro ad allegare alla sua risposta copia integrale del documento redatto da tale commissione. (25556) « FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere:

1°) se e quali passi siano stati espletati, o siano in corso, per accertare le cause e le responsabilità della morte del lavoratore Valenti Sebastiano, da Tortorici (Messina), deceduto nei pressi di Hannover (Repubblica federale tedesca), dove era temporaneamente emigrato per ragioni di lavoro: morte, che un complesso di gravi indizi fa presumere di natura violenta, in quanto il Valenti non sarebbe stato vittima di un annegamento, né di un avvelenamento, così come fu subito ventilato, ma sarebbe stato seviziato ed ucciso;

2°) se e quali indagini siano state espletate, o siano in corso, per accertare — a prescindere dall'opera della magistratura italiana — quale fondamento abbiano le affermazioni scritte dalla stessa vittima, quelle dei familiari, nonché le notizie — per altro non smentite — date dalla stampa, le quali tutte concordano nell'ammettere che il Valenti sia stato gravemente minacciato dal proprio datore di lavoro, prima di venire barbaramente mutilato e soppresso. E che il Valenti anzi abbia lasciato scritto che addirittura temeva di essere ucciso dal proprio datore di lavoro;

3°) quale sia stato il comportamento delle autorità diplomatiche e consolari, e specialmente del console italiano di Hannover. In particolare, se risponde a verità:

a) che il console, appena fu rinvenuto il cadavere del Valenti, inviò un incauto telegramma al sindaco di Tortorici, affrettandosi ad avallare la tesi dell'annegamento, mentre egli stesso sapeva dei timori del Va-

lenti di essere soppresso dal proprio datore di lavoro;

b) che, contrariamente al suo preciso dovere, il console non curò di disporre alcuna autopsia e di stabilire alcuna indagine. Lo stesso fece la polizia tedesca, malgrado fosse anch'essa al corrente dei timori del Valenti;

c) che il disinteresse del console ha costituito un elemento di indiretta responsabilità in quanto, un autorevole intervento tempestivo avrebbe in primo tempo potuto salvare la vita del lavoratore; in secondo tempo, avrebbe potuto contribuire efficacemente al pronto svolgimento delle indagini ed al sollecito accertamento di ogni responsabilità criminosa;

4°) se e quali provvedimenti, nel caso affermativo, siano stati adottati, o siano per essere adottati, onde colpire ogni tentativo di occultamento ed ogni responsabilità diretta e indiretta. In particolare se si ritenga di dovere intervenire, e con quali misure, nei confronti del console di Hannover. (25557) « PINO, DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere, in relazione all'agitazione e al fondato malcontento che regna tra il personale dipendente dell'Istituto sperimentale per i tabacchi, se non ritengano opportuno e rispondente a fini di giustizia che sia presa in dovuta considerazione la deliberazione del 29 maggio 1962 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ha inteso estendere al proprio personale dipendente lo stesso trattamento economico vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

« Il parere negativo che in merito a tale deliberazione avrebbe già espresso l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale — Ragioneria generale dello Stato — non trova giustificazione né nel fatto che l'istituto persegue finalità analoghe a quelle dell'Amministrazione dei monopoli, né che presso il detto istituto lavorano, distaccati, non pochi funzionari dell'Amministrazione dei monopoli. (25558) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche, presso le due amministrazioni, relativamente alla costruzione del porto di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Pozzallo (Ragusa). Chiede in particolare di conoscere:

1°) i motivi che hanno determinato l'utilizzazione soltanto parziale del primo stanziamento a suo tempo deliberato;

2°) le reali possibilità esistenti di un pieno utilizzo di detto stanziamento ai fini dell'immediato appalto di nuovi lotti dei lavori;

3°) i motivi che avrebbero determinato l'assunzione totale o parziale della pratica da parte della Cassa per il mezzogiorno e avrebbero quindi determinato il Ministero dei lavori pubblici a rinunciare all'impegno di un rapido completamento di opere iniziate ormai da molti anni in seguito a progetti da esso elaborati.

(25559)

« FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere se non ritengano doveroso e giusto procedere tempestivamente ad estendere in favore dei produttori agricoli della provincia di Udine, le provvidenze e gli aiuti previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

« L'avverso ed eccezionale siccitoso andamento stagionale, ha provocato — come è noto — prendendo in considerazione le sole zone non servite da irrigazione, ingenti danni alle colture valutati, secondo i calcoli fatti dai tecnici, in circa 21-22 miliardi di lire. Debbono ora, purtroppo, aggiungersi per moltissimi comuni, gli ulteriori esiziali danni dovuti a grandinate di particolare violenza che hanno finito per distruggere quel poco che era stato possibile salvare, con tanti sacrifici, dalla siccità.

« Ritengono gli interroganti che concreti aiuti debbano essere disposti in favore dei colpiti da tante calamità e che, in ogni caso, i ministri vorranno procedere all'emissione del decreto di delimitazione delle zone colpite, in forza dell'articolo 1 della citata legge n. 739, così da consentire soprattutto ai piccoli proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli ed ai mezzadri, di poter godere almeno delle agevolazioni dalla legge stessa previste.

(25560) « ARMANI, BIASUTTI, SCHIRATTI, TOROS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere:

1°) le ragioni che hanno portato ad escludere dal decreto ministeriale 2 agosto 1962 (emesso a mente della legge 21 luglio 1960, n. 739, a delimitazione delle zone alluvionate

in provincia di Brescia nel settembre 1960) diverse zone autenticamente danneggiate;

2°) per richiedere una urgente revisione della delimitazione delle zone come sopra alluvionate.

« Fanno presente gli interroganti che le zone escluse riguardano addirittura territori che fiancheggiano torrenti come il Dezzo, il Grigna, il Re, il Poggia e lo stesso fiume Oglio che come è noto — considerato il solo settore agricolo — hanno recato danni di miliardi, constatati a suo tempo da tutte le autorità tecniche e politiche provinciali e nazionali.

(25561) « ZUGNO, TOGNI GIULIO BRUNO, MONTINI, PEDINI, GITTI, ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano al corrente del fatto che la direzione della Edisonvolta ha proceduto al licenziamento di 59 operai addetti alla costruzione della centrale termoelettrica della Spezia ed ha preannunciato il licenziamento di altri 800 dipendenti per le prossime settimane, stabilendo così di ridurre l'attuale organico del cantiere da 1152 unità a poco più di 300 dipendenti.

« La gravità del provvedimento sta, non solo nel danno che esso provocherà ai lavoratori direttamente interessati e nella ripercussione che esso è inevitabilmente destinato ad avere sull'economia spezzina, ma anche — e soprattutto — nel fatto che i licenziamenti vengono operati nel momento in cui i lavori relativi alla costruzione della centrale termoelettrica della Spezia si sono limitati alla installazione di due soli dei quattro gruppi generatori di energia previsti per il completo funzionamento della centrale.

« Si tratta quindi di una misura chiaramente intesa a danneggiare l'interesse pubblico e palesemente ricattatoria ed ostruzionistica, ove si consideri che essa viene adottata, senza alcuna seria giustificazione, nel momento in cui il Parlamento sta decidendo la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

« L'interrogante chiede pertanto di sapere quali provvedimenti i ministri interessati intendano assumere per evitare che la sospensione dei lavori di costruzione della centrale termoelettrica della Spezia si risolva in un danno obbiettivo nei confronti dell'istituendo Ente per l'energia elettrica e possa creare difficoltà alle disponibilità di energia per i prossimi anni.

(25562)

« LANDI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere, in relazione alla notizia, documentata da atti ufficiali ed autentici, di comandi locali di carabinieri del gruppo di Reggio Emilia e della legione di Parma che si sono prestati in modo odioso ed illegale a raccogliere e a dare su richiesta di industriali informazioni di carattere politico-ideologico su l'orientamento politico di lavoratori prima che siano assunti e ai quali si impedisce o si rende difficile la ricerca di un lavoro;

se non ritengano che tale metodo discriminatorio non contrasti con ogni coscienza democratica, con le direttive dell'attuale Governo e non sia in violazione degli articoli 3, 4 e 28 della Costituzione Repubblicana e dell'articolo 323 del codice penale.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere: se tali atti illegali non facciano parte di un metodo generalmente praticato dall'arma dei carabinieri e delle forze di polizia che disporrebbero di una accurata classificazione politica di una grande parte dei cittadini; quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei responsabili diretti di detti atti, nei confronti dei comandanti della legione di Parma e del gruppo di Reggio Emilia i quali non potevano ignorare simili procedure dei comandi subalterni tenuto conto delle rigide direttive d'azione che vigono nell'arma; se il ministro dell'interno ha disposto una inchiesta amministrativa per accertare se tale pratica di "informazioni politiche riservate" è stata liquidata; se vi è stato un intervento per riparare ai danni che i lavoratori interessati hanno subito a seguito dell'azione dei carabinieri.

(25563) « MONTANARI OTELLO, GORRERI, BIGI, BORELLINI GINA, TREBBI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se informato del persistente comportamento del preside del ginnasio-liceo di Ischia il quale continua ad eludere il regolamento scolastico, avocando a se, tra l'altro, attribuzioni di competenza del collegio degli insegnanti (articolo 30) come la ripartizione dei fondi destinati all'incremento del patrimonio didattico, omettendo di sottoporre all'approvazione i processi verbali delle adunanze (articolo 35), nonché di tenere le prescritte sedute preliminari d'esami.

« Gli interroganti chiedono ancora di sapere se sia a conoscenza del modo di agire e di regolarsi del detto preside nello svolgimento

delle sue mansioni, secondo quanto riferisce la stampa locale il quale ritiene, come pubblicamente dichiara, di potersi regolare come crede, definendo, infine, nella pubblica seduta del 2 settembre 1962 (alle ore 18) "buffoncello" il funzionario ministeriale inviato ad Ischia per indagini dopo l'interrogazione n. 604 del 30 aprile 1962 ed "onorevoli poco degni del titolo di onorevoli" i deputati presentatori dell'interrogazione sul lamentato andamento del liceo di Ischia.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se e quali provvedimenti il ministro intende adottare nei confronti di un preside così poco rispettoso del regolamento scolastico, non solo, ma delle buone regole del vivere civile e democratico.

(25564) « SCHIANO, CODIGNOLA, ALBERTINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, per sapere, da ciascuno per la propria competenza, se siano a conoscenza che anche le zone del golfo più gelosamente rispettate fino all'anno scorso 1961, come l'isola di Capri e la penisola sorrentina, da qualche tempo vengono deturpate da antiestetici enormi edifici che la ingorda speculazione edilizia eleva noncurante delle norme che tutelano il paesaggio e dello sviluppo turistico.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali concreti provvedimenti intendono adottare per frenare la già grave situazione, ed eliminare i paventati pericoli, giacché la modificazione del paesaggio, e dei luoghi storici, la deturpazione degli ameni siti, che mano a mano vanno sparendo, o mutando presto configurazione, non richiameranno più quei turisti e stranieri né gli appassionati studiosi e ammiratori delle bellezze naturali e del patrimonio storico delle cennate zone di grande interesse culturale e turistico.

(25565) « SCHIANO, CODIGNOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti intenda adottare, in base alle leggi vigenti, allo scopo di eliminare abusi ed irregolarità che vengono commesse dalla società concessionaria del servizio pubblico di linea urbana nell'isola di Capri regolato dal massimale di concessione e da un orario regolarmente approvato e pubblicato, Abusi ed irregolarità anche in servizi da rimessa, che oltre a non offrire la necessaria precisione e puntualità di partenza ed arrivo ai passeggeri, secondo l'orario pubblicato, va a ledere di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

ritti ed interessi dei taxi in servizio di piazza, i quali per avere ottenuto regolare licenza, hanno diritto a veder rispettata la legge ed evitare l'illegittima, sleale concorrenza.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere, con carattere d'urgenza, se e quali provvedimenti s'intendono adottare al fine di eliminare i lamentati inconvenienti. (25566) « SCHIANO, CONCAS, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per sapere, da ciascuno per quanto di competenza, se non ritengano di revocare la disposizione che non ha testé consentito la riapertura della caccia nelle campagne dell'isola di Capri. Non potendosi ritenere quest'isola zona di ripopolamento per la sua ubicazione, per le condizioni climatiche e ambientali, gli interroganti chiedono di conoscere i veri motivi della proibizione che tanto ha esasperato i 400 cacciatori capresi ai quali, invero, il Ministero dell'interno ha rilasciato, dietro regolare adempimento di pratica e pagamento di tasse, la relativa licenza per fucile da caccia al fine di esercitare tale sport nelle zone consentite, di detto loro paese.

« In ogni caso gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare con carattere d'urgenza nei confronti di detti cittadini ingiustamente danneggiati anche per rassicurare l'opinione pubblica assai turbata, come si è avuto modo di leggere sulla stampa napoletana. (25567) « SCHIANO, ZAPPA ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere se, a seguito della gravità dello scandalo della filiale di Cetraro della Cassa di Risparmio di Calabria, di cui la stampa esplicitamente attribuisce responsabilità di complice a quella direzione centrale, intenda e con quali provvedimenti intervenire tempestivamente perché un'inchiesta coraggiosa, capace di spezzare la barriera dell'influenza e della pressione politica, sia condotta sulla situazione amministrativa contabile della Cassa di Risparmio di Calabria e sulle eventuali responsabilità di quel consiglio d'amministrazione, al fine di accertare quanto reclama l'opinione pubblica in rapporto all'ultimo scandalo di Cetraro, nonché la fondatezza di fatti da anni denunciati sulla stampa ed in Parlamento;

se, conseguentemente, intenda disporre lo scioglimento del consiglio d'amministra-

zione e provvedere ad assicurare la democratizzazione della vita amministrativa di quella cassa.

(1171)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro della sanità, per conoscere se:

data la persistente alta diffusione della poliomelite che, come indicano i dati dello scorso e del presente anno, mantiene in Italia livelli notevoli, tanto più gravi quanto in molti altri paesi la morbidità e la mortalità della malattia, affrontata con misure efficaci, ha segnato un costante e forte regresso;

dato che la situazione e l'alto numero di bambini colpiti che risultano ancora non vaccinati o vaccinati incompletamente dimostra la grave inadeguatezza delle misure finora intraprese e la necessità di un piano di lotta veramente organico e globale;

se non ritenga necessario istituire l'obbligatorietà della vaccinazione, promuovendo insieme una vasta campagna di educazione profilattica a sostegno della vaccinazione che tenga conto anche delle possibilità offerte dall'uso del vaccino " vivo " Sabin.

(1172) « MINELLA MOLINARI ANGIOLA, MONTANARI OTELLO, SANTARELLI EZIO, BORELLINI GINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, VIVIANI LUCIANA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, per la maggioranza; Alpino e Trombetta; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo; De Marzio Ernesto, di minoranza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3595) —

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3601-3601-bis) — *Relatori:* Roselli, *per la maggioranza;* Alpino, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza.*

8. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza;* Venegoni e Bettoli, *di minoranza.*

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore:* Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

11. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI